

BOZZE DI STAMPA

25 luglio 2006

N. 2

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale (741)

EMENDAMENTI

al testo del decreto-legge

Art. 1.

1.300/100

PETERLINI, MOLINARI, PIZGER, PERRIN, TONINI, THALER AUSSEHOFER, MONTALBANO

All'emendamento 1.300 dopo le parole: «agli Statuti speciali» si aggiungano le seguenti: «e alle relative norme di attuazione».

1.300

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano in conformità agli statuti speciali.

Art. 1.

ORDINE DEL GIORNO

G1.100

SCHIFANI, QUAGLIARELLO, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CENTARO, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALÌ, DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI Giulio, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONI

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale. (*GU* n. 153 del 4-7-2006):

premessi che:

l'indice sulla libertà economica dei diversi sistemi nazionali, elaborato annualmente dal Fraser Institute, in collaborazione con i principali centri di ricerca economica del mondo, segnala un ritardo grave e strutturale del nostro Paese, collocato al 42° posto, alle spalle di tutti i principali competitori internazionali, europei e non;

i settori nei quali l'Italia accumula i ritardi più gravi sono quelli relativi al carico fiscale sulle imprese e sui cittadini, all'ammontare complessivo della spesa pubblica, alla pubblica amministrazione, alla regolamentazione delle attività economiche, alla disciplina dei settori finanziario e bancario, alla certezza delle transazioni giuridiche;

il decreto n. 223 del 2006 adottato dal Governo introduce fra l'altro elementi – più o meno coerenti – di liberalizzazione, relativi unicamente a settori ben delimitati, i quali non sembrano assumere una rilevanza strategica ai fini del livello di competitività del Paese;

una politica di liberalizzazione deve necessariamente avere respiro strategico, anche al fine di risultare equa, non discriminatoria, e quindi maggiormente accettabile dal punto di vista sociale, e deve pertanto assu-

mere carattere generale, affrontando, in primo luogo, i problemi rispetto ai quali maggiore appare il ritardo del nostro sistema;

il Governo, per supportare le scelte operate nel decreto ha fatto espresso riferimento ad alcune pronunce dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

la medesima Autorità negli ultimi anni ha segnalato al Governo ed al Parlamento la necessità di intervenire al fine di elevare il livello di concorrenzialità di numerosi settori fra i quali, ad esempio:

il trasporto ferroviario (decisione del 7/8/2003 e del 8/2/2006);

il settore dell'energia elettrica e del gas naturale (decisione del 9/2/2005);

il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione (decisione del 22/6/2005) la previdenza complementare (decisione del 28/9/2005);

la professione medica generale nell'ambito del SSN (decisione del 19/10/2005);

la vendita ed il noleggio dei DVD e delle videocassette, in relazione ai vantaggi fiscali riconosciuti ai grandi gruppi imprenditoriali (decisione del 25/1/2006);

l'affidamento dei lavori nelle concessioni pubbliche (decisione del 22/3/2006);

i servizi ambientali e di gestione dei rifiuti (decisione del 24/5/2006);

il servizio di trasporto bus turistici a livello comunale (decisione del 21/6/2006),

impegna il Governo:

ad affrontare in modo efficace i veri nodi critici che condizionano il livello di competitività del Paese sui quali fra l'altro l'Autorità *antitrust* è ripetutamente intervenuta nel corso della scorsa legislatura come di quella precedente, quali:

i servizi bancari e finanziari, con riferimento, fra l'altro al ruolo delle fondazioni bancarie;

il settore dell'energia;

il settore dei trasporti, con riferimento alle attività aeroportuali, autostradali, marittime e ferroviarie;

il settore delle società cooperative;

il ruolo delle organizzazioni sindacali nell'esercizio di alcune funzioni di carattere pubblico, quali, ad esempio, i patronati ed i centri di assistenza fiscale;

la rete commerciale;
la rete di distribuzione dei carburanti,
i servizi pubblici locali;
i servizi di smaltimento dei rifiuti.

EMENDAMENTI

Art. 1.

1.0.2

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Etichettatura di origine dei prodotti e tutela del «made in Italy»)

1. Alla presentazione in dogana i beni introdotti in Italia, destinati ad essere utilizzati sia come materie prime, sia come semilavorati, sia come beni finiti, provenienti, direttamente o indirettamente, da Paesi e territori estranei all'Unione europea devono essere accompagnati dalla etichettatura di origine, consistente nella attestazione della provenienza e dell'origine degli stessi, con indicazione specifica per ciascuna fase del processo di produzione, lavorazione, trasformazione o commercializzazione, del luogo e dello stabilimento relativi. Ai fini di cui al primo periodo, si intende per merce fabbricata nell'Unione europea quella con un processo produttivo realizzato nel territorio di un Paese dell'Unione in misura non inferiore al 90 per cento del complesso del ciclo di produzione, lavorazione, trasformazione fino all'introduzione in commercio. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le specifiche tecniche dell'attestazione di cui al primo periodo, in maniera tale da assicurare costantemente la tracciabilità della produzione e dell'origine dei beni interessati, nel senso sopra indicato. In caso di beni confezionati separatamente, l'attestazione di cui al primo periodo deve essere riportata distintamente sulla singola unità di prodotto separatamente confezionata per la commercializzazione in Italia, senza possibilità di essere rimossa o alterata in ogni fase successiva di manipolazione del bene fino all'immissione in commercio in Italia.

2. È istituito il marchio "prodotto italiano di qualità" per designare i prodotti ad elevato valore aggiunto che si distinguono per le caratteristiche di elevata professionalità e di creatività nel processo produttivo.

3. È istituito il marchio "*full made in Italy*" per designare le produzioni realizzate interamente sul territorio italiano. Ai fini del presente comma, un determinato prodotto si intende interamente realizzato sul ter-

ritorio italiano quando il disegno, la progettazione, le lavorazioni ed il confezionamento sono compiuti interamente sul territorio italiano.

4. L'utilizzo dei marchi di cui ai commi 2 e 3 è condizionato alla piena osservanza della vigente normativa in materia di produzione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti interessati, nonché alle disposizioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Nei confronti dell'impresa responsabile di utilizzo abusivo di alcuno dei marchi previsti dal presente articolo, sono revocate tutte le agevolazioni eventualmente godute in base alla legge a partire dalla data di primo utilizzo del marchio.

5. Le disposizioni di attuazione dei commi 2 e 3 sono adottate con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentite le organizzazioni di categoria imprenditoriali ed artigiane maggiormente rappresentative. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'approvazione da parte della Commissione europea».

Art. 2.

2.2

THALER AUSSERHOFER, PERRIN, PETERLINI, PINZGER

Sopprimere l'articolo.

2.5

D'ONOFRIO, CICCANTI

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

Art. 2.

*(Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza
nel settore dei servizi professionali)*

1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato e in attuazione di quanto disposto dall'articolo 117 della Costituzione in materia di professioni, dalla data di entrata in vigore del presente decreto

sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari difformi a quanto stabilito nei commi successivi:

2. a) Nel rispetto del principio di libera determinazione del compenso tra le parti di cui all'articolo 2233 del codice civile, le tariffe, previa istruttoria con i soggetti interessati e con le associazioni che nel proprio statuto prevedono specificatamente la tutela dei consumatori, sono stabilite nell'interesse generale con decreto del Ministro competente, su proposta dei rispettivi Consigli Nazionali, sentito il Consiglio di Stato.

b) Le tariffe prevedono livelli massimi e minimi, inderogabili, per le prestazioni che incidono su interessi generali costituzionalmente rilevanti. Sono nulli i patti difformi laddove prevedano una riduzione superiore al venti per cento del compenso previsto sulla base dei livelli tariffari.

c) Sono fatte salve le disposizioni che stabiliscono tariffe, aliquote, tabelle di compensi e corrispettivi per attività professionali, settori ovvero materie determinati.

3. a) L'attività libero professionale ed intellettuale, in qualunque modo esercitata, può essere oggetto di pubblicità informativa.

b) Il codice deontologico stabilisce le modalità con cui tale pubblicità può essere resa dagli iscritti.

4. A) La professione è esercitata, sulla base dei requisiti stabiliti dagli ordinamenti di categoria, in forma individuale nonché, sotto la responsabilità e direzione personale del professionista, in forma associata e societaria.

B) La società che ha per oggetto l'esercizio di una professione deve costituirsi secondo il tipo denominato «STP-Società tra professionisti», che è regolato dalle disposizioni del titolo II del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.

C) Le società tra professionisti possono essere costituite nella forma di società cooperativa a mutualità prevalente regolata a condizione che:

a) ove i soci esercitino una professione di interesse generale, la costituzione sia consentita dall'ordinamento di categoria;

b) i soci non professionisti siano ammessi in numero tale da non poter conseguire, anche indirettamente, il controllo della società;

c) in tutti gli atti ed i documenti della società e comunque ove indicati nei rapporti con i terzi, i soci non professionisti indichino, accanto al proprio nome, la qualifica di «socio non professionista», salva diversa disposizione dei singoli ordinamenti di categoria.

D) Alla società costituita ai sensi della lettera C) del presente comma si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del titolo II del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96; non si applicano il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 e le altre disposizioni che disciplinano le procedure concorsuali.

E) L'incarico professionale conferito alla società può essere eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta. In ogni caso, le prestazioni che la legge riserva a una

o più categorie possono costituire oggetto esclusivamente della società costituita dai professionisti appartenenti alla medesima categoria. Gli articoli 2 e seguenti della legge 23 novembre 1939, n. 1815, sono abrogati. È abrogato l'articolo 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

5. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni reso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonché le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti.

6. Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, entro il 1° gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle.

7. Le associazioni che nel proprio statuto prevedono specificatamente la tutela dei consumatori sono tenute ad indicare il numero complessivo dei rispettivi associati.

2.600

BARBATO

Sopprimere il comma 1.

2.11

SCARABOSIO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

2.601

BARBATO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

2.12

SCHIFANI, PASTORE, CENTARO, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALÌ, DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI Giulio, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONI

Sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

«a) la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime salvo che siano consentite dall'ordinamento comunitario a garanzia di interessi generali meritevoli di tutela secondo la legislazione nazionale;

b) il divieto, anche parziale, di pubblicizzare i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto e il prezzo delle prestazioni, sempre che siano garantiti la correttezza delle informazioni ed il rispetto delle norme deontologiche;

c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più professionisti a ciò abilitati e previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità; non è comunque consentita la costituzione di società interdisciplinari per gli esercenti le professioni legali ovvero per lo svolgimento di attività ritenute incompatibili per legge, regolamento o norma deontologica».

2.13

MANZIONE

Al comma 1, la lettera a) è sostituita con la seguente:

«a) la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime, ad esclusione di quelle stabilite con decreto ministeriale a tutela della dignità della professione intellettuale e della qualità delle prestazioni, nonché delle prestazioni giudiziali degli avvocati;».

2.14

RAME

Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime. Permane il divieto di cui all'art. 2233, terzo comma, del codice civile;».

2.1000/1

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, PONTONE

All'emendamento 2.1000, sostituire le parole da: «lettera a)» alla fine con le seguenti:

Sostituire le parole da: «che prevedono» a «professionisti» con le seguenti: «, fatta eccezione per quelle riguardanti l'esercizio dell'attività d'avvocato, che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali: a) la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti; b) il divieto, anche parziale, di pubblicizzare i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto e il prezzo delle prestazioni. Sono altresì abrogate le disposizioni che determinano o comportano il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interprofessionale da parte di professionisti attraverso società di persone o associazioni fra loro costituite,».

2.1000

LA COMMISSIONE

Al comma 1, lettera a), le parole: «la fissazione di tariffe obbligatorie» sono sostituite con le seguenti: «l'obbligatorietà di tariffe».

2.16

MANZIONE

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti».

2.602

MANZIONE

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «è fatta salva l'obbligatorietà delle tariffe minime per le prestazioni dei notai, connesse con l'esercizio della funzione pubblica ovvero preliminari o strumentali all'esercizio della stessa;».

2.20

SCARABOSIO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.603

BARBATO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.2000/1

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, PONTONE

All'emendamento 2.2000, dopo la parola: «modifiche:» inserire la seguente lettera:

«0.a) al comma 1, alla lettera a) dopo la parola: «minime» aggiungere le seguenti: «, con eccezione per quelle riguardanti l'esercizio di attività dell'avvocato»;

alla lettera b), sostituire le parole: «anche parziale» con le parole: «fermi i limiti stabiliti da disposizioni deontologiche o pattizie e da codici di autodisciplina»;

alla lettera c) sostituire le parole: «da parte di società di persone o associazioni fra professionisti» con le seguenti: «da parte di professionisti attraverso società di persone o associazioni tra loro costituite»;

al numero 2-bis sopprimere le parole: «se non redatti in forma scritta».

2.2000

LA COMMISSIONE

Apportare le seguenti modifiche:

«a) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'ordine";

b) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attività libero professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.";

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. All'articolo 2233 del codice civile, il terzo comma è sostituito dal seguente:

" Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati ed i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali"».

2.21

RAME

Al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) il divieto anche parziale, di pubblicizzare i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, e il corrispettivo delle prestazioni. Le modalità di diffusione dei messaggi pubblicitari e la tipologia degli stessi sono disciplinate e tipizzate per ogni categoria professionale nell'ambito del codice di autodisciplina di ogni singola attività professionale e intellettuale. In mancanza di un codice di autodisciplina si applicano le regole dettate per attività qualificate assimilabili da apposito decreto del Ministro per lo sviluppo economico da emettersi il 31 dicembre 2006;».

2.22

MANZIONE

Sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il divieto di pubblicizzare i titoli e le specializzazioni».

2.23

MANZIONE

Sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il divieto di pubblicizzare i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, ad eccezione che per le prestazioni giudiziali degli avvocati;».

2.26

MANZIONE

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: «anche parziale».

2.30

SCARABOSIO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.604

BARBATO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.31

RAME

Al comma 1, alla lettera c), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, a cui si aggiunge, in via sussidiaria, la responsabilità patrimoniale della società o dell'associazione;».

2.32

RAME

Al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera:

«d) la fissazione di parametri numerici predeterminati quale limite all'accesso ed all'esercizio delle attività sopra citate.

La disciplina della formazione, dell'accesso e dell'esercizio della professione medica sarà adeguata ai principi citati entro tre anni dalla entrata in vigore della presente legge di conversione, prevedendo la possibilità di conseguire una specializzazione medica mediante il tirocinio anche presso medici specializzati esercenti attività libero professionale».

2.34

MANZIONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La pubblicità dei professionisti deve rispondere a caratteristiche di serietà e veridicità del messaggio».

2.605

FORMISANO

Al comma 2, inserire dopo le parole: «...delle professioni reso», le parole: «nel settore dei lavori pubblici, nell'ambito...».

2.36-bis

LA COMMISSIONE

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale».

2.36-ter

LA COMMISSIONE

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nelle procedure ad evidenza pubblica, le stazioni appaltanti possono utilizzare le ta-

riffe, ove motivatamente ritenute adeguate, qualche criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per attività professionali».

2.606

LUSI

Dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis È istituito, senza oneri per lo Stato, l'ordine professionale dei chiropratici, incaricato della tenuta del relativo albo professionale. L'iscrizione al suddetto albo è consentita a coloro che sono in possesso di diplomi di laurea magistrale in chiropratica o titolo equivalente della durata di cinque anni rilasciato in Italia o in paesi nei quali la professione chiropratica è riconosciuta. Il laureato in chiropratica ha il titolo di dottore in chiropratica ed esercita le sue mansioni liberamente come professionista sanitario di grado primario nel campo del diritto alla salute, ai sensi della normativa vigente. Il chiropratico può essere inserito o convenzionato nelle o con le strutture del Servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme previste dall'ordinamento.

2-ter. Il regolamento di attuazione della presente legge è emanato entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della sanità».

2.37

PERRIN, PETERLINI, PINZGER

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«In considerazione delle esigenze di sicurezza degli utenti dei relativi servizi professionali, sono altresì fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni di guida alpina e maestro di sci».

2.390

LUSI

Dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. È istituito, presso il Ministero della salute, senza oneri per il bilancio dello Stato, un registro dei dottori chiropratici. L'iscrizione al suddetto registro è consentita a coloro che sono in possesso di diplomi di laurea magistrale in chiropratica o titolo equivalente della durata di cinque anni rilasciato in Italia o in paesi nei quali la professione chiropratica è

riconosciuta. Il laureato in chiropratica ha il titolo di dottore in chiropratica ed esercita le sue mansioni liberamente come professionista sanitario di grado primario nel campo del diritto alla salute, ai sensi della normativa vigente. Il chiropratico può essere inserito o convenzionato nelle o con le strutture del Servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme previste dall'ordinamento.

2-ter. Il regolamento di attuazione della presente legge è emanato entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della sanità.»

ORDINI DEL GIORNO

G2.100

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 741, «Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale»,

premessi che:

l'articolo 2 abroga le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:

a) la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;

b) il divieto, anche parziale, di pubblicizzare i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto e il prezzo delle prestazioni;

c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti;

l'articolo 3, a sua volta, prevede l'abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari statali di disciplina del settore della distribuzione commerciale incompatibili con quanto previsto dallo stesso articolo;

la mancata elencazione delle disposizioni abrogate comporterà serie difficoltà ricognitive ed interpretative per gli operatori del settore, per la pubblica amministrazione e per i consumatori,

impegna il Governo:

a procedere, al fine di migliorare la qualità della legislazione, all'individuazione delle disposizioni di legge e dei regolamenti statali abrogati dagli articoli 2 e 3 e ad apportare ai regolamenti stessi le modifiche rese necessarie dalle abrogazioni intervenute, in occasione dell'emanazione della legge di semplificazione per l'anno corrente o di altro provvedimento legislativo.

G2.101

LA COMMISSIONE

Il Senato,

visto il dibattito svoltosi nella Commissione bilancio del Senato, sulla materia del riconoscimento della chiropratica proposta da senatori di diverse parti politiche,

impegna il Governo:

1) a riconoscere la professione chiropratica come una delle medicine alternative;

2) a riconoscere tutti coloro che sono in possesso di diplomi di laurea in chiropratica o titolo equivalente della durata almeno di quattro anni, rilasciato in Italia o in Paesi nei quali la professione chiropratica è riconosciuta, i quali, conseguentemente, si avvarranno del titolo di dottore in chiropratica;

3) a riconoscere per il laureato in chiropratica l'esercizio delle proprie mansioni come professionista sanitario di grado primario nel campo del diritto alla salute;

4) inserire o convenzionare il chiropratico con le strutture del Servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme previste dall'ordinamento;

5) ad assumere le iniziative legislative necessarie per l'attuazione del presente ordine del giorno;

6) a demandare al Ministro della salute l'emanazione del pedissequo regolamento di attuazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al predetto numero 5).

EMENDAMENTI

Art. 2.

2.0.2

CICCANTI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. Al fine di consentire l'emersione e la valorizzazione di attività professionali, nonché l'applicazione alle medesime attività degli studi di settore, le associazioni professionali di natura privata e ad adesione volontaria, costituite da professionisti che esercitano attività non riservate agli iscritti negli albi tenuti dagli ordini e collegi professionali, sono iscritte in un apposito registro istituito presso il Ministero dello sviluppo economico.

2. Il riconoscimento delle associazioni professionali è disposto con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto col Ministero di giustizia.

3. Le associazioni professionali rilasciano periodicamente, con scadenza non superiore a tre anni, agli iscritti, previe le necessarie verifiche, un attestato di competenza in ordine al possesso di requisiti professionali, tenendo in considerazione: i curriculum formativi, le certificazioni acquisite, le esperienze professionali maturate, l'aggiornamento professionale effettuato, il rispetto di regole di correttezza nello svolgimento dell'attività professionale. L'attestato di competenza rilasciato dall'associazione non è requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale.

\$. I requisiti minimi richiesti alle associazioni per l'iscrizione nel registro sono:

a) l'esistenza di uno Statuto che: garantisca un ordinamento interno a base democratica, escluda ogni fine di lucro, preveda l'adozione obbligatoria e di un codice deontologico, determini l'ambito dell'attività professionale e i relativi requisiti associativi;

b) la disponibilità di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo ed oggettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione;

c) la stipula di forme di assicurazione collettiva o individuale per la responsabilità civile per danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale;

d) l'adozione di un regolamento per: la determinazione dei livelli di qualificazione professionale, la valutazione dei requisiti professionali, la verifica della professionalità, la verifica degli aggiornamenti professionali acquisiti l'effettiva applicazione in sede disciplinare del codice deontologico.

La composizione del Consiglio del CNEL, di cui all'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, viene ampliata con la nomina di quattro rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle attività professionali non riservate, di cui almeno due iscritte nel registro di cui al comma 1.

6. Il Governo è delegato a stabilire, al fine di uniformare i trattamenti dei professionisti, condizioni e limiti per l'istituzione, di uno o più enti interprofessionali per l'esercizio di attività previdenziali e assistenziali a favore dei professionisti aderenti alle associazioni iscritte al registro».

Art. 3.

3.1000

LA COMMISSIONE

Al comma 1, alinea, le parole: «le attività economiche di distribuzione commerciale, ivi comprese la somministrazione di alimenti e bevande» *sono sostituite con le seguenti:* «le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande».

3.2000

LA COMMISSIONE

Al comma 1, lettera a) le parole: «fatti salvi quelli riguardanti la tutela della salute e la tutela igienico-sanitaria degli alimenti» *sono sostituite con le seguenti:* «fatti salvi quelli riguardanti il settore alimentare e della somministrazione degli alimenti e delle bevande».

3.10

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, MONTALBANO, PERRIN

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

3.11

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, MONTALBANO, PERRIN

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

3.3000

LA COMMISSIONE

Al comma 1, lettera c), sono aggiunte le seguenti parole: «, fatta salva la distinzione tra settore alimentare e non alimentare».

3.13

PERRIN, PETERLINI, PINZGER

Al comma 1 sopprimere la lettera d).

3.16

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, MONTALBANO, PERRIN

Al comma 1 sopprimere la lettera e).

3.4000

LA COMMISSIONE

Al comma 1, lettera e), sopprimere la seguente parola: «generali».

3.17

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, MONTALBANO, PERRIN

Al comma 1 sopprimere la lettera f).

3.5000

LA COMMISSIONE

Al comma 1, lettera f). dopo la parola «temporale» inserire le seguenti: «o quantitativo» e, in fine, aggiungere le seguenti: «tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti».

3.6000a/100

DE PETRIS, RIPAMONTI, BULGARELLI, DONATI, PECORARIO SCANIO, SILVESTRI

All'emendamento 3.6000a, sostituire le parole: «di gastronomia» con la parola: «alimentari» e le parole: «di vicinato» con le parole: «di produzione».

3.6000a

LA COMMISSIONE

Al comma 1 aggiungere la seguente lettera:

«f-bis) il divieto o l'ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie».

3.21

SCHIFANI, POSSA, TOMASSINI, CENTARO, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CENTARO, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALÌ, DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI Giulio, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PASTORE, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONI

Al comma 2, dopo le parole: «le disposizioni», inserire le seguenti: «finalizzate al perseguimento di obiettivi di difesa della salute pubblica, nonché quelle che».

3.24

PERRIN, PETERLINI, PINZGER

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi di cui al comma 1 entro il 1° gennaio 2008».

3.25

DONATI, DE PETRIS, BULGARELLI, PECORARO SCANIO, SILVESTRI

Al comma 4, dopo le parole: «Le regioni e gli enti locali» inserire le seguenti: «, fatte salve le proprie prerogative di valutazione in merito alle valutazioni sull'impatto urbanistico, ambientale e di conformità ai piani urbani della mobilità, nonché di tutela delle botteghe storiche e delle produzioni di qualità.».

3.26

CICCANTI, MANINETTI, RUGGERI, FORTE

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 9 del Decreto legislativo del 31 marzo 1998 n. 114 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"6. Al rilascio dell'autorizzazione all'ampliamento, nella misura massima del 50% della superficie di vendita, e per una sola volta, delle

grandi strutture di vendita, anche in forma di centro commerciale, già attive da almeno 5 anni, e per le quali l'ampliamento richiesto sia compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti al momento di entrata in vigore della presente norma, non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4. Il rilascio dell'autorizzazione all'ampliamento della superficie di vendita è subordinato al versamento da parte dell'interessato di un contributo straordinario determinato dal comune competente per territorio non inferiore a 500 euro al metro quadro e non superiore a 1000 euro al metro quadro».

3.0.2

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

Art. 3-bis.

(Regole di tutela della concorrenza e dei consumatori nel settore della produzione alimentare)

1. Al fine di garantire la tutela della concorrenza e dei consumatori, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, assicurando condizioni di omogeneità e di parità di accesso delle imprese al mercato, l'esercizio delle attività di produzione alimentare è subordinato al possesso di appositi requisiti di qualificazione professionale, riguardanti la tutela della salute e la tutela igienico-sanitaria degli alimenti, da parte di un addetto dell'impresa designato in qualità di responsabile tecnico. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole ed il Ministro della salute, previa intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, emana un decreto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a disciplinare il possesso dei predetti requisiti.

2. Al fine di assicurare ai consumatori condizioni adeguate di accessibilità all'acquisto ed alla degustazione di prodotti alimentari, nel rispetto della tutela della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato, le imprese di produzione alimentare, di cui al primo comma, che effettuano la vendita diretta dei propri prodotti possono attrezzare i locali adiacenti a quelli di produzione, o superfici pertinenti aperte al pubblico, per consentire ai clienti la degustazione e la consumazione sul posto dei medesimi prodotti, ivi compresi altri alimenti e bevande in via meramente strumentale rispetto al consumo dei prodotti alimentari dell'impresa, e sono esonerate dall'applicazione delle disposizioni vigenti concernenti le attività

economiche di distribuzione commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 4.

4.6

BARBATO

Al comma 2 sostituire il secondo periodo con il seguente: «La dichiarazione deve essere corredata dall'autorizzazione della competente Azienda sanitaria locale in merito ai requisiti igienico sanitari e dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, dal titolo abilitativo edilizio e di idoneità tecnica relativamente all'attività di panificazione dal permesso di agibilità dei locali, e dall'indicazione del nominativo del responsabile di panificazione che sovrintende e coordina la fase produttiva, al fine di garantire il rispetto delle regole di buona pratica professionale, l'utilizzo delle materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito».

4.9

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Al comma 2 dopo le parole: «alle emissioni in atmosfera», sostituire il restante articolo con le seguenti: «dal titolo abilitativo edilizio e di idoneità tecnica relativamente all'attività di panificazione dal permesso di agibilità dei locali, e dall'indicazione del nominativo del responsabile di panificazione che sovrintende e coordina la fase produttiva, al fine di garantire il rispetto delle regole di buona pratica professionale, l'utilizzo delle materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito».

4.12

RUBINATO, PETERLINI, PINZGER

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «titolo abilitativo edilizio» inserire le seguenti: «e di idoneità tecnica relativamente all'attività di panificazione.». *Inoltre, dopo le parole: «agibilità dei locali» inserire le*

seguenti: «e dall'indicazione del nominativo del responsabile di panificazione che sovrintende e coordina la fase produttiva, al fine di garantire il rispetto delle regole di buona pratica professionale, l'utilizzo delle materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito».

4.1000

LA COMMISSIONE

Al comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: «, nonchè dall'indicazione del nominativo del responsabile dell'attività produttiva, che assicura l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito».

4.2000

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. È comunque consentita ai titolari di impianti di cui al comma 2 l'attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie».

4.190

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole ed il Ministro della salute, previa intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome, emana un decreto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a disciplinare:

a) la denominazione di "panificio" da riservare alle imprese che svolgono l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale;

b) la denominazione di "pane fresco" da riservare al pane prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione o alla conservazione prolungata delle materie prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli impasti, fatto salvo l'impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del processo di lievitazione, da porre in vendita entro un termine che tenga conto delle tipologie panarie esistenti a livello territoriale».

4.20

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, BUCCICO

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole ed il Ministro della salute, previa intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome, emana un decreto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a disciplinare:

a) la denominazione di "panificio" da riservare alle imprese che svolgono l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale;

b) il possesso di appositi requisiti di qualificazione tecnico-professionale da parte di un addetto dell'impresa designato in qualità di responsabile tecnico con il compito di sovrintendere e coordinare il ciclo produttivo nelle sue fasi;

c) la denominazione di «pane fresco» da riservare al pane prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione o alla conservazione prolungata delle materie prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli impasti, fatto salvo l'impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del processo di lievitazione, da porre in vendita entro un termine che tenga conto delle tipologie panarie esistenti a livello territoriale;

d) l'adozione della dicitura "pane conservato" con l'indicazione dello stato o del metodo di conservazione utilizzato, delle specifiche modalità di confezionamento e di vendita, nonché delle eventuali modalità di conservazione e di consumo».

4.28

FORMISANO

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«5. In tutti i luoghi ove si venda pane nell'area di vendita di tale articolo è fatto obbligo all'esercente di esporre un cartello con l'indicazione di "Pane fresco" limitatamente al pane avente le seguenti caratteristiche:

a) posto in vendita al consumatore finale entro e non oltre la giornata nella quale è stato prodotto;

b) prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate alla conservazione, a partire dalle materie prime fino alla completa cottura finale;

c) ottenute per cottura di impasti che non hanno subito surgelazione, congelamento o altro tipo di processo finalizzato alla conservazione prolungata dell'impasto stesso e tale, per sua natura, da costituire interruzione del processo.

La violazione di tale norma, accertata da qualunque organo ufficiale di vigilanza, importa la chiusura temporanea dell'esercizio per un giorno (fino a sette in caso di recidiva) ed è comminata dal Prefetto.

6. Ove sussistano adeguate strutture e fatto salvo il rispetto dei requisiti previsti dalla vigente legislazione è consentito alle imprese di panificazione l'esercizio dell'attività di somministrazione dei propri prodotti. In assenza dei requisiti strutturali previsti per la somministrazione e fatto salvo il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie è comunque consentito il consumo immediato dei prodotti di propria produzione».

4.31

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. È consentito l'esercizio dell'attività di somministrazione nell'osservanza delle disposizioni normative vigenti e sempre che sussistano strutture adeguate. Ove non sussistano, è comunque consentito il consumo immediato dei prodotti di produzione propria. Fatta salva l'osservanza delle condizioni igienico-sanitarie».

4.32

BARBATO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. È consentito l'esercizio dell'attività di somministrazione nell'osservanza delle disposizioni normative vigenti e sempre che sussistano strutture adeguate. Ove non sussistano, è comunque consentito il consumo immediato dei prodotti di produzione propria, fatta salva l'osservanza delle condizioni igienico-sanitarie».

4.35

RUBINATO, MORGANDO, PETERLINI, PINZGER

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. È consentito l'esercizio dell'attività di somministrazione nell'osservanza delle disposizioni normative vigenti e sempre che sussistano strutture adeguate. Ove non sussistano, è comunque consentito il consumo immediato dei prodotti di produzione propria, fatta salva l'osservanza delle condizioni igienico-sanitarie».

Art. 5.

5.2

SCHIFANI, TOMASSINI, BIANCONI, CARRARA, COLLI, GHIGO, LORUSSO, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CASOLI, CENTARO, CICOLANI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALÌ, DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI Giulio, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PASTORE, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (*Interventi urgenti nel campo della distribuzione dei farmaci*). – 1. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *d*), *e*) ed *j*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché le strutture commerciali esistenti lungo le autostrade (autogrill), le stazioni ferroviarie e gli aeroporti possono vendere al pubblico farmaci da banco (OTC)

e di automedicazione dei quali sia prevista la possibilità di esposizione al pubblico, di acquisto in modalità «self-service» e di effettuare comunicazione pubblicitaria.

2. La vendita dei farmaci di cui al comma 1. è consentita durante il normale orario di apertura dell'esercizio commerciale, limitatamente ad un elenco di farmaci predisposto annualmente dalla Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) entro il 30 settembre e con vigenza dal 1° gennaio dell'anno Successivo. Sono vietati i concorsi, le operazioni a premio, le vendite sotto costo ed ogni forma di promozione che incentivi l'utilizzo del farmaco; è altresì vietato differenziare il prezzo a seconda del cliente, inserendo i farmaci in azioni commerciali indirizzate a particolari categorie, come ad esempio i soci nel caso di alcune tipologie di esercizio commerciale, oppure i portatori di particolari "carte fedeltà".

3. I criteri adottati da AIFA per la stesura della lista di prodotti vendibili liberamente ovunque devono escludere i farmaci che per la loro forma farmaceutica, per il contenuto in principio attivo, per il dosaggio della singola unità posologica, per il numero di unità posologiche contenute in una singola confezione o per la somma di questi fattori possano con portare rischi nella loro utilizzazione o per i quali le norme vigenti abbiano introdotto limitazioni all'utilizzo per determinate categorie di persone o per classi di età.

4. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 105 del decreto legislativo 24.04.2006, n. 219, è aggiunto il seguente periodo: "Dall'obbligo di chi commercia all'ingrosso farmaci di detenere almeno il 90 per cento delle specialità in commercio, sono esclusi i farmaci di cui al comma 1., dei quali sia prevista la libera vendita e dei quali sia consentita la pubblicità".

5. Il comma 1) dell'articolo 7 della legge 08.11.1991, n. 362, è così sostituito:

"La titolarità dell'esercizio della farmacia privata è riservata a persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti ed a società tra farmacisti. Sono fatti salvi i diritti delle società di persone e delle società cooperative a responsabilità limitata che gestiscono farmacie da una data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge".

Il comma 2) dello stesso articolo è così sostituito:

"Le società di cui al comma 1) possono gestire un numero massimo di tre farmacie. Sono soci della società farmacisti iscritti all'Albo di una delle province della regione in cui ha sede la società, in possesso del requisito dell'idoneità professionale prevista dall'articolo 12 della legge 02.04.1968, n. 475 e successive modificazioni".

Al comma 1, lettera *a*), dell'articolo 8 della medesima legge è soppressa la parola: " distribuzione".

6. Sono abrogati i commi 5), 6) e 7) dell'art. 7 della legge 08.11.1991, n. 362.

Dal comma 9), del medesimo articolo vengono eliminate tutte le frasi successive alla parola "acquisizione".

7. All'articolo 100 del decreto legislativo 24.04.2006 il testo del comma 2) è sostituito dal seguente:

«2. Le attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali e quella di fornitura al pubblico di medicinali in farmacia sono tra loro incompatibili se svolte dal medesimo soggetto imprenditoriale; tali attività sono incompatibili tra loro anche se svolte da società formalmente differenti, ma riconducibili ad uno stesso gruppo economico od imprenditoriale».

5.4

BARBATO

Al comma 1 sostituire le parole «di cui all'articolo 9-bis» fino a: «prescrizione medica» con le seguenti: «di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c-bis) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall'articolo 1, comma 166, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

Conseguentemente:

– al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge sopprimere, dopo le parole: «apposito reparto,» le parole: «con l'assistenza di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine.»;

– al comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge aggiungere, dopo le parole: «confezione del farmaco», le parole: «senza obbligo di prescrizione»;

– all'articolo 5 del decreto-legge, dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:

«3-bis: L'Agenzia Italiana del Farmaco riclassifica i medicinali di automedicazione che, per le loro caratteristiche e le cautele d'uso richieste, devono essere dispensati dal farmacista in farmacia, e stabilisce eventuali modifiche di confezionamento, anche riferite a un numero ridotto di unità posologiche, al fine di consentirne la vendita negli esercizi commerciali di cui al comma 1».

5.5

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GABANA

Al comma 1 le parole da: «di cui all'articolo 9-bis» fino a: «prescrizione medica» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c-bis) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall'articolo 1, comma 166, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

Conseguentemente:

– al comma 2 sono soppresses le parole «con l’assistenza di uno o più farmacisti abilitati all’esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine»;

– al comma 3, dopo le parole «sul prezzo» aggiungere le seguenti: «dei farmaci senza obbligo di prescrizione medica».

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L’Agenzia Italiana del Farmaco classifica come medicinali senza obbligo di prescrizione (SOP) i medicinali di automedicazione che, per le loro caratteristiche e le cautele d’uso richieste, devono essere dispensati dal farmacista in farmacia e stabilisce le modifiche di confezionamento, anche riferite a un numero ridotto di unità posologiche, necessarie al fine di consentire la vendita dei medicinali di automedicazione negli esercizi commerciali di cui al comma 1».

5.6

CURSI, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 1 sostituire le parole da: «di cui all’articolo 9-bis» fino a: «prescrizione medica» con le seguenti: «di cui all’articolo 8, comma 10, letto c-bis) della legge 24 dicembre 1993 n. 537, come modificato dall’articolo 1, comma 166, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

Conseguentemente: al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «con l’assistenza di uno o più farmacisti abilitati all’esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine.»;

al comma 3, dopo le parole «confezione del farmaco» aggiungere le seguenti: «senza obbligo di prescrizione».

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:

«3-bis. L’agenzia italiana del farmaco riclassifica i medicinali di automedicazione che, per le loro caratteristiche e le cautele d’uso richieste, devono essere dispensati dal farmacista in farmacia, e stabilisce eventuali modifiche di confezionamento, anche riferite ad un numero ridotto di unità posologiche, al fine di consentirne la vendita negli esercizi commerciali di cui al comma 1».

5.7

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Al comma 1 sostituire le parole da: «di cui all'articolo 9 bis» fino a: «prescrizione medica» con le seguenti: «di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c-bis) della legge 24 dicembre 1993, n. 537,».

Conseguentemente:

- al comma 2 sopprimere le parole: «con l'assistenza di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine.»;
- al comma 3 aggiungere dopo le parole: «confezione del farmaco» le seguenti parole: «senza obbligo di prescrizione».

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. L'Agenzia Italiana del Farmaco riclassifica i medicinali di automedicazione che, per le loro caratteristiche e le cautele d'uso richieste, devono essere dispensati dal farmacista in farmacia, e stabilisce eventuali modifiche di confezionamento, anche riferite a un numero ridotto di unità posologiche, al fine di consentirne la vendita negli esercizi commerciali di cui al comma 1».

5.9

THALER AUSSERHOFER, PERRIN, PETERLINI, PINZGER

Al comma 1, le parole da: «di cui all'articolo 9-bis» fino a: «prescrizione medica» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c-bis) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall'articolo 1, comma 166, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

5.600

FORMISANO

Al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 9-bis» fino a: «prescrizione medica» sono sostituite dalle seguenti: «.. di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c-bis) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall'articolo 1, comma 166, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

5.1000

LA COMMISSIONE

Al comma 1, dopo le parole: «a prescrizione medica» inserire le seguenti: «previa comunicazione al Ministero della salute e alla Regione in cui ha sede l'esercizio e».

5.14

TONINI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La vendita di cui al comma 1 è consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale, in una parte della superficie ben definita e distinta dagli altri reparti, con l'assistenza di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine. Sono, comunque, vietati il *self service*, i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci.».

5.601

FORMISANO

Al comma 2, sono soppresse le parole: «...con l'assistenza di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine».

5.2000

LA COMMISSIONE

Al comma 2 le parole: «con l'assistenza» sono sostituite dalle seguenti: «alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente».

5.17

BOSONE, RUBINATO, ROSSI Paolo, PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Al comma 2, dopo la parola: «assistenza» inserire la seguente: «continuativa».

5.602

THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, PINZGER, RUBINATO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nella provincia autonoma di Bolzano i farmacisti abilitati di cui al comma 2 devono essere muniti dall’attestato di bilinguismo».

5.603

FORMISANO

Al comma 3, dopo le parole: «sul prezzo» aggiungere le seguenti: «dei farmaci senza obbligo di prescrizione medica».

5.3000

LA COMMISSIONE

Al comma 3 dopo le parole: «sulla confezione del farmaco» sono inserite le seguenti: «rientrante nelle categorie di cui al comma 1».

5.26

BOSONE, MONTALBANO, BODINI, RUBINATO, PETERLINI, PINZGER

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:

«3-bis. Il Ministro della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, riclassifica i medicinali senza obbligo di prescrizione e i medicinali di automedicazione che, per le loro caratteristiche e le cautele d’uso richieste, devono essere dispensati dal farmacista in farmacia, e stabilisce eventuali modifiche di confezionamento, anche riferite a un numero ridotto di unità posologiche, al fine di consentirne la vendita negli esercizi commerciali di cui al comma 1».

5.27

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, MOLINARI, MONTALBANO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Nella Provincia di Bolzano è fatta salva la vigente normativa in materia di bilinguismo e di uso della lingua italiana e tedesca per le etichette e gli stampati illustrativi delle specialità medicinali e dei preparati galenici come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1985, n. 575».

5.604

FORMISANO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. L’Agenzia Italiana del farmaco classifica come medicinali senza obbligo di prescrizione (SOP) i medicinali di automedicazione che, per le loro caratteristiche e le cautele d’uso richieste, devono essere dispensati dal farmacista in farmacia e stabilisce le modifiche di confezionamento, anche riferite a un numero ridotto di unità posologiche, necessarie al fine di consentire la vendita dei medicinali di automedicazione negli esercizi commerciali di cui al comma 1».

5.28

MONACELLI, CICCANTI, FORTE

Dopo il comma 3 aggiungere:

«3-bis. L’Agenzia Italiana del farmaco classifica come medicinali senza obbligo di prescrizione (SOP) i medicinali di automedicazione che, per le loro caratteristiche e le cautele d’uso richieste, devono essere dispensati dal farmacista in farmacia e stabilisce le modifiche di confezionamento, anche riferite a un numero ridotto di unità posologiche».

5.31

SCARABOSIO

Sopprimere il comma 5.

5.32

VITALI, BODINI, ENRIQUES

Sostituire i commi 5, 6 e 7 con i seguenti:

«5. Alla legge 8 novembre 1991, n. 362, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7:

1) i commi 1,2,3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"1. La titolarità dell'esercizio delle farmacie private è riservata a persone fisiche, a società di persone, di capitali e a società cooperative.

2. Le società di cui al comma 1 hanno per oggetto esclusivo la gestione di farmacie e di attività ad essa strumentali, connesse e complementari.

3. La direzione delle farmacie private è, in ogni caso, affidata ad un farmacista abilitato all'esercizio della professione ed iscritto al relativo ordine, che ne è responsabile.

4. I direttori di farmacie private, qualora si verificano a loro carico le condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, sono temporaneamente sostituiti da altri farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine.";

2) al comma 8 sono soppresse le seguenti parole: "salvo quanto previsto ai commi 9 e 10";

3) i commi 11, 12 e 14 sono abrogati;

b) all'articolo 8:

1) al comma 1, il capoverso e la lettera a) sono sostituiti dai seguenti:

«1. La titolarità dell'esercizio delle farmacie private di cui all'articolo 7, è incompatibile:

a) con qualsiasi altra attività esplicata nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco.»;

2) al comma 1, la lettera b) è abrogata;

3) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Le società per la gestione di farmacie comunali, anche se costituite prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono esercitare o continuare a esercitare tale attività anche se svolgono direttamente l'attività di distribuzione e di intermediazione del farmaco ovvero se alle stesse partecipano imprese che, in base allo statuto, svolgono o possono svolgere le dette attività.

1-ter. I farmacisti titolari di farmacie private possono esercitare o continuare a esercitare tali farmacie pur essendo soci, anche prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di società di capitali o di società cooperative, che svolgono le attività di distribuzione e di intermediazione del farmaco».

6. Sono abrogati i commi 5, 6, 7, e 10 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, nonché i commi 2 e 3 dell'articolo 112 del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265.

7. All'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, il comma 2 è soppresso».

5.605

BARBATO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al comma 5 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275, le parole: "della provincia in cui ha sede la farmacia di cui è titolare." sono abrogate».

5.35

SCARABOSIO

Sopprimere il comma 6.

5.4000

LA COMMISSIONE

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Sono abrogati i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362».

Dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. I commi 9 e 10 dell'articolo 7, della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono sostituiti dai seguenti:

«9. A seguito di acquisto a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa cede la quota di partecipazione nel termine di due anni dall'acquisto medesimo.

10. Il termine di cui al comma 9 si applica anche alla vendita della farmacia privata da parte degli aventi causa ai sensi del dodicesimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni».

5.36

BOSONE, RUBINATO, ROSSI Paolo, PETERLINI, PINZGER, FERRANTE

Il comma 6 è sostituito dai seguenti:

«6. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è sostituito dal seguente:

"5. Ciascuna società di cui al comma 1 può essere titolare dell'esercizio di non più di tre farmacie".

"6-bis. Sono abrogati i commi 6 e 7 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

6-ter. Il comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è sostituito dal seguente:

"9. A seguito di acquisizione a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa deve cedere la partecipazione nel termine di tre anni dalla acquisizione. Nel caso in cui gli aventi causa siano più d'uno, essi provvedono alla nomina di un rappresentante comune nei rapporti con la società. In caso di conflitto tra gli aventi causa, il tribunale competente per territorio provvede alla nomina di un curatore preposto alla gestione della partecipazione. In caso di mancata ottemperanza al disposto del presente comma, il socio avente causa perde i diritti connessi alla partecipazione"».

5.37

BARBATO

Il comma 6 è sostituito con i seguenti:

«6. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è sostituito dal seguente:

"5. Ciascuna società di cui al comma 1 può essere titolare dell'esercizio di non più di quattro farmacie".

6-bis. Sono abrogati i commi 6 e 7 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

6-ter. Il comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è sostituito dal seguente:

"9. A seguito di acquisizione a titolo di successione di una partecipazione in un società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa deve cedere la partecipazione nel termine di tre anni dall'acquisizione. Nel caso in cui gli aventi causa siano più d'uno, essi provvedono alla nomina di un rappresentante comune nei rapporti con la società. In caso di conflitto tra gli aventi causa, il tribunale competente per territorio provvede alla nomina

di un curatore preposto alla gestione della partecipazione. In caso di mancata ottemperanza al disposto del presente comma, il socio avente causa perde i diritti connessi alla partecipazione"».

5.40

CURSI, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è sostituito dal seguente:

"5. Ciascuna società di cui al comma 1 può essere titolare dell'esercizio di non più di quattro farmacie".

6-bis. Sono abrogati i commi 6 e 7 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

6-ter. Il comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è sostituito dal seguente:

«9. A seguito di acquisizione a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa deve cedere la partecipazione nel termine di tre anni dall'acquisizione. Nel caso in cui gli aventi causa siano più di uno, essi provvedono alla nomina di un rappresentante comune nei rapporti con la società. In caso di conflitto tra gli aventi causa, il tribunale competente per territorio provvede alla nomina di un curatore preposto alla gestione della partecipazione. In caso di mancata ottemperanza al disposto del presente comma, il socio avente causa perde i diritti connessi alla partecipazione"».

5.41

THALER AUSSERHOFER, PERRIN, PETERLINI, PINZGER

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

'5. Ciascuna società di cui al comma 1 può essere titolare dell'esercizio di non più di quattro farmacie.';

b) i commi 6 e 7 sono abrogati;

c) il comma 9 è sostituito dal seguente:

'9. A seguito di acquisizione a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti

di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa deve cedere la partecipazione nel termine di tre anni dall'acquisizione. Nel caso in cui gli aventi causa siano più di uno essi provvedono alla nomina di un rappresentante comune nei rapporti con la società. In caso di conflitto tra gli aventi causa, il tribunale competente per territorio provvede alla nomina di un curatore preposto alla gestione della partecipazione. In caso di mancata ottemperanza al disposto del presente comma, il socio avente causa perde i diritti connessi alla partecipazione."».

5.606

FORMISANO

Il comma 6 è sostituito dai seguenti:

«6. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è sostituito dal seguente:

"5. Ciascuna società di cui al comma 1 può essere titolare dell'esercizio di non più di quattro farmacie.";

6-bis. Sono abrogati i commi 6 e 7 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

6-ter. Il comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è sostituito dal seguente:

"9. A seguito di acquisizione a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa deve cedere la partecipazione nel termine di tre anni dall'acquisizione. Nel caso in cui gli aventi causa siano più di uno essi provvedono alla nomina di un rappresentante comune nei rapporti con la società. In caso di conflitto tra gli aventi causa, il tribunale competente per territorio provvede alla nomina di un curatore preposto alla gestione della partecipazione. In caso di mancata ottemperanza al disposto del presente comma, il socio avente causa perde i diritti connessi alla partecipazione."».

5.43

THALER AUSSERHOFER, PERRIN, PETERLINI, PINZGER

Al comma 6, sopprimere la parola: «5».

Conseguentemente, dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. il comma 5 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 è sostituito dal seguente:

"5. Ciascuna società di cui al comma 1 può essere titolare dell'esercizio di non più di quattro farmacie."».

5.607

FORMISANO

Al comma 6 sopprimere la parola: «5», conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è sostituito dal seguente:

"5. Ciascuna società di cui al comma 1 può essere titolare dell'esercizio di non più di 4 farmacie"».

5.48

THALER AUSSERHOFER, PERRIN, PETERLINI, PINZGER

Al comma 6, sopprimere le parole: «9 e 10».

Conseguentemente, dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. il comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 è sostituito dal seguente:

"9. A seguito di acquisizione a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa deve cedere la partecipazione nel termine di tre anni dall'acquisizione. Nel caso in cui gli aventi causa siano più di uno essi provvedono alla nomina di un rappresentante comune nei rapporti con la società. In caso di conflitto tra gli aventi causa, il tribunale competente per territorio provvede alla nomina di un curatore preposto alla gestione della partecipazione. In caso di mancata ottemperanza al disposto del presente comma, il socio avente causa perde i diritti connessi alla partecipazione"».

5.608

FORMISANO

Al comma 6 sopprimere le parole: «9» e «10», conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è sostituito dal seguente:

«9. A seguito di acquisizione a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa deve cedere la partecipazione nel termine di tre anni dalla acquisizione. Nel caso in cui gli aventi causa siano più di uno, essi provvedono alla nomina di un rappresentante comune nei rapporti con la società. In caso di conflitto tra gli aventi causa, il tribunale competente per territorio provvede alla nomina di un curatore preposto alla gestione della partecipazione. In caso di mancata ottemperanza al disposto del presente comma, il socio avente causa perde i diritti connessi alla partecipazione».

5.420

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è inserito il seguente:

"4-bis. Ciascuna delle società di cui al comma 1 può essere titolare dell'esercizio di non più di quattro farmacie ubicate nella provincia dove ha sede legale"».

5.609

BARBATO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Le rimanenti norme dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, si applicano anche alle farmacie gestite da persone fisiche. È abrogata ogni disposizione con queste incompatibile».

5.54

SCARABOSIO

Sopprimere il comma 7.

5.5000

LA COMMISSIONE

Il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il comma 2 dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 è abrogato».

5.59

RAME

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. È abrogato il punto 5, del comma 3 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 371».

ORDINI DEL GIORNO

G5.100

RUBINATO, BOSONE, PETERLINI, PINZGER

Il Senato, in relazione alle previsioni dell'articolo 5,

impegna il Governo:

ed in particolare il Ministero per la salute, a valutare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'opportunità di classificare come medicinali senza obbligo di prescrizione (SOP) i medicinali di automedicazione che, per le loro caratteristiche e le cautele d'uso richieste, devono essere dispensati dal farmacista in farmacia, e altresì l'opportunità di stabilire le modifiche di confezionamento, anche riferite a un numero ridotto di unità posologiche, opportune al fine di consentire la vendita dei medicinali di automedicazione negli esercizi commerciali di cui al comma 1 dell'articolo 5.

G5.101

EMPRIN, ALBONETTI, TECCE, ALFONZI, ALLOCCA

Il Senato,

in sede di discussione dell'atto Senato 741 recante la conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, concernente il rilancio economico e sociale, il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto dell'evasione fiscale,

- relazione agli interventi attuati con l'articolo 5 del provvedimento, relativo alla distribuzione dei farmaci, finalizzati ad incentivare l'utilizzo dei farmaci generici e stimolare la concorrenza fra distributori al dettaglio;

- in considerazione dell'effetto derivante dalla citata normativa, che determinerà un rilevante incremento nella distribuzione dei farmaci generici presso esercizi commerciali diversi dalle farmacie con il conseguente possibile aumento del consumo dei prodotti da banco;

- in considerazione della necessità di giungere ad una razionalizzazione dei costi dei prodotti farmaceutici e quindi di adeguare progressivamente la durata della copertura brevettuale complementare a quella prevista dalla normativa comunitaria in maniera da correggere una anomalia nel mercato farmaceutico italiano relativamente all'eccessiva durata della tutela brevettuale dei farmaci che danneggia i cittadini e pone un aggravio per la contabilità pubblica, ostacolando l'espansione del mercato dei farmaci generici (notevolmente meno costosi delle specialità farmaceutiche coperte da brevetto);

impegna il Governo:

ad adottare un provvedimento finalizzato ad adeguare progressivamente la durata della copertura brevettuale complementare a quella prevista dalla normativa comunitaria, attuando le disposizioni di cui alla legge 19 ottobre 1991, n. 349, ed al regolamento (CEE) n. 1768/1992 del Consiglio, del 18 giugno 1992, attraverso una riduzione della «protezione complementare» pari ad un anno nel 2006 e a due anni per ogni anno solare, a partire dal 1° gennaio 2007, fino al completo allineamento alla normativa europea. A tal fine consentendo alle aziende che intendono produrre specialità farmaceutiche al di fuori della copertura brevettuale di avviare la procedura di registrazione del prodotto contenente il principio attivo in anticipo di un anno rispetto alla scadenza della copertura brevettuale complementare del principio attivo stesso.

G5.102

EMPRIN, ALLOCCA, TECCE, ALBONETTI, ALFONZI

Il Senato,

in sede di discussione dell'atto Senato 741 recante la conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, concernente il rilancio economico e sociale, il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto dell'evasione fiscale,

in relazione a quanto previsto dall'articolo 5 relativo alla distribuzione dei farmaci, al fine di provvedere, in seguito ad una più vasta diffusione sul mercato di prodotti farmaceutici, alla migliore informazione possibile a tutela della salute pubblica,

impegna il Governo:

a realizzare, di intesa con le regioni, una adeguata campagna informativa finalizzata ad informare i cittadini sul migliore uso dei farmaci di automedicazione nella cura delle patologie minori, della quale riferirà alle competenti commissioni parlamentari entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente provvedimento.

G5.200

LA COMMISSIONE

La 5^a Commissione permanente del Senato, in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante «disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale»,

impegna il Governo:

a verificare la possibilità che, in occasione dell'approvazione della legge finanziaria per il 2007, siano praticabili gli interventi di seguito elencati:

a) alle farmacie con fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale non superiore ad euro 260.000 al netto dell'IVA, non si applica la percentuale di sconto prevista dall'articolo 1, comma 40, legge 23 dicembre 1996, n. 662 (misure di razionalizzazione della finanza pubblica);

b) alle farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, con fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale non superiore ad euro 390.000 al netto dell'IVA, non si applica la percentuale di sconto prevista dall'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

c) alle farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, con fatturato annuo in

regime di Servizio sanitario nazionale compreso tra euro 390.000 al netto dell'IVA ed euro 750.000, si applica la percentuale di sconto ex articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, pari al 2 per cento;

d) alle farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, con fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale compreso tra euro 750.000 superiore al netto dell'IVA ed euro 1.000.000, si applica la percentuale di sconto ex articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, pari al 4 per cento;

e) al comma 40 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 è abrogato il seguente periodo: «Per le farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modificazioni, con fatturato non superiore a lire 750.000.000, restano in vigore le quote di sconto di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

EMENDAMENTI

Art. 5.

5.0.1

POLLEDRI, FRANCO Paolo, GABANA

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Alle farmacie con fatturato annuo in regime di Servizio Sanitario Nazionale non superiore ad Euro 260.000 al netto dell'IVA non si applica la percentuale di sconto prevista dall'art. 1, comma 40, legge 23 dicembre 1996 n. 662 (misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

2. Alle farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza ai sensi dell'art. 2, legge 8 marzo 1968, n. 221 con fatturato annuo in regime di Servizio Sanitario Nazionale non superiore ad euro 390.000 al netto dell'IVA, non si applica la percentuale di sconto prevista dall'art. 1 comma 40 legge 23 dicembre 1996 n. 662.

3. Alle farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza ai sensi dell'art. 2 legge 8 marzo 1968 n. 221, con fatturato annuo in regime di Servizio Sanitario Nazionale compreso tra euro 390.000 al netto dell'IVA e 750.000, si applica la percentuale di sconto ex art. 1 comma 40 legge 23 dicembre 1996 n. 662, pari al 2%.

4. Alle farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza ai sensi dell'art. 2 legge 8 marzo 1968 n. 221, con fatturato annuo in regime di Servizio Sanitario Nazionale compreso fra euro 750.000 superiore al netto dell'IVA ed euro 1.000.000, si applica la percentuale di sconto ex art. 1 comma 40, legge 23 dicembre 1996 n. 662, pari al 4%.

5. Al comma 40 dell'art. 1 legge 662 del 1996 è abrogato il seguente periodo: «Per le farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza ai sensi dell'art. 2 legge 8 marzo 1968 n. 221 e successive modificazioni, con fatturato non superiore a lire 750.000.000, restano in vigore le quote di sconto di cui all'art. 2, comma 1 della legge 28 dicembre 1995 n. 549».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 16.

Art. 6.

6.2

SCARABOSIO

Sopprimere l'articolo.

6.1000

LA COMMISSIONE

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6. – (*Interventi per il potenziamento del servizio di taxi*). – 1. Al fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento dei livelli essenziali di offerta del servizio taxi necessari all'esercizio del diritto degli utenti alla mobilità, in conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché la funzionalità e l'efficienza del medesimo servizio adeguati ai fini della mobilità urbana ai sensi degli articoli 43, 49, 81, 82 ed 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea e degli articoli 3,11, 16, 32, 41 e 117, comma secondo, lettere *e*) ed *m*) della Costituzione, i comuni, sentite le commissioni consultive di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ove funzionanti, o analogo organo partecipativo, possono:

a) disporre turnazioni integrative in aggiunta a quelle ordinarie, individuando idonee forme di controllo sistematico circa l'effettivo svolgimento del servizio nei turni dichiarati. Per l'espletamento del servizio integrativo di cui alla presente lettera, i titolari di licenza si avvalgono, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, di sostituti alla guida in possesso dei requisiti stabiliti all'articolo 6 della medesima legge. I sostituti alla guida devono espletare l'attività in conformità alla vigente normativa ed il titolo di lavoro deve essere trasmesso al comune almeno il giorno precedente all'avvio del servizio;

b) bandire concorsi straordinari in conformità alla vigente programmazione numerica, ovvero in deroga ove la programmazione numerica manchi o non sia ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello di offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della medesima legge, fissando, in caso di titolo oneroso, il relativo importo ed individuando, in caso di eccedenza delle domande, uno o più criteri selettivi di valutazione automatica o immediata, che as-

sicurino la conclusione della procedura in tempi celeri. I proventi derivanti sono ripartiti in misura non inferiore all'80 per cento tra i titolari di licenza di taxi del medesimo comune; la restante parte degli introiti può essere utilizzata dal comune per il finanziamento di iniziative volte al controllo e al miglioramento della qualità degli autoservizi pubblici non di linea e alla sicurezza dei conducenti e dei passeggeri, anche mediante l'impiego di tecnologie satellitari;

c) prevedere il rilascio ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 ed in prevalenza ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere *b)* e *c)*, della medesima legge, di titoli autorizzatori temporanei o stagionali, non cedibili, per fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della domanda e in numero proporzionato alle esigenze dell'utenza;

d) prevedere in via sperimentale l'attribuzione, prevalentemente a favore di soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere *b)* e *c)* della medesima legge, della possibilità di utilizzare veicoli sostitutivi ed aggiuntivi, per l'espletamento di servizi diretti a specifiche categorie di utenti. In tal caso, l'attività dei sostituti alla guida deve svolgersi secondo quanto previsto dalla lettera *a)*;

e) prevedere in via sperimentale forme innovative di servizio all'utenza, con obblighi di servizio e tariffe differenziati, rilasciando a tal fine apposite autorizzazioni ai titolari di licenza del servizio di taxi o ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere *b)* e *c)*, della medesima legge;

f) prevedere la possibilità degli utenti di avvalersi di tariffe predefinite dal comune per percorsi prestabiliti;

g) istituire un comitato permanente di monitoraggio del servizio di taxi al fine di favorire la regolarità e l'efficienza dell'espletamento del servizio e di orientare costantemente le modalità di svolgimento del servizio stesso alla domanda effettiva, composto da funzionari comunali competenti in materia di mobilità e di trasporto pubblico e da rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, degli operatori di radiotaxi e delle associazioni degli utenti.

2. Sono fatti salvi il conferimento di nuove licenze secondo la vigente programmazione numerica ed il divieto di cumulo di più licenze al medesimo intestatario, ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e della disciplina adottata dalle regioni».

6.8

STRACQUADANIO, CUTRUFO, ROTONDI

Al comma 1, primo periodo, sono soppresse le parole: «e 2», conseguentemente al comma 2, quarto periodo sono soppresse le parole: «ovvero avvalersi di conducenti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6, il cui

contratto di lavoro subordinato deve essere trasmesso all'amministrazione vigilante entro le ore 24 del giorno precedente il servizio».

Art. 7.

7.1

SCHIFANI, PASTORE, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CENTARO, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALÌ, DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI Giulio, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONI

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

«1. L'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di diritti di garanzia sui veicoli è effettuata dai dirigenti del comune di residenza del venditore, ai sensi dell'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dai funzionari di cancelleria in servizio presso gli uffici giudiziari appartenenti al distretto di corte d'appello di residenza del venditore, dai funzionari degli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché dai funzionari del pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia (ACI) o dai titolari delle agenzie automobilistiche autorizzate ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, presso le quali è stato attivato lo sportello telematico dell'automobilista di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, gratuitamente, o da un notaio iscritto all'albo.

2. Il comma 391 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato».

7.1000

LA COMMISSIONE

1. Al comma 1 dopo le parole: «l'autenticazione» sono inserite le seguenti: «della sottoscrizione».

7.2

MANZIONE

All'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: «beni mobili registrati» con le seguenti: «veicoli».

7.8

THALER AUSSERHOFER, PERRIN, PETERLINI, PINZGER

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. I soggetti che hanno ricevuto o autenticato gli atti di cui al comma 1, hanno l'obbligo di trascrivere gli stessi presso il Pubblico registro automobilistico nel più breve tempo possibile.

2-ter. All'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"c-bis) presso ogni notaio o studio notarile associato e presso ogni associazione tra notai del distretto, costituita per regolamentare il servizio inerente l'autenticazione di atti relativi ad autoveicoli e simili"».

7.9

MANZIONE

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. I soggetti che hanno ricevuto o autenticato gli atti di cui al primo comma, hanno l'obbligo di trascrivere gli stessi presso il Pubblico registro automobilistico nel più breve Tempo possibile.

2-ter. All'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera:

d) presso ogni notaio o studio notarile associato e presso ogni associazione tra notai del distretto costituita per regolamentare il servizio inerente l'autenticazione di atti relativi ad autoveicoli e simili».

7.10

SCHIFANI, VENTUCCI, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CENTARO, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALÌ, DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI Giulio, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per l'offerta di contratti relativi all'assicurazione r.c. auto, l'intermediario deve rilasciare preventiva informazione al consumatore sulle provvigioni riconosciutegli dall'impresa o, distintamente, dalle imprese per conto di cui opera. L'informazione deve essere affissa nei locali in cui l'intermediario opera e deve risultare nella documentazione rilasciata al contraente».

Art. 8.

8.6

PETERLINI, PINZGER

Al primo comma, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «dal 1° gennaio 2009».

8.1000

LA COMMISSIONE

Al comma 1 dopo le parole: «prezzi minimi o di sconti massimi per l'offerta» inserire le seguenti: «ai consumatori».

8.9

RUBINATO, PETERLINI, PINZGER

Al comma 1, sopprimere le parole: «relative all'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto».

Conseguentemente:

- al comma 2, sopprimere le parole «relativi al ramo responsabilità civile auto»;
 - al comma 3, sopprimere le parole «relativamente all'assicurazione obbligatoria per responsabilità civile auto»;
 - sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Clausole anti-concorrenziali in tema di assicurazioni».
-

8.11

RUBINATO, PETERLINI, PINZGER

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2008» con le seguenti: «1° gennaio 2007».

8.13

PETERLINI, PINZGER

Al comma 2 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Per i rapporti di agenzia che contengano le clausole di cui sopra, le parti attivano una procedura, che deve concludersi entro il 31 dicembre 2007, per la rinegoziazione dei rapporti stessi relativamente all'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto. Qualora, a tale scadenza, le parti non abbiano raggiunto un accordo, il rapporto agenziale, relativamente all'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto, si risolve di diritto senza preavviso. In quest'ultimo caso, agli agenti spettano le indennità di risoluzione previste dagli articoli da 25 a 27 dell'Accordo nazionale agenti».

8.16

PETERLINI, PINZGER

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per l'offerta di contratti relativi all'assicurazione r.c. auto, l'intermediario deve rilasciare preventiva informazione al consumatore

sulle provvigioni riconosciute gli dall'impresa o, distintamente, dalle imprese per conto di cui opera. L'informazione deve essere affissa nei locali in cui l'intermediario opera e deve risultare nella documentazione rilasciata al contraente».

8.2000

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 131 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. I preventivi e le polizze indicano, in modo evidenziato, il premio di tariffa, la provvigione dell'intermediario, nonché lo sconto complessivamente riconosciuto al sottoscrittore del contratto.

2-*ter*. Per l'offerta di contratti relativi all'assicurazione r.c. auto, l'intermediario deve rilasciare preventiva informazione al consumatore sulle provvigioni riconosciutegli dall'impresa o, distintamente, dalle imprese per conto di cui opera. L'informazione deve essere affissa nei locali in cui l'intermediario opera e deve risultare nella documentazione rilasciata al contraente».

ORDINE DEL GIORNO

G8.100

RUBINATO, BOSONE, PETERLINI, PINZGER

Il Senato, considerata la finalità dell'articolo 8 di avviare il processo di liberalizzazione del settore assicurativo,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di proseguire nell'azione volta a stimolare la concorrenza del settore assicurativo a favore dei consumatori, estendendo quanto prima le clausole introdotte con la norma in esame anche nei settori assicurativi diversi dalla r.c. auto.

EMENDAMENTI

Art. 8.

8.0.600

STRACQUADANIO, CUTRUFO, ROTONDI

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 117 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma terzo aggiungere i seguenti:

"4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli intermediari iscritti alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera *b*), in quanto aderenti al Fondo di Garanzia di cui all'articolo 115.

5. Le norme di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 118 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono abrogate"».

Art. 9.

9.4-bis

LA COMMISSIONE

Al capoverso «2-quinquies», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ai gestori del servizio di telefonia».

Art. 10.

10.1000/1

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, PONTONE

All'emendamento 10.1000, capoverso art. 118, comma 1, sopprimere le parole: «qualora sussista un giustificato motivo» e conseguentemente, al comma 2 dopo le parole: «contrattuali», aggiungere le parole: «, se comportante maggiori oneri o costi o trattamento deteriore o meno favorevole per il cliente,» e ancora conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche nel caso in cui le modifiche sono determinate da giustificato motivo, ma in tale caso i termini nelle stesse indicati sono rispettivamente di cinque e dieci giorni».

10.1000

LA COMMISSIONE

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

«Art. 10. – (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali). – 1. L'articolo 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

"Art. 118. – (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali). – 1. Nei contratti di durata può essere convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1341, comma 2, del codice civile.

2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente, secondo modalità, contenenti in modo evidenziato: "Proposta di modifica unilaterale del contratto" con preavviso minimo di trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda dal contratto entro 60 giorni. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.

4. Le variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio ai clienti.

5. In ogni caso il cliente ha facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura».

ORDINE DEL GIORNO

G10.100

ALBONETTI, TECCE, ALLOCCA, ALFONZI, NARDINI, BONADONNA

Il Senato,

in sede di discussione dell'Atto Senato n. 741 recante la conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, concernente il rilancio economico e sociale, il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto dell'evasione fiascale,

in relazione a quanto stabilito dall'articolo 10 relativo alle condizioni contrattuali nel sistema bancario;

in considerazione della necessità di razionalizzare il sistema della variazione dei tassi di interesse applicati dalle banche a tutela dei consumatori;

in considerazione che, nonostante le ripetute sentenze della Cassazione e della Magistratura ordinaria, le Banche continuano a peserguire i debitori chiedendo il pagamento di montanti debitori gonfiati dall'anatocismo, cioè dalla ricapitalizzazione trimestrale degli interessi, ritenuta illegittima dalla recente giurisprudenza, rendendo così impossibile al creditore soddisfare il debito e costituendo un precedente arbitrario, estorivo e foriero di gravi drammi in chi, per effetto di questa pretesa, perde la casa, i beni sottoposti a sequestro giudiziario.

Impegna il Governo:

a prevedere una moratoria di 6 mesi che sospende tutte le esecuzioni promosse per crediti che non siano stati depurati dall'anatocismo, in modo da rinnovare gli atti di precetto sulla base di nuovi conteggi, affinché il debitore possa essere chiamato a rispondere di importi legittimamente calcolati e pretesi, e non per gli importi vessatori ed estorvisi pretesi dalle Banche o dai loro concessionari, attirati dalla comoda speculazione offerta loro con la forza degli ufficiali giudiziari. Chiediamo quindi di sospendere le azioni esecutive per sei mesi e rinnovare gli atti di precetto sulla base del nuovo conteggio.

EMENDAMENTI

Art. 11.

11.600

VILLONE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Sono soppresse le commissioni istituite dall'articolo 8 della legge 3 maggio 1985, n. 204. Le relative funzioni sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico».

Art. 12.

12.3-bis.

LA COMMISSIONE

Al comma 2, aggiungere infine: «nel rispetto delle normative vigente in tema di riservatezza del trattamento dei dati personali».

12.6

BARBOLINI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Al comma 132 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, dopo le parole: "dipendenti comunali" sono aggiunte le parole: ", di società partecipate del Comune aventi ad oggetto la gestione della viabilità e della sosta".

2-ter. Fermo quanto disposto dall'articolo 68, legge 23 dicembre 1999 n. 488, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000), il comma 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, si interpreta nel senso che le funzioni di prevenzione e ac-

certamento delle violazioni in materia di sosta attribuite al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone di cui al comma 133, citato, non devono intendersi limitare alle aree oggetto di concessione, ma devono ritenersi estese a tutte le strade del territorio comunale. Le medesime funzioni del personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone devono ritenersi attribuite ai dipendenti di società partecipate del Comune aventi ad oggetto la gestione della viabilità e della sosta».

Art. 13.

13.1

LUSI, RUBINATO, BOSONE, MOLINARI, PETERLINI, PINZGER

Sopprimere l'articolo.

13.5

PERRIN, PETERLINI, PINZGER

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi a rilevanza economica, strumentali all'attività di tali enti, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, debbono operare esclusivamente con gli enti costituenti ed affidanti e non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati in affidamento diretto».

13.6

SCHIFANI, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CENTARO, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALÌ, DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI Giulio, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PASTORE, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONE

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. In attesa della compiuta riforma della disciplina dei servizi pubblici locali, di cui al titolo V del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e al fine della effettiva realizzazione di condizioni di liberalizzazione, evitando alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato, assicurando parità di accesso al mercato per tutti gli operatori, le società a capitale interamente pubblico o misto, costituite per la produzione di beni e servizi di pubblica utilità o strumentali all'attività di pubbliche amministrazioni, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, possono rendere prestazioni esclusivamente nei confronti degli enti che hanno partecipato alla loro costituzione. Le medesime società non possono partecipare ad altre società o enti e possono svolgere prestazioni in favore di altri soggetti pubblici o privati diversi dagli originari costituenti, anche qualora questi ultimi siano subentrati nella medesima compagine sociale successivamente alla sua costituzione, indipendentemente dall'ammontare del relativo valore, esclusivamente in seguito ad affidamento mediante gara ad evidenza pubblica comunitaria».

13.11

RUBINATO, PETERLINI, PINZGER

Al comma 1, sostituire la parola «misto» con la seguente: «maggioritario».

13.120

LA COMMISSIONE

Al comma 1, dopo la parola: «costituite» inserire le seguenti: «o partecipate».

13.1000

LA COMMISSIONE

L'articolo 13 è così modificato:

«a) al comma 1 le parole «strumentali all'attività di tali enti» sono sostituite dalle seguenti: «in favore di tali enti ed in funzione della loro attività – con esclusione dei servizi pubblici locali –» e dopo le parole: «gli enti costituenti» aggiungere le parole: «o partecipanti o affidanti» e sopprimere le parole: «ed affidanti»;

b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "possono cedere" sono inserite le seguenti: "nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica," e sostituire le parole: «dodici mesi» con le altre: «diciotto mesi».

c) al comma 3 è aggiunto il seguente periodo: "I contratti relativi alle attività non cedute o scorporate ai sensi del periodo che precede perdono efficacia alla scadenza del termine indicato nel primo periodo del presente comma";

d) al comma 4 dopo le parole "I contratti conclusi" sono inserite le seguenti: ", dopo l'entrata in vigore del presente decreto,";

e) al comma 4 è aggiunto il seguente periodo: "Restano validi, fatte salve le prescrizioni di cui al comma 3, i contratti conclusi dopo l'entrata in vigore del presente decreto, ma in esito a procedure di aggiudicazione perfezionate prima del predetto momento"».

13.17

BOSONE, RUBINATO, ROSSI Paolo, MOLINARI, PETERLINI, PINZGER

Al comma 1, dopo le parole: «tali enti,» sono inserite le seguenti: «esclusi i servizi di pubblica utilità,».

13.19

BOSONE, RUBINATO, ROSSI Paolo, MOLINARI, PETERLINI, PINZGER

Al comma 1, dopo le parole: «di loro competenza» inserire le seguenti: «, nell'ambito di tali servizi o funzioni,»

13.20

MOLINARI, RUBINATO, BOSONE, ROSSI Paolo, PETERLINI, PINZGER

Al comma 1, sostituire la parola: «costituenti» con la parola: «partecipanti».

13.23

TONINI, PETERLINI, PINZGER

Al comma 1, dopo le parole: «debbono operare esclusivamente con gli enti costituenti ed affidanti» aggiungere le seguenti: «o loro enti strumentali, anche di diritto privato purché compatibili con il diritto comunitario.»

13.600

TECCE, ALBONETTI, ALFONZI, ALLOCCA

Al comma 1, in fine, dopo le parole: «a favore di altri soggetti» sopprimere le seguenti parole: «pubblici o».

13.27

LA COMMISSIONE

Al comma 1, dopo le parole: «non possono partecipare ad altre società o enti.» inserire le seguenti: «Le società che svolgono l'attività di intermediazione finanziaria prevista dal decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 sono escluse dal divieto di partecipazione ad altre società od enti».

13.25

TONINI, PETERLINI, PINZGER

Al comma 1, dopo le parole: «e non possono partecipare ad altre società od enti» aggiungere le seguenti: «per lo svolgimento di attività non consentite da questo articolo».

13.24

BOSONE, RUBINATO, ROSSI Paolo, MOLINARI, PETERLINI, PINZGER

Al comma 1, dopo le parole: «società o enti» aggiungere le seguenti: «aventi lo stesso oggetto sociale del servizio svolto in esclusiva».

13.28

BOSONE, RUBINATO, ROSSI Paolo, MOLINARI, PETERLINI, PINZGER

Sopprimere il comma 2.

13.30

PERRIN, PETERLINI, PINZGER

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al fine di assicurare l'effettività delle precedenti disposizioni, le società di cui al comma 1 cessano entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attività non consentite. A tale fine possono cedere le attività non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata società da collocare sul mercato, secondo le procedure del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, entro ulteriori ventiquattro mesi».

13.32

BOSONE, RUBINATO, ROSSI Paolo, MOLINARI, PETERLINI, PINZGER

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno validità a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fatte salve le operazioni contrattuali e societarie già perfezionate o in corso di perfezionamento a tale data».

13.33-bis

FORMISANO

Al comma 3 sostituite le parole: «cessano entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «cessano entro il 1° gennaio 2011».

13.38

TONINI, PETERLINI, PINZGER

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.»

13.0.1

MORGANDO

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Trasferimenti alle Regioni per la concessione di incentivi alle imprese)

1. Sono prorogati fino al 31 dicembre 2006 i trasferimenti di risorse finanziarie alle Regioni, in attuazione dell'articolo 7 della legge 59/97, limitatamente alla quota destinata all'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese, stabilita con DPCM del 26 maggio 2000. Fino alla medesima data, le risorse finanziarie di cui al presente comma non sono considerate ai fini della determinazione delle aliquote e partecipazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56».

13.0.3

SCHIFANI, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CENTARO, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALÌ, DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI Giulio, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PASTORE, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONI

Dopo l'articolo 13, aggiungere i seguenti:

«Art. 13-bis.

(Norme per la liberalizzazione dell'attività di patronato e assistenza sociale)

1. Alla legge 30 marzo 2001, n. 152 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. Possono altresì costituire e gestire istituti di patronato e di assistenza sociale le associazioni di consumatori, di liberi professionisti, di consulenti del lavoro, di quadri e dirigenti nonché i consorzi di cooperative e mutue purchè rispondano ai requisiti indicati nelle lettere b), c), d) di cui al comma 1 del presente articolo;

b) all'articolo 5 è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. Analoga possibilità, alle medesime condizioni, è concessa ai soggetti di cui al comma 2-bis dell'articolo 2";

c) all'articolo 13 è aggiunto il seguente comma:

"9-bis. In vista di una ristrutturazione dei relativi criteri e modalità, per gli anni 2006-2007-2008, il finanziamento delle attività e dell'organizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale è corrisposto in misura dell'ammontare spettante nel 2005".

Art. 13-ter

(Norme per la libertà di scelta del lavoratore in materia di previdenza complementare)

1. L'ultima parte del comma 10 dell'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 dalle parole: "Nel caso in cui" alle parole "predetti contratti o accordi" è sostituito come segue:

"Nel caso in cui il lavoratore intenda contribuire ad una forma pensionistica, di cui agli articoli 3, 12 e 13 del presente decreto legislativo, e

qualora abbia diritto, a qualunque titolo, ad un contributo affluisce alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore stesso o alla quale egli intenda trasferirsi ovvero alla quale il contributo debba essere conferito ai sensi del numero 2".

Art. 13-quater.

(Norme in materia di riscossione dei contributi associativi)

1. All'articolo 26 della legge 30 maggio 1970 , n. 300 è aggiunto il seguente comma:

"Le convenzioni stipulate tra gli enti previdenziali e le associazioni sindacali e professionali per la riscossione dei contributi associativi, in forma diretta e con ritenuta sulle prestazioni, sono di carattere oneroso e devono prevedere, a pena di nullità, criteri di validità temporanea delle deleghe sottoscritte"».

Art. 14.

14.1

POLLEDRI, FRANCO Paolo, FRUSCIO

Sopprimere l'articolo.

14.5

MANZIONE

Al comma 1, capoverso: «Art. 14-bis» dopo le parole: «deliberare l'adozione di misure cautelari», aggiungere le parole: «nel rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti ai soggetti esercenti la libera professione ed ai loro enti rappresentativi».

14.6-bis

LA COMMISSIONE

Al comma 1, capoverso: «Art. 14-bis», comma 2, sostituire le parole: «sono applicabili per un determinato periodo di tempo e, se necessario e

opportuno, possono essere rinnovate» *con le seguenti*: «e non possono essere in ogni caso rinnovate o prorogate».

14.1000a

LA COMMISSIONE

L'articolo 14 è così modificato:

«Al comma 1, le parole da: "articolo 14-ter. - (Impegni)" fino a: senza accertare l'illecito" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 14-ter. (Impegni) – 1. Entro tre mesi dalla notifica dell'apertura di un'istruttoria per l'accertamento della violazione degli articoli 2 o 3 della presente legge o degli articoli 81 o 82 del Trattato CE, le imprese possono presentare impegni tali da far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria. L'Autorità, valutata l'idoneità di tali impegni, può, nei limiti previsti dall'ordinamento comunitario, renderli obbligatori per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione";

Al comma 2 capoverso 2-*bis*) le parole: "può essere ridotta in misura non superiore alla metà." sono sostituite dalle seguenti: "può essere non applicata ovvero ridotta nelle fattispecie previste dal diritto comunitarie"».

14.0.2000

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Integrazione dei poteri dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni)

1. Ferme restando le competenze assegnate dalla normativa comunitaria e dalla legge 10 ottobre 1990 n. 287 all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la presentazione di impegni da parte delle imprese interessate è parimenti ammessa nei procedimenti di competenza dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in cui occorra promuovere la concorrenza nella fornitura delle reti e servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati, ai sensi del decreto legislativo del 1 agosto 2003, n. 259, salva la disciplina recata dagli articoli 17 e seguenti del medesimo decreto per i mercati individuati nelle Raccomandazioni comunitarie relative ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche.

2. Nei casi previsti dal comma 1, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, qualora ritenga gli impegni proposti idonei ai fini rispettiva-

mente indicati, può approvarli con l'effetto di renderli obbligatori per l'impresa proponente. In caso di mancata attuazione degli impegni resi obbligatori dall'Autorità trovano applicazione le sanzioni previste dalle discipline di settore. Qualora la proposta di impegno provenga da un'impresa incorsa in illecito non ancora punito, l'Autorità tiene conto dell'attuazione dell'impegno da essa approvato ai fini della decisione circa il trattamento sanzionatorio applicabile al caso concreto».

Art. 15.

15.3

LA COMMISSIONE

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2007» con le seguenti: «31 dicembre 2006, relativamente al solo servizio idrico integrato al 31 dicembre 2007».

Art. 16.

16.1

SCHIFANI, PASTORE, CENTARO, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALÌ, DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI Giulio, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONE

All'articolo 35, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sopprimere il comma 1;
- b) sopprimere i commi 8, 9 e 10;
- c) al comma 12, sostituire le parole: «salvo per importi unitari inferiori a 100 euro» con le seguenti: «nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di limitazioni all'uso del contante per la prevenzione del riciclaggio»

d) al comma 14 dopo le parole: «La disposizione di cui al comma precedente» inserire le seguenti: «si applica ai Paesi e territori non compresi nell'Unione europea e»;

e) sopprimere i commi 25 e 26;

f) al comma 27, dopo le parole: «nei confronti dei danneggiati» inserire le seguenti: « , con esclusione delle prestazioni comunque conseguenti ad eventi lesivi della salute», e dopo le parole: «la causale del predetto versamento» inserire le seguenti: «comunque con l'esclusione di dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale»;

g) al comma 35, sopprimere il terzo periodo.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 16, comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 18 apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere i commi 1 e 3;

b) al comma 2, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «100 milioni».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 19.

Conseguentemente, all'articolo 29, sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, all'articolo 31, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «o composto da tre componenti. In caso di previsione di un organo con tre componenti viene nominato un presidente»;

b) al comma 2 sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «5 per cento».

Conseguentemente, dopo l'articolo 34 inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

1. A decorrere dall'anno 2006, gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come rideterminati nella legge 23 dicembre 2005, n. 266 ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono ridotti del 90 per cento.

2. A decorrere dall'anno 2006, gli stanziamenti per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7 e della legge 26 febbraio 1987, n. 49 sono ridotti per un importo complessivo di 250 milioni di euro per ciascun anno.

3. La dotazione finanziaria del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come rideterminata ai sensi della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ridotta dell'importo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008».

Conseguentemente, all'articolo 37, sopprimere il comma 51.

16.9

SCHIFANI, PASTORE, CENTARO, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALÌ, DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI Giulio, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONI

All'articolo 36, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «numeri 62), 64)» nonché la seguente: «127-decies»;
- b) sopprimere i commi 7 e 8;
- c) sopprimere i commi 27 e 28;

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 16, comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 18 apportare le seguenti modificazioni:

- a) sopprimere i commi 1 e 3;
- al comma 2, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «100 milioni».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 19.

Conseguentemente, all'articolo 29, sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, all'articolo 31, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «o composto da tre componenti. In caso di previsione di un organo con tre componenti viene nominato un presidente»;

al comma 2 sostituire le parole «10 per cento» con le seguenti «5 per cento».

Conseguentemente, dopo l'articolo 34 inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

1. A decorrere dall'anno 2006, gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come rideterminati nella legge 23 dicembre 2005, n. 266 ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono ridotti del 90 per cento.

2. A decorrere dall'anno 2006, gli stanziamenti per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7 e della legge 26 febbraio 1987, n. 49 sono ridotti per un importo complessivo di 250 milioni di euro per ciascun anno.

3. La dotazione finanziaria del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come rideterminata ai sensi della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ridotta dell'importo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008».

Conseguentemente, all'articolo 37, sopprimere il comma 51 Conseguentemente: All'articolo 6, comma 3, del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 15 giugno 2002, n. 112, dopo le parole: «territorio dello Stato» sono inserite le seguenti: «nella misura del 27 per cento».

Conseguentemente: All'articolo 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole: «40 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «5 mila euro».

16.10

SCHIFANI, PASTORE, CENTARO, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALÌ, DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI Giulio, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONI

All'articolo 37 apportare le seguenti modificazioni:

- a) sopprimere il comma 2;
- b) nel comma 4, nel capoverso a) sopprimere le seguenti parole: «nonché la natura degli stessi» e sopprimere il capoverso b);
- c) al comma 5 sopprimere le seguenti parole: «relative ai rapporti posti in essere a decorrere dal 1 gennaio 2001, ancorché cessati, nonché»;
- d) al comma 6, lettera a), sopprimere il numero 2;
- e) sopprimere i commi 7, 8 e 9;
- f) al comma 15, capoverso articolo 32-*bis*, sopprimere il comma 13;
- g) al comma 18, sopprimere il capoverso 15-*bis* e le lettere a) e b) del capoverso 15-*ter*;
- h) al comma 21 sopprimere le parole: «senza oneri per lo Stato» e sostituire le parole: «i dati dei bilanci di esercizio depositati» con le seguenti: «i bilanci di esercizio depositati»;
- i) sopprimere i commi 24, 25 e 26;
- k) sopprimere il comma 31;
- j) sopprimere i commi 29 e 30;
- l) al comma 32, sopprimere la lettera b);
- m) sostituire il comma 33 con il seguente:

«33. Per la trasmissione telematica dei dati concernenti l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e prestazioni di servizi da parte dei soggetti indicati dall'articolo 1, comma 429, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere indicati ulteriori modalità di adempimento, specifiche tecniche e termini in coerenza con lo sviluppo tecnologico e la disponibilità di strumenti di comunicazione telematica a disposizione dell'amministrazione finanziaria», e sopprimere i commi da 34 a 37;

- n) sopprimere il comma 51.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 16, comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 18 apportare le seguenti modificazioni:

- e) sopprimere i commi 1 e 3;

f) al comma 2, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «100 milioni».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 19.

Conseguentemente, all'articolo 29, sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, all'articolo 31, apportare le seguenti modificazioni:

e) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «o composto da tre componenti. In caso di previsione di un organo con tre componenti viene nominato un presidente»;

f) al comma 2 sostituire le parole «10 per cento» con le seguenti «5 per cento».

Conseguentemente, dopo l'articolo 34 inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

1. A decorrere dall'anno 2006, gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come rideterminati nella legge 23 dicembre 2005, n. 266 ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono ridotti del 90 per cento.

2. A decorrere dall'anno 2006, gli stanziamenti per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7 e della legge 26 febbraio 1987, n. 49 sono ridotti per un importo complessivo legge 250 milioni di euro per ciascuno anno.

3. La dotazione finanziaria del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come rideterminata ai sensi della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ridotta dell'importo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008».

Art. 17.

17.6

LA COMMISSIONE

Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Le risorse integrative di cui al presente comma devono essere utilizzate esclusivamente per i cantieri aperti.»

17.0.1000a

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

All'Articolo 34-*septies* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: "nei limiti di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006 e 2007", sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti di 60 milioni di euro per l'anno 2006 e di 90 milioni di euro per l'anno 2007".

b) al terzo comma le parole: "30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007" sono sostituite con le parole: "60 milioni di euro per l'anno 2006 e 90 milioni di euro per l'anno 2007"».

Art. 18.

18.0.40

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi)

1. Per le esigenze operative del Corpo forestale dello Stato connesse alle attività antincendi boschivi di competenza, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2006 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2007.

2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti: per l'anno 2006, quanto a 3.550.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; a 250.000 euro quello relativo al Ministero delle infrastrutture e 200.000 euro quello relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali; per l'anno 2007, quanto a 3.100.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro

e delle politiche sociali, a 5.000.000 euro quello relativo al Ministero degli affari esteri, a 500.000 euro quello relativo al Ministero delle infrastrutture e a 1.400.000 euro quello relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; per l'anno 2008, quanto a 5.650.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, a 1.550.000 euro quello relativo al Ministero della pubblica istruzione, a 1.900.000 euro quello relativo al Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, a 500.000 euro quello relativo al Ministero delle infrastrutture e a 400.000 euro quello relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

18.0.1

LEGNINI, ANGIUS

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Interventi urgenti per i Giochi del mediterraneo «Pescara 2009»)

1. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi infrastrutturali urgenti necessari allo svolgimento dei giochi del Mediterraneo del 2009, presso la città di Pescara e nella regione Abruzzo, sono stanziati ulteriori 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 19.

19.0.1

TOFANI, MATTEOLI, ALLEGRINI, AUGELLO, BALBONI, BALDASSARRI, BATTAGLIA, BERSELLI, BORNACIN, BUCCICO, BUTTI, CARUSO, COLLINO, CORONELLA, CURSI, CURTO, DE ANGELIS, DELOGU, DIVELLA, FLUTTERO, GRAMAZIO, LOSURDO, MANTOVANO, MORSELLI, MUGNAI, MANTICA, MARTINAT, MENARDI, NANIA, PARAVIA, RAMPONI, SALA, SAPORITO, SELVA, STORACE, STRANO, TOTARO, VALDITARA, VALENTINO, VIESPOLI

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Le disponibilità finanziarie dell'INAIL ammontanti a circa 9 miliardi di euro, depositate su un conto infruttifero del ministero del Tesoro, sono impiegate in modo selettivo, al fine di:

a) attuare politiche mirate di sostegno ed incentivo alla prevenzione – ivi compreso lo sviluppo di strumenti già esistenti, quali l'articolazione delle tariffe premi secondo un criterio di bonus malus e il finanziamento dei programmi di adeguamento alla normativa sulla sicurezza da parte di imprese piccole e medie e di quelle appartenenti ai settori agricolo e artigianale –, nonché dei progetti per favorire l'informazione e la formazione da parte dei lavoratori;

b) ampliare la tutela assicurativa, con particolare riferimento all'ambito delle malattie professionali, anche non tabellate.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i criteri e le modalità per l'impiego delle disponibilità finanziarie di cui al primo comma».

Art. 20.

20.2

TECCE, ALBONETTI, ALFONZI, ALLOCCA

Sostituire l'articolo 20 con il seguente:

«Art. 20. - (*Presidenza del Consiglio dei Ministri*). – 1. Per i soli anni di competenza 2002 e 2003 i contributi previsti dai commi 8, lettera a), 9 e 10 lettera a), dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.250, e successive modificazioni, si calcolano sui costi risultanti dal solo bilancio di competenza invece che sulla media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi e la percentuale di pubblicità si calcola sull'anno di riferimento dei contributi, invece che sull'anno precedente come previsto dal comma 2, lettera c) dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250.

2. La dotazione relativa all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n.225, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ridotta di 69 milioni di euro per l'anno 2006.

20.4

SCHIFANI, PASTORE, CENTARO, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALÌ, DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI Giulio, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per i soli anni di competenza 2002, 2003, 2004 e 2005 i contributi previsti dai commi 8 lettera a), 9 e 10 lettera a) dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, si calcolano sui costi risultanti dal solo bilancio di competenza invece che sulla media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi e la percentuale di pubblicità si calcola sull'anno di riferimento dei contributi, invece che sull'anno precedente come previsto dal comma 2, lettera c), dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250».

Il comma 2 è abrogato.

Al comma 3 le parole: «39 milioni di euro per l'anno 2006 sono sostituite dalle seguenti: «89».

Conseguentemente, i compensi per i centri di assistenza fiscale (CAF), di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 9 luglio 1997, il 241 sono proporzionalmente ridotti.

20.5

STRACQUADANIO, CUTRUFO, ROTONDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per i soli anni di competenza 2002, 2003, 2004 e 2005 i contributi previsti dai commi 8 lettera a), 9 e 10 lettera a) dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, si calcolano sui costi risultanti dal solo bilancio di competenza invece che sulla media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi e la percentuale di pubblicità si calcola sull'anno di riferimento dei contributi, invece che sull'anno precedente come previsto dal comma 2, lettera c), dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250».

Il comma 2 è abrogato.

Al comma 3, le parole: «39 milioni di euro per l'anno 2006», sono sostituite dalle seguenti: «89 milioni di euro per l'anno 2006».

20.7

MORGANDO, MONTINO, DI SIENA

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. Per i soli anni di competenza 2002 e 2003 i contributi previsti dai commi 8, lettera a), 9 e 10 lettera a) dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, si calcolano sui costi risultanti dal solo bilancio di competenza invece che sulla media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi e la percentuale di pubblicità si calcola sull'anno di riferimento dei contributi, invece che sull'anno precedente come previsto dal comma 2, lettera c), dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250».

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 1, elenco 1, incrementare uniformemente gli importi relativi all'anno 2006 nella misura del 4,5 per

cento e quelli relativi agli anni 2007, 2008 e 2009 nella misura del 6 per cento.

20.1000a

SANTINI

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono rideterminati i contributi e le provvidenze di natura diretta e indiretta, le riduzioni e agevolazioni tariffarie al comparto dell'editoria.

2-bis. Con riferimento ai contributi relativi all'anno 2005, entro il termine di cui all'articolo 1, comma 454, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è corrisposto l'acconto di cui all'articolo 3, comma 15-bis della legge 7 agosto 1990, n. 250; il relativo saldo è erogato entro il 31 dicembre 2007».

20.600

IL RELATORE

Al comma 3 sostituire le parole: «39 milioni» con le seguenti: «19 milioni».

20.13

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 456, articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al comma 2-ter, primo periodo, dopo le parole: "i contributi previsti dalla presente legge" sono inserite le seguenti: ", con esclusione di quelli previsti dal comma 11,". Al comma 2-ter, secondo periodo, sostituire le parole: "Gli stessi contributi" con le seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2002 i contributi di cui ai commi 8 e 11».

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 1, elenco 1, incrementare uniformemente gli importi relativi all'anno 2006 nella misura dello 0,5

per cento e quelli relativi agli anni 2007, 2008 e 2009 nella misura dello 0,4 per cento.

20.15

LA COMMISSIONE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4. Al comma 456 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sostituire la lettera *b*) con la seguente:

b) al comma 2-ter, primo periodo, dopo le parole: "I contributi previsti dalla presente legge" sono inserite le seguenti: ", con esclusione di quelli previsti dal comma 11,". Al comma 2-ter, secondo periodo, le parole: "Gli stessi contributi" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2002 i contributi di cui ai commi 8 e 11"».

20.14

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il requisito della rappresentanza parlamentare indicato nell'alinea dell'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, non è richiesto per le imprese editrici di quotidiani o periodici che risultano essere giornali o organi di partiti o movimenti politici che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano già maturato il diritto ai contributi di cui al medesimo comma 10».

ORDINE DEL GIORNO

G20.100

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 223 del 2006,

premessi che:

l'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto in conversione dispone modifiche alla disciplina delle provvidenze al settore dell'editoria, volta a ridurre, per l'anno 2006 e per il triennio 2007-2009, l'autorizzazione di spesa, come determinata dalla tabella C della legge finanziaria per l'anno 2006;

considerato altresì che:

per gli anni 2002 e 2003, alle imprese di cui ai commi 8, lettera *a*), 9 e 10 lettera *a*) dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono state erogate provvidenze secondo criteri di calcolo difforni rispetto alla legislazione vigente, in quanto espressamente riferiti a disposizioni di rango secondario (decreti ministeriali) a loro volta riconducibili alle previsioni di un disegno di legge presentato alle Camere dell'allora Presidente del Consiglio dei ministri (A.C. 4163) e mai giunto all'approvazione definitiva;

in particolare si è determinata un'attribuzione delle provvidenze, da parte del Dipartimento dell'editoria della Presidenza del Consiglio, in misura eccedente rispetto agli importi previsti dalla normativa vigente;

tale situazione ha dato luogo all'obbligo di restituzione, in capo alle imprese beneficiarie, dei maggiori contributi ricevuti, mediante la decurtazione nel 2006 delle provvidenze riconosciute per gli anni successivi al 2002;

impegna il Governo,

a prevedere, nell'ambito del disegno di legge finanziaria per l'anno 2007, apposite misure correttive, volte a consentire alle citate imprese il pieno recupero degli importi decurtati nell'anno 2006 per effetto di una disforme applicazione della legge vigente, non imputabile in alcun modo alle imprese stesse.

EMENDAMENTI

Art. 21.

21.2

SCHIFANI, PASTORE, CENTARO, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALÌ, DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI Giulio, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONE

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente: i compensi per i centri di assistenza fiscale (CAF), di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 sono proporzionalmente ridotti.

21.600

LEGNINI

Sopprimere i commi 1 e 2.

Conseguentemente, all'articolo 37, dopo il comma 57 aggiungere il seguente: «57-bis. L'articolo 8, quarto comma, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° agosto 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta del 15 per cento"».

21.2000

LA COMMISSIONE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per il pagamento delle spese di giustizia non è ammesso il ricorso all'anticipazione da parte degli uffici postali, tranne che per gli atti di notifiche nei procedimenti penali e per gli atti di notifiche e di espropriazione forzata nei procedimenti civili quando i relativi oneri sono a carico dell'erario».

21.601

LEGNINI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, per il pagamento dei compensi dei giudici di pace e dei magistrati onorari».

Conseguentemente, all'articolo 37, dopo il comma 57 aggiungere il seguente: «57-bis. L'articolo 8, quarto comma, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° agosto 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta del 15 per cento"».

21.602

BARBATO

Al comma 3, sostituire le parole: «è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2006, di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro a decorrere dal 2008» con le seguenti: «è ridotto di 25 milioni di euro per l'anno 2006, di 50 milioni di euro per l'anno 2007 e di 100 milioni di euro a decorrere dal 2008».

21.11

MANZIONE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2006».

21.604

BARBATO

Sopprimere il comma 4.

21.605

BARBATO

Al comma 4, sostituire capoverso 6-bis con il seguente: «Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato il contributo dovuto è commisurato al valore del ricorso; per le istanze cautelari in primo e secondo grado, per i ricorsi previsti dall'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, aggiunto dall'articolo 2 della legge 21 luglio 2000, n. 205, per quelli previsti dall'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e per i ricorsi di ottemperanza il contributo dovuto è di euro 100».

21.21

LA COMMISSIONE

Al comma 4, capoverso 6-bis, sopprimere le parole: «per le istanze cautelari di primo e secondo grado.

21.1000a (testo corretto)

IL GOVERNO

Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:

a) al capoverso 6-bis), le parole: «di ottemperanza» *sono sostituite dalle seguenti:* «di esecuzione della sentenza o di ottemperanza del giudicato» *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza»; *dopo le parole:* «della legge 7 agosto 1999, n. 241» *inserire le seguenti:* «per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato»;

b) al capoverso 6-ter, dopo le parole: «per essere riassegnato», *inserire le seguenti:* «, per ciascun anno,».

Il comma 6 è soppresso.

21.24

LA COMMISSIONE

Al comma 4, capoverso 6-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195 di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale».

Conseguentemente all'onere derivante valutato in 500.000 euro a decorrere dal 2007, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2006-2008, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

21.606

BARBATO

Al comma 4 capoverso 6-ter, sostituire le parole da: «è versato al bilancio dello Stato» fino alla fine con le seguenti: «è versato al Ministero della Giustizia».

21.26

LA COMMISSIONE

Al comma 5, capoverso «1-bis», sopprimere l'ultimo periodo.

21.0.2

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, BOSONE, MOLINARI, MONTALBANO, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni amministrative essenziali è autorizzata l'assunzione di personale presso gli uffici periferici delle amministrazioni centrali dello Stato ed enti pubblici situati sul terri-

torio della Provincia Autonoma di Bolzano per una spesa complessiva pari a 2.000.000. di euro a valere sul fondo di cui al comma 96, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 a decorrere dal 1 gennaio 2007.

2. Alla ripartizione delle assunzioni, di cui al precedente comma, si provvede con decreto del Dipartimento della funzione pubblica di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze».

Art. 22.

22.1000

LA COMMISSIONE

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole: «degli Istituti zooprofilattici sperimentali» sono inserite le seguenti: «degli enti e degli organismi gestori delle aree naturali protette».

22.6

CAPELLI, TECCE, ALBONETTI, ALLOCCA, ALFONZI

Al comma 1, dopo le parole: «delle istituzioni scolastiche,» aggiungere le seguenti: «delle Università e degli Enti di ricerca».

Conseguentemente, all'articolo 27, al comma 1, sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «30 per cento».

22.7

STRACQUADANIO

Al rigo 8 del punto 1, aggiungere, dopo le parole: «... delle istituzioni scolastiche», le parole: «delle Università e degli Enti di Ricerca».

22.13

PIROVANO, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Sostituire l'articolo 22 con il seguente:

«Art. 22. - (*Deroga a patto di stabilità per i triennio 2006-2008*). – 1. In deroga a quanto disposto dal comma 140 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i comuni, se in possesso delle caratteristiche sotto elencate, possono per il triennio 2006-2008 aumentare le spese correnti dell'anno 2004 nella percentuale media di aumento delle entrate iscritte nel Titolo I e III del bilancio di previsione assestato per l'anno 2005 e di quelle iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 2006, rispetto alla medesima voce del bilancio consuntivo dell'anno 2004:

- a) popolazione non superiore a 15.000 abitanti;
- b) indice di autonomia finanziaria rilevato nell'anno 2004 non inferiore al 95 per cento;
- c) indice di autonomia impositiva rilevato nell'anno 2004 non inferiore al 62 per cento.

Ai medesimi enti locali non si applica il comma 144 della medesima legge».

Conseguentemente all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, primo periodo, sostituire le parole: «8 per cento» con le seguenti: «10 per cento»; all'articolo 22, comma 1 del presente decreto-legge» sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «20 per cento»; all'elenco h 1 di cui all'articolo 25, comma 1, aumentare, proporzionalmente tutti gli importi, fino a totale copertura dell'onere.

22.14

THALER AUSSERHOFER, PERRIN, PETERLINI, PINZGER

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «a decorrere dal periodo d'imposta in corso» con le seguenti: «a decorrere dal periodo d'imposta successivo».

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 1, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «20 per cento» all'articolo 37, sopprimere il comma 51».

ORDINE DEL GIORNO

G.22.100

FRANCO Vittoria, LEGNINI, FERRANTE, SOLIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 741, «Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2006, n.23, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e le razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale,

premesso che:

l'articolo 22 prevede la riduzione, per il 2006 e per il triennio 2007-2009, degli stanziamenti di spesa per consumi intermedi di alcuni enti pubblici, con esclusione di alcuni enti ed organismi specificatamente elencati;

non sono esclusi dalla suddetta riduzione di spesa gli enti e le istituzioni di ricerca, nonchè le università e gli istituti di istruzione universitaria;

l'università e la ricerca costituiscono obiettivi prioritari dell'azione di Governo;

maggiori investimenti sono necessari per realizzare la strategia di Lisbona che prevede la costruzione della società e dell'economia della conoscenza,

impegna il Governo:

ad escludere gli enti e le istituzioni di ricerca, nonchè le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici dalle suddette riduzioni di spesa;

a prevedere maggiori risorse per questi settori vitali ed indispensabili allo sviluppo del Paese.

EMENDAMENTI

22.0.2000a

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. La spesa complessiva derivante dagli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale è soggetta ad una riduzione globale non inferiore al 10 per cento.

2. Al comma 10 dell'articolo 15-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, le parole: "fino al 31 luglio 2006" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla data, certificata dalla Regione o dalla Provincia Autonoma, del completamento da parte dell'Azienda sanitaria di appartenenza, degli interventi strutturali necessari ad assicurare l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria e comunque entro il 31 luglio 2007.

2. L'esercizio straordinario dell'attività libero professionale intramuraria in studi professionali, previa autorizzazione aziendale, è informato ai principi organizzativi fissati da ogni singola azienda sanitaria, nell'ambito della rispettiva autonomia, secondo le modalità stabilite dalle Regioni e dalle Province Autonome e sulla base dei principi previsti nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 2000.

3. Al fine di garantire il corretto equilibrio tra attività istituzionale e attività libero professionale intramuraria, anche in riferimento all'obiettivo di ridurre le liste d'attesa, sono affidati alle Regioni i controlli sulle modalità di svolgimento dell'attività libero professionale della dirigenza del Servizio sanitario nazionale e l'adozione di misure dirette ad attivare previo congruo termine per provvedere da parte delle Aziende risultate inadempienti, interventi sostitutivi anche sotto forma della nomina di un commissario ad acta. In ogni caso l'attività libero professionale non può superare, sul piano quantitativo nell'arco dell'anno, l'attività istituzionale dell'anno precedente».

Art. 23.

23.1000

LA COMMISSIONE

Al comma 1 dopo le parole: «abrogato» sono aggiunte le seguenti: «e nell'articolo 2, comma 4 della legge 16 gennaio 2006, n. 18», sono soppresse le parole: «, nonché alla loro conferma in ruolo».

Art. 24.

24.1

THALER AUSSERHOFER, PERRIN, PETERLINI, PINZGER

Sopprimere l'articolo.

24.3

RAME

Aggiungere in fine il seguente periodo: «i parametri di riferimento di cui alla tabella citata utilizzabili per la determinazione del compenso sono ridotti del venticinque per cento».

Art. 25.

25.9

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Nell'articolo 37, il comma 2 è soppresso.

Conseguentemente all'elenco n. 1 di cui all'articolo 25, comma 3, aumentare proporzionalmente tutti gli importi, fino a totale copertura dell'onere.

25.1000

LA COMMISSIONE

Al comma 4, la parola: «manovra» è sostituita dalla seguente: «Legge».

25.600

VALDITARA

Al comma 1, nell'elenco 1 ivi richiamato, sopprimere le parole da: «Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca», fino a: «Ufficio scolastico regionale per la Sicilia».

25.12

STRACQUADANIO

Dall'elenco 1, allegato al decreto, al 4° rigo dell'articolo 25, comma 1, abrogare le seguenti parole: «Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca», fino a: «Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna».

25.14

SCHIFANI, PASTORE, CENTARO, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALÌ, DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI Giulio, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONI

All'elenco N. 1 (previsto dall'articolo 25, comma 1) alla voce Istruzione, sostituire il punto 03.01.01.02 (Edilizia scolastica) con il seguente:

Accantonamento 2006:	0
Riduzione 2007:	0
Riduzione 2008:	0
Riduzione 2009:	0

Conseguentemente alla voce Istruzione, sostituire il punto 03.01.01.01 (Uffici centrali) con il seguente:

Accantonamento 2006:	2.475.120
Riduzione 2007:	3.207.964
Riduzione 2008:	3.218.973
Riduzione 2009:	3.245.546

25.15

SCHIFANI, PASTORE, CENTARO, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALÌ, DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI Giulio, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONI

All'elenco N. 1 (previsto dall'articolo 25, comma 1) alla voce Università, alta formazione artistica, musicale e coreutica e ricerca scientifica e tecnologica, sostituire il punto 04.01.01.02 (Accademie ed Istituti superiori musicali, coreutici e per le industrie artistiche) con il seguente:

Accantonamento 2006:	0
Riduzione 2007:	0
Riduzione 2008:	0
Riduzione 2009:	0

Conseguentemente alla voce Università, alta formazione artistica, musicale e coreutica e ricerca scientifica e tecnologica, sostituire il punto 04.01.01.01 (Uffici centrali) con il seguente:

Accantonamento 2006:	128.276
Riduzione 2007:	150.589
Riduzione 2008:	151.587
Riduzione 2009:	178.160

Art. 28.

28.1

SOLIANI, FERRANTE

Al comma 1, dopo le parole: «31 agosto 1998,» inserire le seguenti: «con l'esclusione di quelle relative al personale delle università,»

28.600

NIEDDU, LADU, MACCANICO, MANZELLA, PISA, VILLECCO CALIPARI, ZANONE

Al comma 3, dopo le parole: «dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266.» aggiungere le seguenti: «nonché al personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia destinatario della legge 8 luglio 1961, n. 642.

Conseguentemente all'articolo 29, al comma 1, le parole: «trenta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «cinquanta per cento».

28.4

PERRIN, PETERLINI, PINZGER

Dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle Regioni, alle Province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario regionale».

Art. 29.

29.1

PERRIN, PETERLINI, PINZGER

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale».

29.1000

LA COMMISSIONE

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti:

«e-bis) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza l'organismo è da intendersi automaticamente soppresso;

e-ter) previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare all'amministrazione competente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di concerto con l'amministrazione di settore competente, la perdurante utilità dell'organismo proponendo le conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata dello stesso.».

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi.».

29.0.2

RUBINATO, PETERLINI, PINZGER

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Patto di stabilità: semplificazione degli obiettivi)

1. Il comma 144 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dal seguente:

"Gli enti di cui al comma 138, ai fini del rispetto del patto di stabilità per l'anno 2006, non possono eccedere, in termini di cassa, il complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale, così come determinato ai sensi dei commi 142 e 143"».

Conseguentemente, il primo periodo del comma 142 della legge 266/2005 è così sostituito:

142. «Il complesso delle spese correnti di cui ai comuni 139 e 140 deve essere calcolato, per la gestione di competenza, al netto delle" il primo periodo del comma 143, della legge 266/2005 è così sostituito:

143. "Il complesso delle spese in conto capitale di cui ai commi 139 e 141 deve essere calcolato, per la gestione di competenza al netto delle"».

Art. 30.

30.1

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Sopprimere l'articolo.

30.2

PERRIN, PETERLINI, PINZGER

Sostituire l'articolo 30 con il seguente:

«Art. 30. – 1. Il comma 204 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dai seguenti:

"204. Ai fini del monitoraggio e della verifica degli adempimenti di cui al citato comma 198, con decreto del Presidente del Consiglio dei Mi-

nistri da emanare previo accordo tra Governo, regioni ed autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 settembre 2006, viene costituito un tavolo tecnico con rappresentanti del sistema delle autonomie designati dai relativi enti esponenziali, del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento degli affari regionali, con l'obiettivo di:

a) acquisire, per il tramite del Ministero dell'economia e delle finanze, la documentazione da parte degli enti destinatari della norma, certificata dell'organo di revisione contabile, delle misure adottate dei risultati conseguiti;

b) fissare specifici criteri e modalità operative, anche campionarie per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti e per le comunità montane con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, per il monitoraggio e la verifica dell'effettivo conseguimento, da parte degli enti, dei previsti risparmi di spesa;

c) verificare, sulla base dei criteri e delle modalità operative di cui alla lettera b) e della documentazione ricevuta, la puntuale applicazione della disposizione ed i casi di mancato adempimento;

d) elaborare analisi e proposte operative dirette al contenimento strutturale della spesa di personale per gli enti destinatari del comma 198.

204-bis. Le risultanze delle operazioni di verifica del tavolo tecnico di cui al comma 204 sono trasmesse con cadenza annuale, alla Corte dei conti, anche ai fini del referto sul costo del lavoro pubblico di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".».

30.3

RUBINATO, PETERLINI, PINZGER

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 1, comma 198, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", con esclusione di quelle riferite a contratti o convenzioni stipulati nell'anno 2005"».

30.5

RUBINATO, MOLINARI, PETERLINI, PINZGER

Al comma 1, capoverso «204», sopprimere le parole: «Per le amministrazioni regionali e gli enti locali di cui al comma 198, in caso di man-

cato conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa ivi previsti, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo».

30.6

VITALI, LEGNINI, ENRIQUES

Al comma 1, capoverso «204», sopprimere il seguente periodo: «Per le amministrazioni regionali e gli enti locali di cui al comma 198, in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa ivi previsti, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo».

30.600

MORGANDO, RUBINATO, BOSONE

Al comma 1, capoverso 204, dopo le parole: «di procedere», aggiungere le seguenti: «per tutto il corso dell'anno 2006».

30.7

RUBINATO, PETERLINI, PINZGER

Al comma 1, capoverso «204», dopo le parole: «a qualsiasi titolo.» inserire le seguenti: «Non si applica tale sanzione agli enti che non hanno conseguito il previsto risparmio di spesa in ragione di contratti di lavoro a tempo determinato o convenzioni stipulati nel corso dell'anno 2005».

30.14

LA COMMISSIONE

Al comma 1, nella parte in cui modifica l'articolo 1, comma 204, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: «Dipartimento degli affari regionali» aggiungere le seguenti: «e del Ministero dell'interno».

30.110

LA COMMISSIONE

Al comma 1, dopo il capoverso «204-bis», inserire il seguente:

«204-ter. Ai fini dell'attuazione dei commi 198, 204 e 204-bis, limitatamente agli enti locali in condizione di avanzo di bilancio, negli ultimi tre esercizi sono escluse dal computo le spese di personale riferite a contratti di lavoro a tempo determinato, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati nel corso dell'anno 2005».

Art. 32.

32.1000

LA COMMISSIONE

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «i commi 6, 6-bis e 6-ter sono sostituiti» con le seguenti: «il comma 6 è sostituito».

32.0.1

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo l'articolo 32, è aggiunto il seguente:

«Art. 32-bis.

1. Il pagamento delle quote associative ai sindacati, da parte del lavoratore dipendente o autonomo, avviene attraverso diretto versamento volontario.

2. La legge 4 giugno 1973, n. 311 è abrogata».

Art. 33.

33.5

MANZIONE

*Al comma 2, dopo le parole: «del presente decreto sia stata accolta»,
sopprimere le seguenti: «e autorizzata».*

33.0.3

FONTANA, BODINI

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Età pensionabile dei tersicorei e dei ballerini)

1. Dopo l'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

"4-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione per i tersicorei e ballerini dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche l'età pensionabile è fissata, per gli uomini e per le donne, al raggiungimento del quarantaduesimo anno di età anagrafica.

4-ter. La pensione spettante ai ballerini e tersicorei dipendenti dagli enti lirici e dalle fondazioni liriche e concertistiche, iscritti entro e non oltre il 31 dicembre 1987 al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, è liquidata secondo il sistema retributivo.

4-quater. All'onere derivante dal comma 4-bis, valutato in 6 milioni di euro a decorrere dal 2006, si provvede mediante utilizzazione di quota parte del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i)-quater, della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, n. 2), della legge n. 468 del 1978, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredate da apposite relazioni illustrative"».

33.0.4

FONTANA, BODINI

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-ter.

(Agenti e mediatori dello spettacolo)

1. La Repubblica riconosce la professione di agente e mediatore dello spettacolo.

2. È istituito presso il Ministro per i beni e le attività culturali l'albo degli agenti e mediatori dello spettacolo.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente articolo, con decreto ministeriale non avente natura regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono stabiliti i requisiti degli agenti e mediatori, nonché le modalità di accesso all'albo e di esercizio di tale professione».

33.0.5

FONTANA, BODINI

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-quater.

(Durata in carica dei consigli di amministrazione delle Fondazioni lirico-sinfoniche)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il consiglio di amministrazione dura in carica, ad eccezione del presidente, quattro anni ed i componenti possono essere confermati una sola volta".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano comunque ai consigli di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione. I competenti organi del Ministero per i beni e le attività culturali accertano le eventuali decadenze dei membri del consiglio di amministrazione ed avviano il procedimento per la relativa sostituzione.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente articolo gli statuti sono conseguentemente modificati».

Art. 34.

34.0.1000

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Autofinanziamento dei servizi anagrafici informatizzati del Ministero dell'interno)

1. All'articolo 7 *vicies-quater*, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono aggiunti i seguenti periodi: "Con i decreti indicati nel comma 1 è determinata, altresì, annualmente e con le modalità stabilite dal presente comma, la quota parte da riassegnare, anche per le esigenze dei comuni, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno quali proventi specificamente destinati alla copertura dei costi del servizio. Alle riassegnazioni previste dal presente comma non si applica il limite di cui all'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266".».

34.0.2000

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Deroghe ai limiti all'acquisizione di immobili)

1. All'articolo 1, comma 23, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: "enti territoriali" sono inserite le seguenti: "e degli enti previdenziali destinatari delle operazioni di dismissione disciplinate dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 comma 57 della legge 30 dicembre 2004, n. 311"».

34.0.600

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Controllo del costo del lavoro)

1. All'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al comma 2 è aggiunto infine il seguente periodo: "Le comunicazioni previste dal presente comma sono trasmesse, a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze, anche all'Unione delle province d'Italia (UPI), all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e all'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCCEM), per via telematica"».

34.0.601

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Proroga dei trasferimenti ai sensi del decreto legislativo 112/98)

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, le parole: "1° gennaio 2006" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio del secondo anno successivo all'adozione dei provvedimenti di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione". Per l'anno 2006 non si applica quanto previsto al primo periodo del comma 323 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266».

34.0.1

SCHIFANI, PASTORE, CENTARO, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALÌ, DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI Giulio, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONI

Dopo il Titolo III, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

*(Poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria,
diritti del contribuente e leale collaborazione)*

Per le finalità di accertamento di qualsiasi imposta e tassa, l'amministrazione finanziaria può acquisire dati e informazioni rilevanti esclusivamente a fini tributari presso banche, la società Poste italiane Spa per le attività finanziarie e creditizie, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, relativamente solo a contribuenti in stato fallimentare o che si siano rifiutati di fornire personalmente quegli stessi dati e informazioni. Dell'avvenuta acquisizione dei dati e delle informazioni, entro dieci giorni, viene data notizia al contribuente».

Art. 35.

35.10

FRANCO Paolo, POLLEDRI

Il comma 4 è soppresso.

35.16

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, PARAVIA

Alla fine del comma 6 aggiungere le seguenti:

«E, comunque, a condizione che venga garantito il rimborso del credito IVA del subappaltatore, entro il termine di tre mesi dalla presentazione dell'istanza di rimborso. Con specifico decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'erogazione dei rimborsi.».

35.17

THALER AUSSERHOFER, PERRIN, PETERLINI, PINZGER

Alla fine del comma 6 aggiungere le seguenti parole: «e, comunque, a condizione che venga garantito il rimborso del credito IVA del subappaltatore, entro il termine di tre mesi dalla presentazione dell'istanza di rimborso. Con specifico decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dell'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'erogazione dei rimborsi.».

35.420

PINZGER

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per i soggetti subappaltatori che prevalentemente effettuano operazioni di cui all'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali al pagamento dell'imposta è tenuto il committente, non si applica il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale.».

35.17a

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

«6-bis. All'articolo 10, terzo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la parola: "quinto" sono aggiunte le seguenti: "e sesto".

6-ter. Per i soggetti subappaltatori ai quali si applica l'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, resta ferma la possibilità di effettuare la compensazione infrannuale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542. Qualora il volume d'affari registrato dai predetti soggetti nell'anno precedente è costituito per almeno l'80 per cento da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto, il limite di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è elevato a 1.000.000,00 di euro».

35.5500

LA COMMISSIONE

All'articolo 36, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sopprimere le parole: «64),»;

b) al comma 23, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «La disciplina di cui al predetto comma continua ad applicarsi con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nonché con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati in attuazione di atti o accordi, aventi data certa, anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto.»;

c) sostituire il comma 25 con i seguenti:

«25. All'articolo 51, comma 2-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti periodi: "La disposizione di cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende applicabile a condizione che le azioni offerte non siano comunque cedute né costituite in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla data dell'assegnazione e che il valore delle azioni assegnate non sia superiore complessivamente nel periodo d'imposta alla retribuzione lorda annua del dipendente relativa al periodo d'imposta precedente. Qualora le azioni siano cedute o date in garanzia prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'assegnazione concorre a formare il reddito ed è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione della garanzia. Se il valore delle azioni assegnate è superiore al predetto limite, la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente concorre a formare il reddito".

25-bis. Il reddito derivante dall'applicazione del comma 25 rileva anche ai fini contributivi con esclusivo riferimento alle assegnazioni effettuate in virtù di piani di incentivazione deliberati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.».

Conseguentemente all'articolo 35, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 8, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 10, primo comma:

1) i numeri 8) e 8-*bis*) sono sostituiti dai seguenti:

"8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni effettuate nei confronti dei soggetti indicati alle lettere *b*) e *c*) del successivo numero 8-*ter*) ovvero per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;

8-*bis*) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al successivo numero 8-*ter*), escluse quelle effettuate, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *c*), *d*) ed *e*) della legge 5 agosto 1978, n. 457;"

2) dopo il numero 8-*bis*) è aggiunto il seguente:

"8-*ter*) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse:

a) quelle effettuate, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *c*), *d*) ed *e*) della legge 5 agosto 1978, n. 457;

b) quelle effettuate nei confronti di cessionari soggetti passivi d'imposta che svolgono in via esclusiva o prevalente attività che conferiscono il diritto alla detrazione d'imposta in percentuale pari o inferiore al 25 per cento;

c) quelle effettuate nei confronti di cessionari che non agiscono nell'esercizio di impresa arti o professioni;

d) quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione.";

b) *sopprimere la lettera c*);

c) *sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, in relazione al mutato regime disposto dall'articolo 10, primo comma, numeri 8), e 8-*bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si effettua la rettifica della detrazione dell'imposta prevista dal successivo articolo 19-*bis*2, limitatamente ai fabbri-

cati diversi da quelli strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, posseduti alla data del 4 luglio 2006, e, per le imprese costruttrici degli stessi e per le imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *c)*, *d)* ed *e)* della legge 5 agosto 1978, n. 457, limitatamente ai fabbricati o porzioni di fabbricato per i quali il termine dei quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento scade entro la predetta data. Per i beni immobili strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, la predetta rettificazione della detrazione dell'imposta si effettua esclusivamente se nel primo atto stipulato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non viene esercitata l'opzione per la immissione prevista dall'articolo 10, primo comma, numeri 8), e 8-*ter*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.»;

d) sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 2, le parole "operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, n. 8), 8-*bis*)", sono sostituite dalle seguenti "operazioni esenti e imponibili ai sensi dell'articolo 10, n. 8), 8-*bis*) e 8-*ter*)";

b) all'articolo 40, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Sono soggette all'imposta proporzionale di registro le locazioni di immobili strumentali, ancorché assoggettate all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, n. 8) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.";

c) all'articolo 5 della Tariffa, parte prima, comma 1, dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

"*a-bis*) quando hanno per oggetto immobili strumentali ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, n. 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ... uno per cento".»;

e) dopo il comma 10 inserire i seguenti:

«10-*bis*. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: "a norma dell'articolo 2" sono aggiunte le seguenti: ", anche se relative a immobili strumentali, ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, n. 8-*ter*) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633";

b) dopo l'articolo 1 della Tariffa è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Trascrizioni di atti e sentenze che importano trasferimento di proprietà di beni immobili strumentali, di cui all'articolo 10, n. 8-*ter*) del

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, o costituzione o trasferimenti di diritti immobiliari sugli stessi... 3 per cento".

10-ter. Per le volture catastali e le trascrizioni relative a cessioni di beni immobili strumentali di cui all'articolo 10, n. 8-*ter*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui siano parte fondi immobiliari chiusi disciplinati dall'articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dall'articolo 14-*bis* della legge 25 gennaio 1994, n. 86, ovvero imprese di locazione finanziaria, le aliquote delle imposte ipotecaria e catastale come modificate dal comma 10-*bis*, sono ridotte della metà. L'efficacia della disposizione di cui al periodo precedente, che comunque entra in vigore non prima del 1° gennaio 2007, è subordinata alla autorizzazione da parte dei competenti organi dell'Unione europea.

10-quater. Le disposizioni in materia di imposte indirette previste per la locazione di fabbricati si applicano, se meno favorevoli, anche per l'affitto di aziende il cui valore complessivo sia costituito, per più del 50 per cento, dal valore normale di fabbricati, determinato ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

10-quinquies. Ai fini dell'applicazione dell'imposte proporzionali di cui all'articolo 5, della Tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per i contratti di locazione o di affitto assoggettati ad imposta sul valore aggiunto, sulla base delle disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente decreto ed in corso di esecuzione alla medesima data, le parti devono presentare per la registrazione una apposita dichiarazione, nella quale può essere esercitata, ove la locazione abbia ad oggetto beni immobili strumentali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a-bis*) della Tariffa, parte prima, del predetto decreto n. 131 del 1986, l'opzione per la imposizione prevista dall'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con effetto dal 4 luglio 2006. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 15 settembre 2006, sono stabiliti modalità e i termini degli adempimenti e del versamento dell'imposta"».

10-sexies. Le somme corrisposte a titolo di imposte proporzionali di cui all'articolo 5, della Tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per i contratti di locazione finanziaria, anche se assoggettati ad imposta sul valore aggiunto, aventi ad oggetto beni immobili strumentali di cui all'articolo 5 comma 1, lettera *a-bis*) della Tariffa, parte prima, del predetto decreto n. 131 del 1986, può essere portata, nel caso di riscatto della proprietà del bene, a scomputo di quanto dovuto a titolo di imposte ipotecaria e catastale».

35.27

THALER AUSSERHOFER, PERRIN, PETERLINI, PINZGER

Sopprimere i commi 8, 9 e 10.

Conseguentemente, all'articolo 37, sopprimere il comma 51.

35.30

SCARABOSIO

Sopprimere il comma 8.

35.32

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, PARAVIA

Nell'articolo 35 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, primo comma, il numero 8-*bis*) è sostituito dal seguente:

'8-*bis*) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato, escluse quelle effettuate, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457;';

b) all'articolo 19-*bis*1, comma 1, lettera i), primo periodo, le parole "o la rivendita" sono soppresse;

c) nell'allegata Tabella A, parte III, il n. 127-*ter* è soppresso".

b) nel comma 9 la parola: "tre" è sostituita dalla seguente "dieci"».

35.34

THALER AUSSERHOFER, PERRIN, PETERLINI, PINZGER

Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni: «alla lettera a), ai capoversi «8» e «8-bis», anteporre le seguenti parole: «nei confronti di un soggetto privato».

Sopprimere le lettere b), c) e d).

Conseguentemente all'articolo 37, sopprimere il comma 51.

35.35

STRACQUADANIO, CUTRUFO, ROTONDI

Al comma 8, lettera a), dopo le parole: «le locazioni e gli affitti» è aggiunto il seguente periodo: «esclusi quelli strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni» e dopo le parole: «le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato» sono aggiunte le seguenti: «a destinazione abitativa, comprese le relative pertinenze ed».

35.39

EUFEMI

Al comma 8, capoverso 8-bis, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 8-bis) e, dopo le parole: «porzioni di fabbricato» aggiungere le altre: «purchè a destinazione abitativa»;

aggiungere i seguenti commi: 8-ter, 8-quater e 8-quinquies:

«8-ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato con destinazione diversa da quella prevista nella lettera 8-bis), salvo quanto previsto dalla successiva lettera 8-quater);

8-quater) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato con destinazione diversa da quella prevista nella lettera 8-bis); effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e) della Legge 5 agosto 1978, n. 457, se il cedente ed il cessionario hanno congiuntamente optato per l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto con il conseguente assoggettamento della cessione all'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; l'opzione va esercitata e manifestata nell'atto di trasferimento dell'immobile;

8-quinquies) le operazione di cessione di fabbricati aventi quali acquirenti le società che esercitano le attività riservate di locazione finanziaria sono soggette al medesimo trattamento delle operazioni di cessione di cui ai precedenti numeri 8-bis, 8-ter e 8-quater, come se l'acquirente fosse il soggetto destinato a ricevere in locazione finanziaria il bene immobile o il fabbricato; ciò purchè la locazione del bene acquistato intervenga in un arco temporale non superiore a 60 giorni dalla data di stipula della cessione del bene immobile o fabbricato».

Conseguentemente all'art. 1 della Tariffa, Parte prima allegata al testo unico dell'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, vengono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1, dopo le parole «salvo quanto previsto dal successivo periodo:» sono aggiunte le parole «4.5 per cento»;

al comma 1, dopo le parole «ad oggetto fabbricati e relative pertinenze:» sono aggiunte le parole «3.5 per cento»;

dopo il comma 9, vengono aggiunte le seguenti disposizioni:

«Se il trasferimento avviene esclusivamente tra Persone fisiche, in realtà sia di cedenti che di cessionari, salva l'applicazione di altre agevolazioni. l'aliquota del comma 1, primo periodo, è elevata al 6% e quella del comma 1 secondo periodo al 5%»;

«Se il trasferimento avviene entro 12 mesi ed il solo cedente è una persona fisica, fermo restando il quinto comma ed il comma precedente. l'aliquota è elevata in ogni caso al 5%».

Al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono aggiunte le seguenti modifiche:

all'art. 10, dopo il comma 1 è aggiunta la seguente disposizione:

«Tuttavia, le volture catastali; sono soggette all'imposta del 2.5 per mille sul valore dei beni immobili o dei diritti reali immobiliari determinato a norma dell'art. 2. se il presupposto oggettivo sono i trasferimenti di cui all'art. 1, commi 1, 10 ed 11 del testo unico dell'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131»;

alla nota all'art. 1 della Tariffa allegata al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, è aggiunta la seguente disposizione:

«L'imposta si applica nella misura di 0.0012875 proporzionale per ogni 0.52 euro per i trasferimenti di cui all'art. 1, commi 1, 10 ed 11 del testo unico dell'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131».

All'art. 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta al comma 1 la seguente lettera:

«m) l'imposta di registro corrisposta sui contratti di locazione e su quelli di cessione di fabbricati e beni immobili ai sensi degli artt. 1 e 5 del D.P.R. 131/1986».

All'art. 19-bis 1, lettera i) è aggiunto il seguente comma:

«In ogni caso, è detraibile l'imposta relativa alle opere di cui alle lettere a) e b) dell'art. 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457, nell'anno di acquisto del bene immobile o fabbricato e nei due successivi».

35.40

THALER AUSSERHOFER, PERRIN, PETERLINI, PINZGER

Al comma 8, lettera a), n. 8-bis), dopo le parole: «legge 5 agosto 1978, n. 457.», aggiungere il seguente periodo: «Sono altresì escluse le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato effettuate dalle imprese

costruttrici che li hanno locati per più di cinque anni nell'ambito di programmi di edilizia residenziale convenzionata o di locazione con patto di futura vendita e le cessioni effettuate, oltre i cinque anni dall'ultimazione dei lavori di costruzione o recupero, di unità immobiliari facenti parte di fabbricati venduti per oltre i due terzi entro cinque anni dai suddetti termini».

Conseguentemente, sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. In sede di applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, in relazione al mutato regime fiscale delle stesse, non opera la rettificazione di cui al comma 3 dell'art. 19-bis2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633.».

35.45

STRACQUADANIO, CUTRUFO, ROTONDI

Il comma 9 è abrogato.

35.52

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, PARAVIA

Dopo il comma 9, è inserito il seguente:

«9-bis. L'applicazione della disposizione di cui all'articolo 19-bis2 del del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 derivante dal mutato regime fiscale disposto dal comma 8 non si applica nei casi in cui l'attività sia svolta da società il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, da enti non commerciali o da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e i beni immobili siano utilizzati dagli enti stessi ovvero da società aventi i predetti requisiti».

35.38 (testo 2)

EUFEMI

Al comma 10, lettera b), la parola: «proporzionale» è sostituita dalla seguente: «fissa».

Al comma 10, la lettera c) è soppressa.

Al comma 10-bis, lettera b), le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «1 per cento».

Il comma 10-ter è soppresso.

35.55

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, BOSONE, MOLINARI, MONTALBANO, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. Le disposizioni di cui al comma 8, 9 e 10 non si applicano per tutte le operazioni iniziate prima dell'entrata in vigore del presente decreto salvaguardando la detraibilità delle fatture emesse».

35.59

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, PARAVIA

Sopprimere il comma 12.

35.60

MANZIONE

Sopprimere il comma 12.

35.61

THALER AUSSERHOFER, PERRIN, PETERLINI, PINZGER

Sopprimere il comma 12.

35.64

THALER AUSSERHOFER, PERRIN, PETERLINI, PINZGER

Al comma 12, apportare le seguenti modificazioni: al primo periodo, dopo le parole: «di cui al primo comma» inserire le seguenti: «qualora realizzino compensi annui maggiori a 300.000,00,»; al secondo periodo, sostituire le parole: «salvo per importi unitari inferiori a 100 euro» con le seguenti: «per importi superiori a 3.000,00 euro».

35.66

THALER AUSSERHOFER, PERRIN, PETERLINI, PINZGER

Al comma 12, sopprimere il secondo capoverso.

35.69

FRANCO Paolo, POLLEDRI

Al comma 12 il secondo periodo è soppresso.

35.405

STRACQUADANIO, CUTRUFO, ROTONDI

Al comma 12 sono soppresse le parole: «i compensi in danaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro».

35.77

MANZIONE

Al comma 12, sostituire le parole: «100 euro» con le seguenti: «1.000 euro».

35.84

EUFEMI

Dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

12.-bis. Dopo la lettera *b*) dell'articolo 15 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente:

«*b*-bis) i compensi pagati per prestazioni relativi ad arti e professioni nelle forme previste dal comma 12 dell'articolo 35 del decreto-legge 223 del 4 luglio 2006 fino al limite di 2.500 euro».

35.86

MANZIONE

Dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

«12-bis. All'articolo 32, comma 1, n. 2) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il penultimo periodo è aggiunto il seguente: "Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano nei confronti degli esercenti arti e professioni che osservano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del presente decreto».

35.87

THALER AUSSERHOFER, PERRIN, PETERLINI, PINZGER

Dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

«12-bis. All'articolo 32, comma 1, n. 2) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il penultimo periodo è aggiunto il seguente: "Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano nei confronti degli esercenti arti e professioni che osservano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del presente decreto».

35.87a

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Il limite di 100 euro di cui al comma 12 si applica a decorrere dal 1° luglio 2008. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 30 giugno 2007 il limite è stabilito in 1.000 euro. Dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008 il limite è stabilito in 500 euro».

35.88

MANZIONE

Sopprimere il comma 13.

35.92

THALER AUSSERHOFER, PERRIN, PETERLINI, PINZGER

Sopprimere i commi 15 e 16.

Conseguentemente, all'articolo 37 sopprimere il comma 51.

35.94

BALDASSARI, AUGELLO, SAIA, PARAVIA

Al comma 15, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "2 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "1,3 per cento;

b) le parole: "6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "5,2 per cento;

c) le parole: "1,50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "1 per cento;

d) le parole: "4,75 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "4 per cento»;».

35.95

THALER AUSSERHOFER, PERRIN, PETERLINI, PINZGER

Al comma 15, lettera a) capoverso «1» al punto a) sostituire le parole: «2 per cento» con le seguenti: «1 per cento» e al punto c) sostituire le parole: «il 15 per cento» con le seguenti: «il 3 per cento».

Sopprimere le lettere b) e c).

Conseguentemente all'articolo 37, sopprimere il comma 51.

35.407

PINZGER

Al comma 15, lettera a), capoverso comma 1, alla lettera b), sostituire la cifra: «6» con la seguente: «4, 5».

35.406

THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, PINZGER

Al comma 15, lettera a), al capoverso «1», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le percentuali di cui alla lettera a) e c) sono ridotte rispettivamente all'1 per cento e al 3 per cento per i beni situati in comuni con popolazione inferiore ai 20 mila abitanti».

35.408

PINZGER

Al comma 15, lettera b), capoverso comma 3, alla lettera b), sostituire la cifra: «4,75» con la seguente: «3,25».

35.105

THALER AUSSERHOFER, PERRIN, PETERLINI, PINZGER

Sopprimere i commi 19 e 20.

35.109

THALER AUSSERHOFER, PERRIN, PETERLINI, PINZGER

Sopprimere i commi 21, 22 e 23.

Conseguentemente all'articolo 37, sopprimere il comma 51.

35.111

THALER AUSSERHOFER, PERRIN, PETERLINI, PINZGER

Al comma 22, sopprimere le parole da: «Con le medesime modalità» fino alla fine del comma.

Conseguentemente all'articolo 37, sopprimere il comma 51.

35.112

THALER AUSSERHOFER, PERRIN, PETERLINI, PINZGER

Al comma 22, sostituire le parole da: «Con le medesime modalità» fino alla fine del comma, con le seguenti: «All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente: "d-bis) le spese di mediazione sostenute per l'acquisto o la vendita di un bene immobile."».

Conseguentemente all'articolo 37, sopprimere il comma 51.

35.409

PINZGER

Dopo il comma 22, sono aggiunti i seguenti:

«22-bis. I soggetti che pongono in essere cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato a destinazione abitativa soggette ad IVA, ai sensi dell'articolo 10, n. 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono ottenere una perizia rilasciata da un esperto iscritto agli albi dei geometri, architetti o ingegneri indicante il valore di mercato dell'immobile trasferito. Qualora il trasferimento sia finanziato mediante mutuo fondiario, la perizia di cui al precedente periodo è sostituita da quella rilasciata all'istituto di credito ai fini dell'erogazione del mutuo stesso.

22-ter. La perizia di cui al comma 22-bis è allegata ai relativi atti di cessione. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, terzo comma, ultimo periodo, il valore normale può essere desunto dalla perizia di cui al comma 22-bis».

35.5600

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 22 è aggiunto il seguente:

«22-bis. Dopo la lettera b) dell'articolo 15 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente:

"b-bis) dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto

dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualità"».

35.5700/3

BENVENUTO

All'emendamento 35.5700, capoverso 23-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«5-ter. Per le cessioni di beni immobili concessi in locazione finanziaria effettuate a seguito del riscatto da parte dell'utilizzatore, il valore dichiarato non è soggetto a rettifica qualora sia pari o superiore al valore di acquisto sostenuto da parte della società concedente».

35.5700/4

PINZGER

All'emendamento 35.5700, aggiungere dopo il comma 5-bis il seguente:

«5-ter. Per le cessioni di beni immobili concessi in locazione finanziaria effettuate a seguito del riscatto da parte dell'utilizzatore, il valore dichiarato non è soggetto a rettifica qualora sia pari o superiore al valore di acquisto sostenuto da parte della società concedente».

35.5700

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 23, inserire il seguente:

«22-bis. Per i trasferimenti immobiliari soggetti ad IVA finanziati mediante mutui fondiari o finanziamenti bancari, ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, terzo comma, ultimo periodo, il valore normale non può essere inferiore all'ammontare del mutuo o finanziamento erogato».

«23-ter. All'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. Le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano relativamente alle cessioni di immobili e relative pertinenze diverse da quelle di-

sciplinate dall'articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266".».

35.411

ROSSI Fernando, PALERMI, TIBALDI

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis. Al comma 3 dell'articolo 37-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

"f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale".

23-ter. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2004».

35.116

THALER AUSSERHOFER, PERRIN, PETERLINI, PINZGER

Sopprimere i commi 25 e 26.

Conseguentemente all'articolo 37, sopprimere il comma 51.

35.2000

LA COMMISSIONE

Al comma 25, sostituire le parole: «dal direttore generale» con le seguenti: «dai direttori generali».

35.118a

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 25, sono inseriti i seguenti:

«25-bis). Ai fini di cui all'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono considerati efficaci i versamenti effettuati, a titolo di prima e seconda rata, entro il 10 luglio 2006, se com-

prensivi degli interessi legali, calcolati dalla data di scadenza della rata a quella del pagamento.

25-ter. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 426 e 426-*bis*, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista non produce effetti sulle responsabilità amministrative delle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione o dei commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione relative:

a) ai provvedimenti sanzionatori e di diniego del diritto al rimborso o al discarico per inesigibilità per i quali, alla data del 30 giugno 2005, non era pendente un ricorso amministrativo o giurisdizionale;

b) alle irregolarità consistenti in falsità di atti redatti dai dipendenti, se definitivamente dichiarata in sede penale prima della data di entrata in vigore della stessa legge n. 311 del 2004».

35.120a

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:

«26-*bis*. Ai fini dell'attuazione dei commi 25 e 26 l'Agenzia delle Entrate individua in modo selettivo i dipendenti degli agenti della riscossione che possono utilizzare ed accedere ai dati».

35.121

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 26, è aggiunto il seguente:

«26-*bis*. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo la lettera *e*), inserire le seguenti:

"*e-bis*) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;

e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46"».

35.413

FRANCO Paolo, POLLEDRI

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

«26-bis. All'articolo 77, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, relativo all'iscrizione dell'ipoteca su beni immobili, aggiungere alla fine del periodo i seguenti: "Il concessionario prima di emettere il provvedimento di iscrizione dell'ipoteca sugli immobili è tenuto ad inviare al contribuente o ai coobbligati una comunicazione contenente l'invito ad effettuare, entro trenta giorni dalla data della stessa ed esclusivamente presso i propri sportelli, il versamento delle somme iscritte a ruolo pena l'attivazione delle procedure relative all'ipoteca e conseguenti nonché la corresponsione delle spese esecutive. Il provvedimento di iscrizione di ipoteca deve essere effettuato sull'immobile di minor valore al fine di rispettare la proporzionalità tra bene ipotecato e debito d'imposta. In caso di più di una iscrizione di ipoteca sul medesimo bene da parte del concessionario, spetta il rimborso spese esecutive esclusivamente alla prima iscrizione. Il concessionario non può iscrivere ulteriori ipoteche su altri beni del contribuente, se il valore delle ipoteche già iscritte supera di 10 volte l'importo del debito d'imposta iscritto a ruolo"».

35.129a

LA COMMISSIONE

Al comma 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) al primo periodo, sopprimere le parole: "la causale del predetto versamento,";

b) dopo le parole: "1° ottobre 2006" è aggiunto il seguente periodo: "I dati acquisiti ai sensi del presente comma sono utilizzati prioritariamente nell'attività di accertamento effettuata nei confronti dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata"».

35.130

LA COMMISSIONE

Al comma 27, secondo capoverso, dopo le parole: «delle trasmissioni» aggiungere le seguenti: «mediante posta elettronica certificata».

35.131

FORMISANO

Al comma 28, prima della parola: «L'appaltatore» aggiungere le seguenti: «Per tutti i subappalti di valore superiore a euro 100.000».

Alla fine del comma 28, aggiungere la frase: «La solidarietà di cui al presente comma si applica dal superamento del limite di somma indicato anche per effetto di più subappalti».

35.132

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, MONTALBANO, PERRIN

Al comma 28, sostituire le parole: «L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento» con le seguenti: «L'appaltatore verifica l'effettuazione e il versamento».

35.137

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, MONTALBANO, PERRIN

Al comma 29, sostituire le parole: «La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica,» con le seguenti: «La verifica da parte dell'appaltatore avviene».

35.139

PETERLINI, PINZGER, MONTALBANO, PERRIN

Sopprimere il comma 30.

35.145

LA COMMISSIONE

Il comma 34 è sostituito dal seguente:

«34. Le disposizioni di cui ai commi da 28 a 33 si applicano, successivamente all'approvazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e previdenza sociale, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che stabilisca la documentazione attestante l'assolvimento degli adempimenti di cui al comma 28, in relazione ai con-

tratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con esclusione dei committenti non esercenti attività commerciale, e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, che deve intendersi esteso anche per la responsabilità solidale per l'effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente».

35.157

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 35 aggiungere il seguente:

«35-bis. Al fine di contrastare l'evasione e l'elusione fiscale, le società di calcio professionistiche sono obbligate a inviare per via telematica all'Agenzia delle entrate copia dei contratti di acquisizione delle prestazioni professionali degli atleti professionisti, nonché dei contratti riguardanti i compensi per le prestazioni.

Il Ministro dell'economia è delegato ad acquisire analoghe informazioni dalle Federazioni calcistiche estere per le operazioni effettuate da società sportive professionistiche residenti in Italia anche indirettamente, con analoghe società estere».

35.5800

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 35 aggiungere i seguenti:

«35-bis. È prorogata per l'anno 2006, nella misura e alle condizioni ivi previste, l'agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal da 1° agosto 2006.

35-ter. All'articolo 1 della legge, 23 dicembre 2005, n. 266 dopo il comma 121 aggiungere il seguente: 121-bis A decorrere dal 1° agosto 2006 la quota di cui al comma precedente è pari al 36 per cento nei limiti di 48.000 euro per abitazione.

35-quater. All'onere derivante dal comma 35-bis valutato in 79 milioni di euro nell'anno 2006, e di 17 milioni di euro nel 2007, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2006-2008, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nel-

l'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente "Fondo Speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando per l'anno 2006 gli accantonamenti relativi al ministero degli affari esteri e al ministero della salute e per l'anno 2007 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro».

35.155

SCHIFANI, PASTORE, CENTARO, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALÌ, DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI Giulio, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONI

Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:

«35-bis. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 15 giugno 2002, n. 112, dopo le parole: "territorio dello Stato" sono inserite le seguenti: "nella misura del 27 per cento".

35-ter. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole: "quaranta milioni" sono sostituite dalle seguenti: "cinquemila euro"».

ORDINI DEL GIORNO

G35.100

IL RELATORE

La Commissione Bilancio,

in sede di discussione del disegno di legge n. 741 «Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recanti disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione»,

premesso che:

la riqualificazione urbana costituisce un tassello fondamentale per il rilancio della politica delle città, per la valorizzazione dei centri storici, in particolare il recupero e la ristrutturazione del patrimonio immobiliare urbano, spesso in condizioni di degrado o di inadeguata manutenzione è decisivo per rendere le nostre città più vivibili ed accoglienti, più moderne ed in grado anche di attrarre più efficacemente flussi di turisti e di visitatori;

il rinnovamento, il consolidamento e la sicurezza statica e sismica del patrimonio edilizio nel nostro paese debbono costituire una priorità di intervento essenziale nel quadro dell'azione dello Stato, al pari delle iniziative per la incentivazione delle politiche abitative;

le agevolazioni sulle ristrutturazioni introdotte con la finanziaria per 1998 e in particolare le detrazioni ai fini della imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di una quota del 36 per cento delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi edilizi nonché la riduzione al 10 per cento dell'imposta sul valore aggiunto (IV A) per le ristrutturazioni edilizie hanno contribuito al rafforzamento delle politiche di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio. Un fatto tanto più rilevante se si considera che in Italia l'età media delle abitazioni è molto più alta che in altri paesi europei (oltre la metà degli edifici ha più di 50 anni) e che dunque il recupero del patrimonio abitativo e la riqualificazione delle città devono essere considerate priorità strategiche;

con le citate agevolazioni è stata impressa una importante spinta al rilancio del mercato dell'edilizia, con importanti vantaggi per i settori produttivi collegati e con l'incremento dei livelli occupazionali;

queste agevolazioni, considerate nella globalità dei loro effetti, hanno determinato, comunque, maggiore gettito ai fini IVA, con recupero di aree di evasione o di elusione fiscale, maggiori introiti per il sistema

previdenziale e per gli oneri sociali collegati, incremento di fatturato nel settore delle costruzioni;

la detrazione delle spese sostenute per le ristrutturazioni ai fini IRPEF, non accompagnata alla riduzione dell'IVA, risulta inidonea a garantire l'emersione del lavoro e del reddito sommerso e un incremento dei lavori di ristrutturazione edilizia medesima nonostante il bilancio di queste misure sia indiscutibilmente positivo, nella legge finanziaria per il 2006 si è previsto di prorogare solo l'agevolazione del 41 per cento ai fini Irpef, mantenendo per l'iva l'aliquota ordinaria del 20 per cento;

impegna il Governo:

in sede di finanziaria per il 2007, a trasporre in misura strutturale e permanente le agevolazioni fiscali ai fini dell'Irpef e la riduzione dell'iva per le ristrutturazioni edilizie e ad introdurre uno specifico credito di imposta, di tenore analogo a quello già previsto per le ristrutturazioni edilizie ,per interventi di miglioramento dell'efficienza termica ed energetica degli edifici con destinazione abitativa e commerciale, con particolare riferimento alle spese, dirette al risparmio del consumo energetico, sostenute per l'installazione di impianti foto voltai ci, di impianti di climatizzazione e di elettrodomestici caratterizzati dalla più alta efficienza energetica, nonché per l'acquisto dei congegni tecnologici diretti a razionalizzare l'uso dell'energia elettrica, dell'acqua e dei combustibili per il riscaldamento domestico.

G35.200

LA COMMISSIONE

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante «disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale»,

impegna il Governo:

ad adottare provvedimenti che contengano misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, come di seguito meglio descritte:

1. sono riaperti i termini stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e all'articolo 13 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni, per le società non operative alla data del 1° gennaio 2007 di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni e integrazioni, che deliberano lo scioglimento e assegnano o cedono ai soci beni immobili di qualsiasi categoria catastale non utilizzati direttamente dalle medesime società e gli altri beni ivi indicati, ovvero deliberano la trasformazione in società semplice, entro il 31 dicembre 2007, a condizione che

tutti i soci siano persone fisiche e che risultino iscritti nel libro dei soci, ove previsto, alla data del 4 luglio 2006 ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 4 luglio 2006;

2. le società che si avvalgono delle disposizioni di cui al punto 1 devono versare l'imposta sostitutiva in un'unica soluzione nel termine stabilito per il pagamento del saldo dell'imposta sui redditi delle società relativo all'esercizio di assegnazione dei beni, di cessione o di trasformazione ovvero in tre rate di pari ammontare di cui la prima nel termine predetto e le restanti due, maggiorate degli interessi legali, entro i termini di pagamento del saldo della medesima imposta relativo ai due esercizi successivi. Con provvedimento direttoriale sono stabilite le modalità di versamento e di esposizione in dichiarazione;

3. ai fini dell'assegnazione il costo della partecipazione rileva anche per la rivalutazione della stessa assoggettata ad imposta sostitutiva e la differenza rispetto al valore normale non è soggetta ad imposta né costituisce costo fiscalmente rilevante per il socio assegnatario;

4. entro trenta giorni dall'avvenuta assegnazione degli immobili, gli assegnatari sono obbligati a presentare apposita denuncia di accatastamento o di revisione degli stessi, conformemente alle procedure DOCFA, contenente eventuali atti di aggiornamento redatti sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.

EMENDAMENTI

Art. 36.

36.1

PETERLINI, PINZGER, MONTALBANO, PERRIN

Sopprimere l'articolo.

36.9

THALER AUSSERHOFER, PERRIN, PETERLINI, PINZGER

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «62), 64)»

Conseguentemente all'articolo 37, sopprimere il comma 51.

36.890

LA COMMISSIONE

Al comma 1, sopprimere la seguente parola: «62),».

36.20a

LA COMMISSIONE

Al comma 1, sopprimere le parole: «, 127-decies».

36.21

THALER AUSSERHOFER, PERRIN, PETERLINI, PINZGER

Al comma 1, sopprimere le parole da: «e la voce numero 122)» fino alla fine del comma.

Conseguentemente, all'articolo 37, sopprimere il comma 51.

36.891

LA COMMISSIONE

Al comma 1, sopprimere le parole da: «e la voce numero 122)» fino alla fine del comma.

36.28

THALER AUSSERHOFER, PERRIN, PETERLINI, PINZGER

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 37, sopprimere il comma 51.

36.30

MORGANDO

Al comma 2, sostituire le parole da: «un'area è da considerare fabbricabile» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo».

36.31

BONADONNA, TECCE, ALBONETTI, ALFONZI, ALLOCCA

Al comma 2, in fine, sostituire le parole da: «adottato dal comune,» fino alla fine del comma, con le seguenti: «approvato e vigente»

36.32

MOLINARI, RUBINATO, PETERLINI, PINZGER

Al comma 2, le parole: «adottato dal comune» sono sostituite dalla seguenti: «approvato».

Conseguentemente, le parole: «dall'approvazione della regione e» sono soppresse.

36.36

THALER AUSSERHOFER, PERRIN, PETERLINI, PINZGER

Al comma 2, sostituire le parole: «indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo» con le seguenti: «definitivamente approvato con legge regionale»

36.1000

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 89, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), corrisposti", sono sostituite dalle seguenti: "utili provenienti"».

36.42

THALER AUSSERHOFER, PERRIN, PETERLINI, PINZGER

Soppimere i commi 5 e 6.

Conseguentemente all'articolo 37, sopprimere il comma 51.

36.2000

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Nell'articolo 102, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2".

6-ter. La disposizione del comma 6-bis si applica con riferimento ai canoni relativi a contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

36.46

BALDASSARRI, PARAVIA

Sopprimere il comma 7.

36.49

THALER AUSSERHOFER, PERRIN, PETERLINI, PINZGER

Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente all'articolo 37, sopprimere il comma 51.

36.402

ENRIQUES

Al comma 7 sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il costo delle predette aree è quantificato in misura pari al maggiore tra il costo storico esposto in bilancio e quello corrispondente al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo.»

Conseguentemente all'articolo 37, dopo il comma 57, aggiungere il seguente:

«57-bis. A decorrere dal 4 agosto 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I,

del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo pari a 150 milioni di euro».

36.1600

LA COMMISSIONE

Al comma 7, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il costo delle predette aree è quantificato in misura pari al valore risultante da apposita perizia di stima, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri e dei periti industriali edili e comunque non inferiore al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo».

36.52

THALER AUSSERHOFER, PERRIN, PETERLINI, PINZGER

Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il costo delle predette aree è quantificato in misura pari al valore risultante da apposita perizia di stima, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri e dei periti industriali edili.»

36.53

AUGELLO, BALDASSARRI, SAIA, PARAVIA

Al comma 7 sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il costo delle predette aree è quantificato in misura pari all'importo esposto in bilancio o, in mancanza di separata indicazione, a quello corrispondente al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo.»

36.56

THALER AUSSERHOFER, PERRIN, PETERLINI, PINZGER

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «20 per cento» e «30 per cento» rispettivamente con le seguenti: «10 per cento» e «10 per cento».

Conseguentemente all'articolo 37, sopprimere il comma 51.

36.67

THALER AUSSERHOFER, PERRIN, PETERLINI, PINZGER

Sopprimere i commi 12 e 13.

Conseguentemente all'articolo 37, sopprimere il comma 51.

36.70

THALER AUSSERHOFER, PERRIN, PETERLINI, PINZGER

Al comma 12, lettera a), al n. 2) sostituire la parola: «produttiva» con la seguente: «economica».

Conseguentemente all'articolo 37, sopprimere il comma 51.

36.74

THALER AUSSERHOFER, PERRIN, PETERLINI, PINZGER

Sopprimere il comma 15.

Conseguentemente all'articolo 37, sopprimere il comma 51.

36.76

SCHIFANI, PASTORE, CENTARO, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALÌ, DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI Giulio, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONI

All'articolo 36 il comma 15 è sostituito con il seguente:

«all'articolo 33 comma 3, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, dopo le parole: «trasferimenti di beni immobili» *aggiungere le seguenti parole:* «relativi ad aziende agricole condotte dai soggetti di cui agli articoli 1 e 2 del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99».

Conseguentemente i compensi per i centri di assistenza fiscale (CAF), di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 sono proporzionalmente ridotti.

36.1700

LA COMMISSIONE

Il comma 15 è sostituito dal seguente:

«15. L'articolo 33, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato, ad eccezione che per i trasferimenti di immobili in piani urbanistici particolareggiati, diretti all'attuazione dei programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata pubblica, comunque denominati, realizzati in accordo con le amministrazioni comunali per la definizione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione. Il periodo precedente ha effetto per gli atti pubblici formati e le scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».

36.80

THALER AUSSERHOFER, PERRIN, PETERLINI, PINZGER

Al comma 15, alla fine del primo periodo, inserire le seguenti parole: «ad eccezione che per il trasferimenti di immobili in piani urbanistici particolareggiati, diretti all'attuazione dei programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata, comunque denominati, realizzati in accordo con le amministrazioni comunali per la definizione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione.».

36.87

THALER AUSSERHOFER, PERRIN, PETERLINI, PINZGER

Sopprimere il comma 20.

36.405

SCHIFANI, PASTORE, CENTARO, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALÌ, DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI Giulio, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONI

Il comma 22 è soppresso.

Conseguentemente al comma 3 dell'articolo 18, le parole: «50 milioni di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «25 milioni di euro annui».

36.407

SCHIFANI, PASTORE, CENTARO, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALÌ, DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI Giulio, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONI

Sopprimere il comma 23.

Conseguentemente all'articolo 37, sopprimere il comma 51.

36.90

PALLARO, REBUZZI

Il comma 22 è soppresso.

36.101

CICCANTI

Il comma 23 è sostituito dal seguente:

«23. Nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1986, n. 917, al comma 4-*bis* le parole: "che abbiano superato l'età di 50 anni se donne e di 55 anni se uomini" sono sostituite dalle seguenti: "che abbiano superato l'età di 55 anni"».

36.103

RUBINATO, MORGANDO

Sostituire il comma 23 con il seguente:

«23. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le incentivazioni all'esodo dei lavoratori ultracinquantenni, di cui all'articolo 19, comma 4-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono riconosciute limitatamente agli esodi individuali effettuati sulla base di accordi collettivi».

36.115

THALER AUSSERHOFER, PERRIN, PETERLINI, PINZGER

Sopprimere i commi 27 e 28.

Conseguentemente all'articolo 37, sopprimere il comma 51.

36.123

LUSI

Sostituire il comma 29, lettera a), numero 2), con il seguente:

«2) nel comma 5, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Le predette spese sono integralmente deducibili a condizione che siano analiticamente addebitate nella fattura, indipendentemente dal soggetto che ha anticipato le spese medesime"».

36.136

BENVENUTO, MICHELONI, LEGNINI, POLLASTRI, RANDAZZO

Al comma 31, dopo la parola: «è abrogato» aggiungere le altre: «a decorrere dalla data di scadenza di validità del decreto attuativo del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 ottobre 2005».

36.139

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Sopprimere il comma 34.

36.3000

LA COMMISSIONE

Al comma 34, sostituire le parole: «ai fini dell'imposta sul reddito delle società» con le seguenti: «dai soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive».

36.4000

LA COMMISSIONE

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«34-bis. In deroga all'articolo 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si interpreta nel senso che i proventi illeciti ivi indicati, qualora non siano classificabili nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6,

comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono comunque considerati come redditi diversi.».

36.410

BARBATO, CUSUMANO

Dopo il comma 34, inserire il seguente:

«34-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al trasferimento di immobili compresi nei piani urbanistici particolareggiati di risanamento e di edilizia economica e popolare».

ORDINI DEL GIORNO

G36.100

ZUCCHERINI, TECCE, ALBONETTI, ALLOCCA, ALFONZI

Il Senato,

in sede di discussione dell'Atto Senato n. 741 recante la conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, concernente il rilancio economico e sociale, il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto dell'evasione fiscale,

considerate la reale necessità ed urgenza delle misure adottate per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro;

in relazione ai nuovi compiti assegnati dal comma 1 al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al fine di garantire le necessarie dotazioni finanziarie alle citate strutture ispettive,

impegna il Governo:

a ripristinare le indennità di diaria e di trasferta, dei dipendenti degli ispettorati del lavoro, soppresse con i commi 213 e 214 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266».

G36.200

LA COMMISSIONE

Il Senato,

impegna il Governo:

a predisporre gli atti normativi necessari al fine di integrare l'articolo 36 del decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006 ad introdurre al comma 29, lettera *a*), n. 2, la previsione che le spese indicate al predetto comma 5 sono integralmente deducibili a condizione che siano analiticamente addebitate nella fattura, indipendentemente dal soggetto che ha anticipato le spese medesime.

EMENDAMENTI

36.0.6500

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

*(Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero
e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro)*

1. Al fine di garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nel settore dell'edilizia, nonché al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare ed in attesa dell'adozione di un testo unico in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, nonché le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente in materia di salute e sicurezza, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), può adottare il provvedimento di sospensione dei lavori nell'ambito dei cantieri edili qualora riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni ed integrazioni. I competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale informano tempestivamente i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture dell'adozione del provvedimento di sospensione al fine dell'emanazione da parte di questi ultimi di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione, e comunque non superiore a due anni. A tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale predispongono le attività necessarie per l'integrazione dei rispettivi archivi in-

formativi e per il coordinamento delle attività di vigilanza ed ispettive in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nel settore dell'edilizia.

2. È condizione per la revoca del provvedimento da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al citato comma 1:

a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;

b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni ed integrazioni. È comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative vigenti.

3. Nell'ambito dei cantieri edili i datori di lavoro debbono munire, a decorrere dal 1° ottobre 2006, il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nei casi in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo risponde in solido il committente dell'opera.

4. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 3 mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 3.

5. La violazione delle previsioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

6. L'articolo 86, comma 10-*bis* del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente:

"10-*bis*. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro nel settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui all'articolo 9-*bis*, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come sostituito dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19 dicembre

2002 n. 297, il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa.".

7. All'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 23 aprile 2002, n. 73 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, è altresì punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3 provvede la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. Nei confronti della sanzione non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.".

8. Le agevolazioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, trovano applicazione esclusivamente nei confronti dei datori di lavoro del settore edile in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse edili. Le predette agevolazioni non trovano applicazione nei confronti dei datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza.

9. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004 n. 124, dopo le parole: 'Centro nazionale per l'informatica della pubblica amministrazione' aggiungere lo seguenti: 'previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,'".

10. Il termine di prescrizione di cui all'articolo 3, comma 9, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, relative ai periodi di contribuzione per l'anno 1996, di pertinenza della gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della predetta legge n. 335 del 1995, e successive modificazioni, è prorogato fino al 31 dicembre 2007.

11. Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le risorse destinate alla finalità di cui all'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono ridotte da 480 milioni di euro a 456 milioni di euro e sono corrispondentemente aumentate da 63 milioni di euro a 87 milioni di euro le

risorse destinate alla finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni».

Art. 37.

37.3

THALER AUSSERHOFER, PERRIN, PETERLINI, PINZGER

Sopprimere i commi 2 e 3.

Conseguentemente, sopprimere il comma 51.

37.6

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 2.

37.12

THALER AUSSERHOFER, PERRIN, PETERLINI, PINZGER

Sopprimere i commi 4, 5, 6 e 7.

37.400

STRACQUADANIO, CUTRUFO, ROTONDI

Al comma 4, sostituire le parole: «1.500 euro» con le parole: «12.500 euro».

37.16

LA COMMISSIONE

Al comma 4, lettera b), dopo le parole: «connesse alla riscossione mediante ruolo» aggiungere le seguenti: «, nonché dai soggetti di cui al-

l'art. 4, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *e)* del Decreto Ministeriale 4 agosto 2000, n. 269, emanato ai sensi dell'art. 20, comma 4, della Legge 30 dicembre 1991, n. 413, ai fini dell'espletamento degli accertamenti finalizzati alla ricerca e all'acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso di un procedimento penale, sia in fase di indagini preliminari, sia nelle fasi processuali successive, ovvero degli accertamenti di carattere patrimoniale per le finalità di prevenzione previste da specifiche disposizioni di legge e per l'applicazione delle misure di prevenzione».

37.19a

LA COMMISSIONE

Al comma 5, sostituire le parole: «dal 1° gennaio 2001» con le seguenti: «dal 1° gennaio 2005».

37.26

IL RELATORE

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis. Nell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo l'undicesimo comma sono inseriti i seguenti:

"Le comunicazioni di cui al presente articolo sono effettuate nel rispetto dei principi di necessità e di proporzionalità, mediante la consultazione telematica dei soli dati che devono essere conosciuti, oppure mediante la loro acquisizione selettiva per via telematica o informatica presso i luoghi dove devono essere resi disponibili. Si provvede alla preventiva trasmissione generalizzata o alla duplicazione indistinta di tutti i dati rientranti nelle categorie indicate nei precedenti commi nei soli casi in cui tali altre modalità di comunicazione siano indispensabili in rapporto alle specifiche finalità perseguite.

7-ter. In attuazione dei principi di cui al precedente comma le modalità di acquisizione dei dati già comunicati all'anagrafe tributaria sono aggiornate entro il 30 settembre 2007".».

37.27

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 8 e 9.

37.28

FORMISANO

Il comma 8 ed il comma 9 sono soppressi.

37.30

THALER AUSSERHOFER, PERRIN, PETERLINI, PINZGER

Sopprimere i commi 8 e 9.

37.31

FRANCO Paolo, POLLEDRI

I commi 8 e 9 sono soppressi.

37.43

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 8, lettera a), dopo le parole: «l'elenco dei soggetti» sono aggiunte le seguenti: «titolari di partita Iva»;

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. L'elenco di cui al comma precedente deve essere presentato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.».

37.401

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Al comma 8, lettera a), capoverso «4-bis.» dopo la parola: «contribuente» inserire le seguenti: «in regime di contabilità ordinaria».

37.53

EUFEMI

Al comma 8, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) la disposizione di cui alla precedente lettera a) non si applica alle imprese che hanno esercitato il diritto alla dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione delle operazioni esenti, rinunciando alla detraibilità dell'IVA».

37.59

THALER AUSSEHOFER, PERRIN, PETERLINI, PINZGER

Sopprimere i commi 10, 11, 12, 13 e 14.

37.65

BENVENUTO, BARBOLINI, BONADONNA, D'AMICO, PEGORER, ROSSA, ROSSI Fernando, ROSSI Paolo, RUSSO SPENA, THALER AUSSEHOFER, TURANO

Al comma 10, lettera b) sostituire il punto 1 con il seguente:

«1. Al comma 1 le parole: "tra il 1° maggio ed il 31 luglio ovvero in via telematica entro il 31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 30 settembre"».

37.86

EUFEMI

Il comma 12 è sostituito dal seguente:

«12. Al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 1, lettera b), le parole: "15 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "mese di maggio";

b) all'articolo 13, comma 2, le parole: "se il contratto dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio" sono sostituite dalle seguenti: "se è in essere un contratto di lavoro nel mese di giugno";

c) all'articolo 16, comma 1, lettera c), le parole: "entro il 20 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre";

d) all'articolo 17, comma 1, lettera c), sostituire le parole: "entro il 20 ottobre" con le seguenti: "entro il 30 settembre"».

37.90

THALER AUSSERHOFER, PERRIN, PETERLINI, PINZGER

Al comma 12 sopprimere la lettera a) e, alle lettere b) e c) sostituire le parole: «entro il 31 luglio» con le seguenti: «entro il 30 settembre».

37.101

SCHIFANI, SCARPA BONAZZA BUORA, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CENTARO, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALÌ, DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI Giulio, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONI

All'articolo 37 comma 15, capoverso 32-bis comma 1, dopo le parole: «7.000 euro» sono aggiunte le seguenti: «a 20.000 euro nel caso di attività agricole».

37.103

FRANCO Paolo, POLLEDRI

Al comma 15 l'importo: «7.000 euro» è sostituito da: «15.000 euro».

37.110

BOSONE, ROSSI Paolo, RUBINATO, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, PINZGER

Al comma 15, capoverso «Art. 32-bis», comma 3, dopo le parole: «determinazione dell'imposta,» sono inserite le seguenti: «compresi i produttori agricoli di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,».

37.114

POLLEDRI, FRANCO Paolo, GALLI

Sopprimere i commi 18, 19 e 20.

37.117

THALER AUSSERHOFER, PERRIN, PETERLINI, PINZGER

Sopprimere i commi 18, 19 e 20.

37.1000/4

THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, PINZGER

All'emendamento 37.1000, alla lettera d) sostituire le parole: «dal 1° novembre 2006» con le seguenti: «dal 1° gennaio 2007».

37.1000

LA COMMISSIONE

Al comma 18, capoverso 15-bis, sostituire le parole: «è subordinato alla» con le seguenti: «determina la»; nel medesimo capoverso 15-bis, sostituire le parole: «nonché all'eventuale preventiva», con le seguenti: «nonché l'eventuale»;

Al comma 18, capoverso 15-ter, lettera b), sostituire le parole: «è subordinato al rilascio di polizza fidejussoria o di fidejussione bancaria», con le seguenti: «determina la possibilità di effettuare gli acquisti di cui all'articolo 38 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, a condizione che sia rilasciata polizza fidejussoria o fidejussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo rapportato al volume d'affari presunto e comunque non inferiore a 50.000 euro»;

Al comma 18, capoverso 15-ter, sopprimere la lettera c);

Al comma 19, sostituire le parole: «dal 1° settembre 2006», con le seguenti: «dal 1° novembre 2006.».

37.2500/1

THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, PINZGER

All'emendamento 37.2500, sostituire le parole: «31 marzo 2007» con le seguenti: «1° ottobre 2007».

37.2500/2

THALER AUSSERHOFER

All'emendamento 37.2500, sostituire le parole: «31 marzo 2007» con le seguenti: «1° gennaio 2008».

37.2500

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 21 è inserito il seguente:

«21-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato, ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 31 dicembre 2006, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile per la presentazione dei bilanci di esercizio e degli altri atti al registro delle imprese ed è fissata la data, comunque non successiva al 31 marzo 2007, a decorrere dalla quale diventa obbligatoria l'adozione di tale modalità di presentazione.».

37.128

THALER AUSSERHOFER, PERRIN, PETERLINI, PINZGER

Sopprimere i commi 24, 25 e 26.

37.130

THALER AUSSERHOFER, PERRIN, PETERLINI PINZGER

Sopprimere i commi 27 e 28.

37.135

THALER AUSSERHOFER, PERRIN, PETERLINI, PINZGER

Sopprimere i comma 32.

37.141

THALER AUSSERHOFER, PERRIN, PETERLINI, PINZGER

Sopprimere i commi 33, 34, 35, 36 e 37.

37.147

THALER AUSSERHOFER, PERRIN, PETERLINI, PINZGER

Al comma 33:

dopo le parole: «legge 30 dicembre 2004, n. 311» inserire le seguenti: «obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria»;

aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale obbligo decorre dall'introduzione dell'obbligo della fatturazione telematica».

Conseguentemente, sopprimere il comma 51.

37.148

THALER AUSSERHOFER, PERRIN, PETERLINI, PINZGER

Al comma 33, dopo le parole: «legge 30 dicembre 2004, n. 311» inserire le seguenti: «obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria».

Conseguentemente, sopprimere il comma 51.

37.149

THALER AUSSERHOFER, PERRIN, PETERLINI, PINZGER

Al comma 33, dopo le parole: «legge 30 dicembre 2004, n. 311» inserire le seguenti: «con un volume d'affari maggiore a 300.000 euro annui».

Conseguentemente, sopprimere il comma 51.

37.152

THALER AUSSERHOFER, PERRIN, PETERLINI, PINZGER

Al comma 33, sostituire la parola: «trasmettono» con le seguenti: «possono trasmettere».

37.403

BARBOLINI

Al comma 33, aggiungere in fine il seguente periodo: «I predetti soggetti mantengono in formato elettronico l'analitico dei corrispettivi trasmessi».

Conseguentemente, al comma 34, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «La trasmissione telematica può essere effettuata, a scelta del contribuente, singolarmente tramite registratori di cassa collegati direttamente o tramite supporti informatici all'Agenzia delle entrate, oppure tramite intermediario abilitato, di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, previo l'obbligo di indicare gli estremi del numero di matricola del misuratore fiscale che mantiene il registro analitico dei corrispettivi, in modo da consentire il riscontro della comunicazione dei corrispettivi stessi.», e al secondo periodo, dopo le parole: «emissione della fattura» inserire le seguenti: «dello scontrino, o di equivalente documentazione comprovante l'acquisto».

37.162a

LA COMMISSIONE

Il comma 35, è sostituito dal seguente:

«35. Ai contribuenti che optano per l'adattamento tecnico degli apparecchi misuratori di cui all'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, finalizzato alla trasmissione telematica prevista dal precedente comma 34 con il misuratore medesimo, è concesso un credito d'imposta di 100,00 euro, utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito compete, a seguito dell'esecuzione dell'intervento tecnico e del pagamento della relativa prestazione, indipendente dal numero dei misuratori adattati».

Al comma 37 è aggiunto infine il seguente periodo: «La prima trasmissione è effettuata, entro il mese di luglio 2007, anche per i mesi precedenti».

37.168

SCHIFANI, SCARPA BONAZZA BUORA, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALÌ, DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI Giulio, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONI

Al comma 38 dopo le parole: «seguenti modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «a): dopo le parole: "esclusi quelli acquisti per successione" aggiungere: "nonché quelli relativi ad aziende agricole condotte dai soggetti di cui agli articoli 1 e 2 del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99".».

Conseguentemente la preesistente lettera a) diventa lettera b) e la lettera b) diventa lettera c).

37.169

THALER AUSSERHOFER, PERRIN, PETERLINI, PINZGER

Al comma 38, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, all'articolo 37, sopprimere il comma 51.

37.171

RUBINATO, PETERLINI, PINZGER

Al comma 39 aggiungere il seguente periodo: «La modifica prevista nel presente comma si applica alle donazioni effettuate a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».

37.172

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Al comma 39 aggiungere infine le seguenti parole: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».

37.175

SCHIFANI, PASTORE, CENTARO, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALÌ, DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI Giulio, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONE

Il comma 43 è sostituito dal seguente:

«All'articolo 19 del Decreto del presidente della Repubblica 22 settembre 1986, n. 917, il terzo periodo del comma 1 è soppresso».

37.183

THALER AUSSERHOFER, PERRIN, PETERLINI, PINZGER

Sopprimere il comma 49.

37.187

SCHIFANI, PASTORE, CENTARO, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALÌ, DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI Giulio, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONI

Al comma 49, sono apportate le seguenti modifiche: le parole: «A partire dal 1° ottobre 2006,» sono soppresse; dopo le parole: «titolari di partita IVA» sono aggiunte le seguenti: «intestatari di un conto corrente bancario o postale e con volume d'affari superiore a 20.000 euro»; in fine è aggiunto il seguente paragrafo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, saranno stabiliti i termini, a decorrere dal 1° gennaio 2007, da cui progressivamente il nuovo adempimento, in relazione al volume d'affari dei contribuenti interessati, diverrà obbligatorio e le ulteriori modalità attuative del presente comma».

37.189

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 49, sono apportate le seguenti modifiche: le parole: «A partire dal 1° ottobre 2006,» sono soppresse; dopo le parole: «titolari di partita IVA» sono aggiunte le seguenti: «intestatari di un conto corrente bancario o postale e con volume d'affari superiore a 20.000 euro»; in fine è aggiunto il seguente paragrafo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, saranno stabiliti i termini, a decorrere dal 1° gennaio 2007, da cui progressivamente il nuovo adempimento, in relazione al volume d'affari dei contribuenti interessati, diverrà obbligatorio e le ulteriori modalità attuative del presente comma».

37.194

THALER AUSSERHOFER, PERRIN, PETERLINI, PINZGER

Sopprimere il comma 51.

37.405

SCHIFANI, PASTORE, CENTARO, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALÌ, DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI Giulio, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONI

All'articolo 37, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) sopprimere il comma 53;
- b) sopprimere il comma 55.

37.196

MOLINARI, RUBINATO, PETERLINI, PINZGER

Al comma 53, dopo le parole: «dall'anno» sono inserite le seguenti: «d'imposta».

37.197a

LA COMMISSIONE

Al comma 53, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Fino alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, da accertare con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, rimane in vigore l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero della comunicazione prevista dall'articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

37.500

MORGANDO, RUBINATO

Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:

«53-bis. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, da emanarsi

entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge vengono definite le modalità di accesso ai dati catastali da parte dei Comuni.

Fino alla effettiva operatività del sistema rimane in vigore l'obbligo, di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) di cui all'articolo 10, comma 4, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 ovvero della comunicazione prevista dall'articolo 59 il comma 1 lettera l) n. 1, del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446».

37.200

RUBINATO, PETERLINI, PINZGER

Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:

«53-bis. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge vengono definite le modalità di accesso ai dati da parte dei Comuni.

Fino alla effettiva operatività del sistema rimane in vigore l'obbligo, di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) di cui all'articolo 10, comma 4, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 ovvero della comunicazione prevista dall'articolo 59 il comma 1 lettera l) n. 1, del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446».

37.201

MOLINARI, RUBINATO, PETERLINI, PINZGER

Dopo il comma 53 è inserito il seguente:

«53-bis. In ogni caso la decorrenza prevista dal comma 53 è subordinata all'effettiva realizzazione di quanto previsto dal comma 54».

37.202

RUBINATO, MOLINARI, BOSONE, PETERLINI, TONINI, PINZGER

Sopprimere il comma 55.

37.406

MORGANDO, RUBINATO

Sopprimere il comma 55.

37.203

STIFFONI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Sopprimere il comma 55.

37.204

THALER AUSSERHOFER, PERRIN, PETERLINI, PINZGER

Al comma 55, sostituire il primo periodo con il seguente: «I contribuenti che risultino, in sede di dichiarazione di tributi erariali, creditori, possono utilizzare tale credito per il pagamento dell'ICI utilizzando per il versamento le modalità del Capo III del D.Lgs 241/97».

37.207a

LA COMMISSIONE

Al comma 55, le parole: «ed è versata» sono sostituite dalle seguenti: «e può essere versata».

37.406a

RUBINATO, BOSONE

Al comma 55, aggiungere in fine le seguenti parole: «che consentano il versamento diretto, integrale e tempestivo dell'imposta al Comune competente».

37.209

IL RELATORE

Dopo il comma 57, aggiungere, in fine, il seguente:

«57-bis. Per gli incaricati alla vendita diretta a domicilio di cui all'art. 1, comma 1, lett. B), legge 17 agosto 2005, n. 173, che esercitano l'attività in maniera abituale come individuata dall'articolo 3, comma 3, della medesima legge, che nell'anno solare precedente non hanno realizzato un volume d'affari superiore a 20.000 euro, l'imposta sul valore aggiunto è determinata forfetariamente sul 78 per cento del volume d'affari. Tale regime cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene superato il limite di 20.000 euro di volume d'affari».

Conseguentemente all'onere derivante valutato in 500.000 euro a decorrere dal 2007, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2006-2008, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando per gli anni 2006 e 2007 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e per l'anno 2008 l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione pubblica.

37.212

RUBINATO, PETERLINI, PINZGER

Dopo il comma 57, inserire il seguente:

«57-bis. Coloro che sono stati dichiarati falliti non possono esercitare l'attività di impresa fino al provvedimento di chiusura del fallimento. Le disposizioni delle leggi speciali che disciplinano l'esercizio di un'attività di impresa e richiedono all'imprenditore e al suo rappresentante l'assenza dello stato di fallito, salvo riabilitazione, si intendono abrogate».

Art. 38.

38.4

FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «le sale destinate al gioco di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29».

ORDINI DEL GIORNO

G38.100

IL RELATORE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale»,

considerato che:

l'articolo 38 (*Misure di contrasto al gioco illegale*) del presente decreto modifica radicalmente la struttura delle rete di raccolta dei giochi legali prevedendo l'attivazione, mediante procedure ad evidenza pubblica, di un minimo di 17 mila nuovi punti vendita, che andranno ad aggiungersi a quelli già esistenti;

tale allargamento del numero dei punti di vendita per la raccolta del gioco, sebbene finalizzato prioritariamente al contrasto del gioco illegale, è destinato a produrre effetti rilevanti sul lavoro delle decine di migliaia di ricevitori e concessionari delle scommesse già in attività;

un ampliamento di tali dimensioni, se non adeguatamente comparato con la distribuzione sul territorio degli attuali operatori, può portare ad una proliferazione smisurata dei punti vendita con seri rischi di provocare una crisi irreversibile per le oltre 20 mila aziende familiari che rappresentano il nucleo della rete di vendita dei giochi pubblici, e che nel corso di oltre mezzo secolo hanno agito come baluardo contro il gioco illegale;

impegna il Governo:

a) a mantenere la riserva di legge a garanzia dell'ordine pubblico e del settore stesso;

b) ad assicurare il presidio del territorio, attraverso una distribuzione dei nuovi punti vendita, con precedenza nell'assegnazione ai comuni privi di punti vendita aventi come attività principale o accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

c) ad un confronto con gli operatori di gioco volto a definire effettive modalità di salvaguardia verso gli attuali concessionari, nonché una responsabilizzazione sulla commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

d) alla tutela dei ricevitori in attività (esercenti del punto vendita avente come attività accessoria la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici) anche in funzione di garanzia per il pubblico dei giocatori e per una sempre maggiore responsabilizzazione a contrasto di ogni forma di illegalità, evasione ed elusione.

G38.101

BARBOLINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge n. 223 del 2006, recante «disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale (A.S. 741);

considerato che,

l'articolo 38 del provvedimento modifica radicalmente la struttura della rete di raccolta dei giochi legali prevedendo l'attivazione, mediante procedure ad evidenza pubblica, di un minimo di 17 mila nuovi punti di vendita, che andranno ad aggiungersi a quelli già esistenti;

l'allargamento dei punti di vendita per la raccolta del gioco, sebbene finalizzato prioritariamente al contrasto del gioco illegale, è destinato a produrre effetti rilevanti sul lavoro delle decine di migliaia di ricevitori e concessionari delle scommesse già in attività;

un ampliamento di tali dimensioni, se non adeguatamente comparato con la distribuzione sul territorio degli attuali operatori, può portare ad una proliferazione smisurata dei punti vendita con seri rischi di provocare una crisi irreversibile per le oltre 20 mila aziende familiari che rappresentano il nucleo della rete di vendita dei giochi pubblici, e che nel corso di oltre mezzo secolo hanno agito come baluardo contro il gioco illegale;

impegna il Governo:

a mantenere la riserva di legge a garanzia dell'ordine pubblico e del settore stesso;

ad assicurare il presidio del territorio, attraverso una distribuzione dei nuovi punti vendita, con precedenza nell'assegnazione ai Comuni privi di punti vendita aventi come attività principale o accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

ad un confronto con gli operatori di gioco volto a definire effettive modalità di salvaguardia verso gli attuali concessionari, nonché una responsabilizzazione sulla commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

alla tutela dei ricevitori in attività – esercenti del punto vendita avente come attività accessoria la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici – anche in funzione di garanzia per il pubblico dei giocatori e per una sempre maggiore responsabilizzazione a contrasto di ogni forma di illegalità, evasione ed elusione.

G38.102

BENVENUTO

Il Senato,

considerato che:

l'articolo 38 (*Misure di contrasto al gioco illegale*) del presente decreto modifica radicalmente la struttura delle rete di raccolta dei giochi legali prevedendo l'attivazione, mediante procedure ad evidenza pubblica, di un minimo di 17 mila nuovi punti vendita, che andranno ad aggiungersi a quelli già esistenti;

tale allargamento del numero dei punti di vendita per la raccolta del gioco, sebbene finalizzato prioritariamente al contrasto del gioco illegale, è destinato a produrre effetti rilevanti sul lavoro delle decine di migliaia di ricevitori e concessionari delle scommesse già in attività;

un ampliamento di tali dimensioni, se non adeguatamente comparato con la distribuzione sul territorio degli attuali operatori, può portare ad una proliferazione smisurata dei punti vendita con seri rischi di provocare una crisi irreversibile per le oltre 20 mila aziende familiari che rappresentano il nucleo della rete di vendita dei giochi pubblici, e che nel corso di oltre mezzo secolo hanno agito come baluardo contro il gioco illegale;

impegna il Governo:

a) a mantenere la riserva di legge a garanzia dell'ordine pubblico e del settore stesso;

b) ad assicurare il presidio del territorio, attraverso una distribuzione dei nuovi punti vendita, con precedenza nell'assegnazione ai comuni privi di punti vendita aventi come attività principale o accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

c) ad un confronto con gli operatori di gioco volto a definire effettive modalità di salvaguardia verso gli attuali concessionari, nonché una responsabilizzazione sulla commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

d) alla tutela dei ricevitori in attività (esercenti del punto vendita avente come attività accessoria la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici) anche in funzione di garanzia per il pubblico dei giocatori e per una sempre maggiore responsabilizzazione a contrasto di ogni forma di illegalità, evasione ed elusione.

G38.103

PERRIN

Il Senato,

premessi che:

con legge 16 gennaio 2003, n. 3 art. 51 in materia di «tutela della salute dei non fumatori» è stato introdotto il divieto di fumo nei locali chiusi ad eccezione di quelli privati non aperti ad utenti e al pubblico e quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati;

che con successivo DPCM del 23 dicembre 2003 sono stati definiti i requisiti tecnici dei locali per fumatori, dei relativi impianti di ventilazione e di ricambio d'aria che nei fatti si sono rivelati in generale di problematica applicazione al punto che non più dello 0.5% dei locali pubblici e privati interessati è stato in grado fino ad oggi di rendere disponibili tali locali per utenti e clienti fumatori;

che, in particolare, le Case da Gioco ubicate nel nostro Paese hanno subito, a causa della cennata impossibilità di realizzare idonei locali per fumatori, una sensibile riduzione di frequentatori che hanno preferito e preferiscono tutt'ora rivolgersi alle Case da Gioco dei Paesi confinanti nelle quali tali divieti non sussistono, dirottandovi significativi volumi di gioco con pregiudizio di entrate per l'erario e con la conseguente apertura a livello locale di una serie di problematiche sui livelli occupazionali diretti e indotti nel tessuto economico circostante alle quali non è ancora stato possibile trovare idoneo e duraturo rimedio nonostante le molteplici reazioni avviate;

che tra le previsioni del decreto-legge 4 luglio 2004, n. 223, art. 38 (Misure di contrasto del gioco illegale) si contemplano anche quelle di disciplinare entro il 31 dicembre 2006 le caratteristiche di svariati giochi pubblici nonché quelle dei relativi locali di vendita;

che le Case da Gioco autorizzate nel nostro Paese hanno sempre assicurato la massima regolarità dei giochi messi a disposizione della clientela unitamente a livelli di comfort ed attrattività per la clientela nel rispetto delle leggi, compresa quella sopra richiamata del 16 gennaio 2003, articolo 51,

impegna il Governo:

ad individuare nell'ambito delle previsioni anche temporali dell'art. 38 del cit. decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, A.S. 741 in fase di conversione in legge le soluzioni appropriate a consentire all'interno delle Case da gioco autorizzate la realizzazione di spazi per la permanenza di fumatori e non fumatori, muniti di appositi impianti le cui caratteristiche saranno determinate con apposito decreto adottato di concerto dal Ministro della salute, dal Ministro dell'economia e delle finanze e da quello dello sviluppo economico.

G38.104

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS. 741 recante la conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, concernente il rilancio economico e sociale, il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto dell'evasione fiscale;

in considerazione delle norme ivi contenute finalizzate a sostenere l'evoluzione del sistema italiano dei giochi anche al fine di renderlo coerente con le iniziative di semplificazione e razionalizzazione già attuate negli scorsi anni in materia di contrasto del gioco illegale,

impegna il Governo

a destinare parte dei proventi derivanti dalla raccolta conseguente ai giochi e alle scommesse ad appositi capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione per la realizzazione di campagne di informazione e di educazione dei giovani, da realizzare in collaborazione con le istituzioni scolastiche, finalizzate alla realizzazione di programmi educativi dei ragazzi in modo da permettere loro di conoscere la realtà dei rischi derivanti dal vizio del gioco e a sviluppare un approccio responsabile al gioco.

EMENDAMENTI

Art. 39.

39.2

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «2-bis» sopprimere la parola: «esclusivamente».

39.5

THALER AUSSERHOFER, PERRIN, PETERLINI, PINZGER

Al comma 1, capoverso: «2-bis» sopprimere la parola: «esclusivamente».

39.0.600

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Disposizioni in materia di rimborsi elettorali)

1. All'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Specifiche disposizioni sono previste dal successivo comma 5-bis per il rimborso da attribuire ai movimenti o partiti politici in relazione alle spese sostenute per le campagne elettorali nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, per l'elezione delle Camere".;

b) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. Per il rimborso previsto dal comma 1-bis, in relazione alle spese sostenute per le elezioni nella circoscrizione Estero, i fondi di cui al comma 5 relativi, rispettivamente, al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, sono incrementati nella misura dell'1,5 per cento del loro ammontare. Ciascuno dei due importi aggiuntivi di cui al precedente periodo è suddiviso tra le ripartizioni della circoscrizione Estero in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna ripartizione è suddivisa tra le liste di candidati in proporzione ai voti conseguiti nell'ambito della ripartizione. Partecipano alla ripartizione della quota le liste che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella ripartizione o che abbiano conseguito almeno il 4 per cento dei voti validamente espressi nell'ambito della ripartizione stessa. Si applicano le disposizioni di cui al comma 13 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.";

c) al comma 6, le parole: "commi 1 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 1-bis e 4".

2. All'articolo 2, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, dopo le parole: "fondi medesimi" sono inserite le seguenti: ", ad eccezione degli importi di cui al comma 5-bis dello stesso articolo 1,";

3. All'articolo 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è abrogato;

b) al comma 3, le parole: "per l'attribuzione della quota di seggi da assegnare in ragione proporzionale" sono soppresse.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dai rimborsi delle spese elettorali sostenute per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati nelle elezioni dell'aprile 2006.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito nella legge 27 dicembre 2004, n. 307, e per gli anni successivi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. All'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: "lire mille sono sostituite dalle seguenti: "un euro"; e le parole: "lire 5 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "euro 2.582.285";

b) al comma 6, apportare le seguenti modifiche:

1) le parole: "e 4" sono abrogate;

2) dopo le parole: "entro il 31 luglio di ciascun anno", sono aggiunte le seguenti: "I rimborsi di cui al comma 4 sono corrisposti in un'unica soluzione, entro il 31 luglio dell'anno in cui si è svolta la consultazione referendaria".

7. All'onere derivante dal comma 6, lettera a), pari a euro 2.582.285 annui, a decorrere dal 2006, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recante dal presente decreto».

Art. 40.

40.0.2

TONINI, PETERLINI, PINZGER

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis. – 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione».

40.0.3

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

1. Gli atti ed i contratti, pubblici e privati, emanati, stipulati o comunque posti in essere nello stesso giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* in applicazione ed osservanza della disciplina normativa previgente non costituiscono in nessun caso ipotesi di violazione della disciplina recata dal decreto stesso. In tali casi, le disposizioni del decreto si considerano entrate in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

Coord.1

Art. 5.

Al comma 5, dopo la parola: « distribuzione» inserire il segno di interpunzione: «, ».

Art. 7.

Al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 2 del» inserire le seguenti: «regolamento di cui al».

Art. 9.

Al comma 1, capoverso 2-quater, dopo le parole: «Ministero delle politiche agricole» sopprimere il segno di interpunzione: «;».

Art. 10 (come sostituito dall'emendamento 10.1000)

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «118 del» inserire le seguenti: «testo unico di cui al».

Art. 11.

Ai commi 2, 4 e 5, sostituire le parole: «Camere di commercio» con le seguenti: «camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»;

al comma 3, dopo le parole: «dall'articolo 1 del» inserire le seguenti: «regolamento di cui al» e sostituire le parole: «7 ottobre 1993, n. 589» con le seguenti: «21 febbraio 1990, n. 300, e successive modificazioni».

Art. 13.

Al comma 2, sostituire le parole: «predette società» con le seguenti: «società di cui al comma 1».

Art. 14.

Al comma 1: all'alinea, dopo le parole: «capo II inserire le seguenti: «del titolo II; al capoverso art. 14-ter, comma 2, sostituire le parole: «una sanzione» con le seguenti: «una sanzione»;

al comma 2, capoverso 2-bis, sostituire le parole: «"2-bis» con le seguenti: ««2bis».

Art. 15.

Al comma 1, dopo le parole: «15-ter, del» inserire le seguenti: «testo unico di cui al».

Art. 17.

Al comma 2, sostituire le parole: «dall'articolo 1 della» con la seguente: «dalla».

Art. 18.

Al comma 2, dopo la parola: «Fondo» inserire la seguente: «nazionale».

Art. 21.

Al comma 4, all'alinea, dopo le parole: «in materia di» inserire le seguenti: «spese di»; al capoverso 6-bis, sopprimere le parole: «aggiunto dall'articolo 2 della legge 21 luglio 2000, n. 205,».

Art. 24.

Al comma 1, dopo le parole: «tabella D allegata al» inserire le seguenti: «regolamento di cui al».

Art. 25.

Al comma 3, sostituire la parola: «coesistente» con la seguente: «rispettivo».

Art. 31.

Al comma 2, sopprimere le parole: «e successive modificazioni.».

Art. 32.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: «i commi 6, 6-bis e 6-ter sono sostituiti» con le seguenti: «il comma 6 è sostituito» e, al capoverso 6-ter, dopo le parole: «comma 6, del» inserire le seguenti: «testo unico di cui al».

Art. 34.

Al comma 3, dopo la parola: «trasparenza» sopprimere il segno di interpunzione: «,».

Art. 35.

Al comma 2, sostituire le parole: «comma precedente» con le seguenti: «secondo comma»;

al comma 3, sostituire le parole: «comma 1» con le seguenti: «primo comma» e, dopo le parole: «testo unico delle imposte sui redditi» aggiungere le seguenti: «, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;

al comma 5, capoverso, sostituire le parole: «comma precedente» con le seguenti: «quinto comma»;

al comma 6, sostituire le parole: «Il comma precedente si applica» con le seguenti: «Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano» e sostituire le parole: «Direttiva 77/388/CEE» con le seguenti: «direttiva 77/388/CEE del Consiglio.»;

al comma 8, lettera d), sostituire le parole: «il n. 127-ter è soppresso» con le seguenti: «la voce di cui al numero 127-ter) è soppressa»;

al comma 9, (come sostituito dall'emendamento 35.5500) , al primo periodo, sostituire le parole: «comma precedente» con le seguenti: « comma 8»;

al comma 11, secondo periodo, dopo le parole: «imposte sui redditi,» inserire le seguenti: «di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»;

*al comma 12, sostituire la parola: «aggiunti» con la seguente: «inse-
riti»;*

*al comma 13, all'alinea, sostituire le parole: «approvato con» con le
seguenti: «di cui al»; al capoverso 5-bis, all'alinea, sostituire le parole:
«comma 1» con le seguenti: «primo comma», alla lettera a), sostituire
la parola: «controllate» con la seguente: «controllati» e le parole:
«comma 1» con le seguenti: «primo comma» e, alla lettera b), sostituire
la parola: «amministrate» con la seguente: «amministrati»;*

*al comma 14, sostituire le parole: «precedente comma» con le se-
guenti: «comma 13»;*

*al comma 15, all'alinea, sopprimere la parola: «del»; alla lettera a),
capoverso 1, dopo le parole: «che risultano applicando» inserire le se-
guenti: «le seguenti percentuali», sostituire le parole: «approvato con »
con le seguenti: «di cui al», le parole: «comma 1» con le seguenti:
«primo comma » e le parole: «dei precedenti periodi» con le seguenti:
«del primo periodo»; alla lettera b), capoverso 3, sostituire le parole: «ar-
ticolo 8-bis, comma 1» con le seguenti: «articolo 8-bis, primo comma»;
alla lettera d), capoverso 4-bis, sostituire le parole: «n. 600 del 1973»
con le seguenti: «29 settembre 1973, n. 600»;*

*al comma 16 sostituire le parole: «comma precedente» con le se-
guenti: «comma 15»;*

*al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: «approvato con»
con le seguenti: «di cui al»;*

*al comma 18, secondo periodo, dopo le parole: «articolo 37-bis del»
inserire le seguenti: «decreto del Presidente della Repubblica»;*

*al comma 19, sostituire le parole: «precedente comma» con le se-
guenti: «comma 121»;*

*al comma 20, sostituire le parole: «comma precedente» con le se-
guenti: «comma 19»;*

*al comma 24, alla lettera a), sostituire le parole: «"53-bis» con le
seguenti: «"Art. 53-bis», dopo le parole: «n. 600» inserire il segno d'in-
terpunzione: «,», sostituire le parole: «e catastale di cui al» con le se-
guenti: «e catastale previste dal testo unico di cui al» e dopo le parole:
«n. 347» sostituire il segno di interpunzione: «.» con il seguente: «;»;
alla lettera b), sostituire la parola: «inserito» con la seguente: «ag-
giunto»;*

*al comma 26, sostituire le parole: «comma precedente» con le se-
guenti: «comma 25»;*

al comma 33, sostituire le parole: «comma precedente» con le seguenti: «comma 32»;

al comma 35, terzo periodo, dopo le parole: «articolo 53 del» inserire le seguenti: «codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al».

Art. 36.

Al comma 2, dopo le parole: «n. 633, del» inserire le seguenti: «testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al», dopo le parole: «n. 131 del» inserire le seguenti: «testo unico delle imposte sui redditi, di cui al» e dopo le parole: «n. 917» inserire il segno d'interpunzione: «,»;

al comma 3, sostituire le parole: «approvato con» con le seguenti: «di cui al»;

al comma 4, sostituire le parole: «comma precedente» con le seguenti: «comma 3 .»;

al comma 5, sostituire le parole: «approvato con» con le seguenti: «di cui a1»;

al comma 6, dopo le parole: «testo unico» inserire le seguenti: «di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,»;

al comma 9 sostituire le parole: «approvato con» con le seguenti: «di cui al»;

al comma 10 sostituire le parole: «medesimo testo unico» con le seguenti: «citato testo unico di cui al decreto n. 917 del 1986» e sostituire la parola: «aggiunte» con la seguente: «inserite»;

al comma 12, all'alinea, sostituire le parole: «approvato con» con le seguenti: «di cui al»; alla lettera a), numero 1), sostituire la parola: «aggiunte» con la seguente: «inserite»; alla lettera b) sostituire la parola: «soppressa» con la seguente: «abrogata»;

al comma 13, sostituire le parole: «predetto testo unico» con le seguenti: «citato testo unico di cui al decreto n. 917 del 1986» e dopo le parole: «comma 12» inserire le seguenti: «del presente articolo»;

al comma 16, alinea, sostituire le parole: «rapprovato con» con le seguenti: «di cui al»;

al comma 18, sostituire le parole: «approvato com» con le seguenti: «di cui al»;

al comma 20, sostituire le parole: «approvato con» con le seguenti: «di cui al» e lo parola: «Soppresso» con la seguente: «abrogato»;

al comma 21, sostituire le parole: «comma precedente» con le seguenti: «comma 20»;

al comma 22, alinea, sostituire le parole: «approvato, con» con le seguenti: «, di cui al» e la parola: «settembre» con la seguente: «dicembre»;

al comma 23, sostituire le parole: «approvato con» con le seguenti: «di cui al» la parola: «settembre» con la seguente: «dicembre» e lo parola: «Soppresso» con la seguente: «abrogato»;

al comma 24, sostituire le parole: «comma 1» con le seguenti: «primo comma», la parola: «aggiunte» con la seguente: «inserite» e, dopo lo parola: «permettere», sopprimere il segno d'interpunzione: «,»;

al comma 27, alinea, sostituire le parole: «approvato con» con le seguenti: «di cui al»;

al comma 29, all'alinea, sostituire le parole: «approvato con» con le seguenti: «di cui al»; alla lettera a), numero 1), alinea, sostituire lo parola: «aggiunti» con la seguente: «inseriti»; alla lettera a), numero 2), sostituire lo parola: «aggiunto» con la seguente: «inserito»; alla lettera b), sostituire lo parola: «aggiunta» con la seguente: «inserita»;

al comma 30, sostituire le parole: «approvato con» con le seguenti: «di cui al»;

al comma 31, sostituire le parole: «approvato con» con le seguenti: «di cui al»;

al comma 33, dopo le parole: «articolo 13, comma 1» inserire il segno d'interpunzione: «,»;

Art. 37.

Al comma 1, dopo lo parola: «professioni» inserire il segno d'interpunzione: «,»;

al comma 3, sostituire le parole: «di cui all'articolo 2 del» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al»;

al comma 4, alla lettera a), sostituire la parola: «comunicati» con la seguente: «comunicate»; alla lettera b), sostituire la parola: «aggiunte» con la seguente: «inserite»;

al comma 5, sostituire le parole: «comma precedente» con le seguenti: «comma 4»;

al comma 6, alla lettera a), punto 1., sostituire lo parola: «aggiungere» con le seguenti: «sono inserite le seguenti» e al punto 2., dopo le parole: «n. 600, e» inserire le seguenti: «dell'articolo»; alla lettera b), alinea, sostituire lo parola: «aggiunto» con la seguente: «inserito»;

al comma 7, sostituire lo parola: «aggiunta» con la seguente: «inserita»;

al comma 8, alinea, dopo le parole: «8-bis del» inserire le seguenti: «regolamento di cui al»;

al comma 10, all'alinea, dopo la parola: «Al» inserire le seguenti: «regolamento di cui al»; alla lettera c), punto 2., *sostituire le parole: «d'affari» con le seguenti: «di affari»;* alla lettera 1), prima delle parole: *«per il tramite», sopprimere il segno d'interpunzione: «,»;*

al comma 11, dopo le parole: «comma 1, del» inserire le seguenti: «regolamento di cui al»;

al comma 12, alinea, dopo lo parola: «Al» inserire le seguenti: «regolamento di cui al»;

al comma 13, dopo le parole: «30 giugno» inserire le seguenti: «, ovunque ricorrono,»;

al comma 15, capoverso Art. 32-bis, al comma 3, sostituire le parole: «dell'imposta,» con le seguenti: «dell'imposta,» e al comma 4, dopo le parole: «articolo 10, n. 8» inserire le seguenti: «, del presente decreto» e dopo lo parola: «convertito» inserire le seguenti: «, con modificazioni,»;

al comma 21, sostituire le parole: «lettera j),» con le seguenti: «lettera j) del primo comma»;

al comma 22, sostituire le parole: «comma precedente» con le seguenti: «comma 21»;

al comma 22, sostituire le parole: «comma precedente» con le seguenti: «comma 21»;

al comma 27, all'alinea, dopo le parole: «articolo 60» sopprimere il segno d'interpunzione: «,»; alla lettera a), *sostituire la parola: «aggiunta» con la seguente: «inserita»,* alla lettera b), *sostituire la parola: «aggiunte» con la seguente: «inserite»;*

al comma 28, alle lettere a) e b), sostituire la parola: «plico» con la seguente: «quale»;

al comma 30, sostituire le parole: «comma precedente» con le seguenti: «comma 29»;

al comma 32, lettera a), sostituire la parola: «aggiunte» con la seguente: «inserite»;

al comma 34, primo periodo, sostituire le parole: «e 7 del decreto legislativo n. 82 del 2005» con le seguenti: «e 71 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» e le parole: «comma precedente» con le seguenti: «comma 33»,

al comma 36, dopo le parole: «registrazione e» inserire la seguente: «di» e sostituire le parole: «dal presente articolo» con le seguenti: «dai commi 33 e 34»;

al comma 38, alinea, sostituire le parole: «approvato con» con le seguenti: «di cui al»;

al comma 39, sostituire le parole: «approvato con» con le seguenti: «di cui al» e dopo le parole: «detera b)» inserire le seguenti: «del comma 1)»;

al comma 40, lettera a), dopo le parole: «e 20 del» inserire le seguenti: «testo unico di cui al»;

al comma 41, sostituire le parole: «approvato con» con le seguenti: «di cui al»;

al comma 43, sostituire le parole: «approvato con» con le seguenti: «di cui al»;

al comma 44, primo periodo, dopo le parole: «e 16» sopprimere il segno d'interpunzione: «,»;

al comma 45, alinea, sostituire le parole: «approvato con» con le seguenti: «di cui al», al comma 46, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «comma precedente» con le seguenti: «comma 45»;

al comma 47, alinea, sostituire le parole: «approvato con» con le seguenti: «di cui al»;

al comma 51, sostituire le parole: «da 518» con le seguenti: «da 518»;

Art. 38.

al comma 1, lettera c), dopo le parole: «destinate al gioco» inserire le seguenti: «disciplinato dal regolamento»

al comma 2, capoverso 287, alla lettera a), sostituire le parole: «all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311» con le seguenti: «al comma 498»; alla lettera j), sostituire la lettera: «1» con la seguente: «d)» e dopo le parole: «disciplinate dal» inserire le seguenti: «regolamento di cui al;»

al comma 3, all'alinea, sostituire le parole: «il punto 3» con le seguenti: «il numero 3)» al capoverso 3), sostituire i numeri: «i.», «ii.», «iii.», «iv.» e «v.» rispettivamente con i seguenti: «3.1», «3.2», «3.3», «3.4» e «3.5»;

al comma 4, lettera j), sostituire la lettera: «j)» con la seguente: «l)» e dopo le parole: «scommesse ippiche» inserire le seguenti: «disciplinate dal regolamento»;

EMENDAMENTI

al disegno di legge di conversione

X1.100 (già 2.0.1)

POLLEDRI, CASTELLI, FRANCO PAOLO, FRUSCIO

All'articolo 1, aggiungere i seguenti commi:

1-*bis*. Il Governo è delegato ad adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la riforma organica della disciplina delle professioni intellettuali, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2 e agli articoli 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinquies*. La riforma, nel rispetto ed in coerenza con la normativa comunitaria ed in conformità ai principi ed ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti. I decreti legislativi previsti dal presente comma sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti, resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza degli stessi. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo del presente comma o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di trenta giorni.

1-*ter*. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1-*bis*, il Governo, in attuazione degli articoli 33, comma 5, 35, 41 e 117 della Costituzione ed in coerenza con la normativa comunitaria, disciplinando l'esercizio e le forme organizzative in materia di professioni intellettuali si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire il libero esercizio delle professioni intellettuali esercitate in qualunque modo e forma, anche subordinata o collettiva previsti, al fine di tutelare gli interessi pubblici generali che la presente legge ad esse ricollega ed allo scopo di garantire alla persona la qualità e la correttezza della prestazione professionale richiesta;

b) provvedere affinché le professioni intellettuali siano svolte secondo modalità che garantiscano il rispetto dei principi della personalità della prestazione professionale, del pluralismo, dell'indipendenza, della responsabilità diretta ed individuale del professionista, secondo regole di deontologia legittimamente stabilite;

c) individuare i criteri per garantire la libera competizione professionale, secondo canoni compatibili con la natura delle prestazioni profes-

sionali e con l'organizzazione delle professioni intellettuali, nel rispetto dell'articolo 41 della Costituzione;

d) valorizzare la rilevanza economica e sociale della professione;

e) tutelare gli interessi generali connessi con il corretto esercizio della professione e quindi l'affidamento della clientela e della collettività;

f) garantire l'indipendenza di giudizio e l'autonomia del professionista;

g) favorire il pieno sviluppo della persona umana, la sua libertà e dignità, nonché l'effettiva partecipazione dei professionisti all'organizzazione economica, politica e sociale del Paese;

h) disciplinare i requisiti per l'iscrizione agli albi professionali sulla base dell'esame di Stato e del relativo percorso formativo;

i) disciplinare il riconoscimento da parte dello Stato delle professioni non di interesse generale e la organizzazione delle relative associazioni di natura privata nel rispetto degli articoli 4, 33, 35, 41 e 17 della Costituzione, prevedendo il diritto dei professionisti a ottenere il riconoscimento pubblico delle professioni che non sono disciplinate da disposizioni normative e da ordinamenti professionali;

l) disciplinare condizioni e limiti per il riconoscimento pubblico, individuando le soglie di rilevanza soggettiva e oggettiva, che devono essere rispettate in relazione al settore economico di riferimento della attività ed escludendo che possa essere considerata professione un'attività regolamentata o tipica delle professioni di interesse generale;

m) prevedere che il potere di riconoscimento delle professioni, anche relativamente alla verifica della permanenza dei requisiti, spetti al Ministero della giustizia, di concerto con i Ministeri che hanno competenza sugli interessi e il settore economico di riferimento della professione, acquisito il parere obbligatorio del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

n) prevedere, altresì, che la vigilanza sull'esercizio della professione spetti ai Ministeri che hanno competenza sugli interessi ed il settore economico di riferimento della professione, mentre quella sugli ordini e sulle associazioni riconosciute e registrate spetti al Ministero della giustizia, che deve effettuare periodiche verifiche;

o) ai fini dell'esercizio del potere di riconoscimento di cui alle lettere precedenti, il Ministero della giustizia svolge, anche sentendo i soggetti interessati, un'istruttoria in modo da:

1) accertare i requisiti per il riconoscimento da parte dello Stato delle professioni nonché la loro organizzazione in ordini ovvero in associazioni;

2) accertare il possesso dei requisiti stabiliti ai sensi della lettera *q)* da parte delle associazioni costituite da professionisti che presentano la domanda di iscrizione al relativo registro istituito presso il Ministero della giustizia;

3) verificare la permanenza dei requisiti di cui ai punti precedenti;

4) acquisire i pareri obbligatori del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e sentiti, nel caso, i sindacati, gli Ordini e le Associazioni rappresentative dei professionisti interessati;

p) stabilire i requisiti richiesti alle associazioni per l'iscrizione nel registro e ai professionisti per l'iscrizione alle associazioni, nonché per l'ottenimento dell'attestato circa la qualificazione professionale degli associati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) l'esistenza di uno statuto dell'associazione che preveda espressamente come scopo quello di dare evidenza ai requisiti professionali degli iscritti verso la collettività e quindi:

1.1) che garantisca un ordinamento interno a base democratica;

1.2) che escluda ogni fine di lucro e preveda attività che comunque siano compatibili con le finalità della presente legge;

1.3) che determini l'ambito della professione;

1.4) che preveda l'elaborazione e l'adozione di un codice deontologico, nonché la stipulazione di adeguate forme di assicurazione per la responsabilità professionale;

2) la disponibilità da parte dell'associazione di adeguate strutture organizzative per verificare il possesso, da parte dei richiedenti, dei requisiti per l'iscrizione all'associazione e curare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale, la verifica della professionalità degli associati, il relativo aggiornamento professionale nonché l'effettiva applicazione in sede disciplinare del codice deontologico;

3) la previsione di un limite temporale di validità dell'attestato di cui alla lettera *q)* del presente articolo;

q) stabilire che, con decreto ministeriale, sia istituito presso il Ministero della giustizia il registro delle associazioni e siano individuate le modalità di tenuta del registro medesimo;

r) prevedere che coloro che esercitano una professione per la quale è necessaria l'iscrizione all'albo siano organizzati in Ordine professionale, con compiti di rappresentanza istituzionale, ferme restando le funzioni di rappresentanza proprie dei sindacati relativamente ai rispettivi iscritti;

s) prevedere che l'Ordine professionale, quale ente pubblico non economico, abbia autonomia patrimoniale finanziaria, determini con statuto e regolamenti la propria organizzazione nel rispetto delle disposizioni della presente legge. Lo statuto ed i regolamenti sono approvati dal Ministero della giustizia, ovvero dal Ministero competente che esercita compiti di vigilanza sugli ordini;

t) disciplinare che la vigilanza sull'attività e la gestione degli ordini professionali sia affidata al Ministero della giustizia, salvo attribuire eventuali specifici compiti di controllo e di vigilanza ad altri Ministeri, in relazione alla specificità delle singole professioni, prevedendo che:

1) le deliberazioni dell'Assemblea nazionale concernenti l'approvazione dello statuto e del codice deontologico e le loro variazioni, nonché le deliberazioni del Consiglio nazionale concernenti l'approva-

zione dei regolamenti, siano inviate al Ministro della giustizia, il quale può richiederne il riesame;

2) i provvedimenti relativi all'aggiornamento professionale siano altresì notificati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica che può richiederne il riesame;

u) prevedere che il Consiglio nazionale dell'ordine possa essere sciolto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro vigilante, in caso di grave violazione di legge o impossibilità di funzionamento;

v) prevedere che i consigli degli ordini locali possano essere sciolti con decreto del Ministro vigilante, previo parere del Consiglio nazionale dell'Ordine, in caso di grave violazione di legge o di impossibilità di funzionamento;

z) prevedere che l'accesso all'esercizio delle professioni intellettuali sia libero, senza vincoli di predeterminazione numerica, previo superamento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni per le quali la legge richiede l'iscrizione in appositi albi o elenchi;

aa) prevedere la possibilità di terminare preventivamente il numero di coloro che possono conseguire l'abilitazione all'esercizio di particolari attività professionali che comportano lo svolgimento di pubbliche funzioni;

bb) prevedere che lo svolgimento dell'attività professionale debba essere preceduto da un adeguato ed effettivo tirocinio, stabilendo la necessità di un equo compenso per il tirocinante, al quale non si applicano le norme sul contratto di lavoro per i dipendenti di studi professionali;

cc) stabilire l'obbligo per gli ordini di emanare un codice deontologico, valido per tutti gli iscritti e gli organi territoriali del medesimo ordine, secondo regole idonee a garantire la correttezza e la qualità della prestazione professionale, nonché secondo i principi dettati dalle leggi che regolano ciascun ordinamento di categoria;

dd) prevedere che l'ordinamento di categoria determini le sanzioni disciplinari nel caso di violazione delle leggi e del codice deontologico, nonché le condizioni e le procedure con le quali l'iscritto può essere sospeso in via cautelare dall'esercizio della professione;

ee) prevedere che le tariffe professionali, stabilite nell'interesse generale con decreto del Ministro della giustizia o comunque del Ministro competente, su proposta dei rispettivi Consigli nazionali, sentito il Consiglio di Stato, fissino livelli massimi, nonché livelli minimi inderogabili;

ff) prevedere che, per le professioni organizzate in associazioni, il compenso della prestazione sia stabilito su accordo delle parti;

gg) stabilire in materia di assicurazione professionale che gli ordinamenti di categoria e gli statuti delle associazioni prevedano:

1) che il professionista sia tenuto a stipulare in forma individuale o collettiva idonea polizza assicurativa per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale propria e dei propri dipendenti o collaboratori, i cui estremi, incluso il massimale deve rendere noti al cliente al momento dell'assunzione dell'incarico;

2) il ricorso, in via prioritaria, a forme collettive di copertura assicurativa, stabilendo che ciascun ordine o associazione assuma le deliberazioni necessarie per l'attuazione di tale obbligo;

3) in ogni caso, una specifica disciplina agevolativa in ordine alle modalità di attuazione della copertura assicurativa per quel che riguarda la fase di avvio dell'attività professionale;

4) i termini minimi di copertura e le caratteristiche essenziali delle polizze assicurative da rischio professionale;

5) che i codici deontologici degli ordini e delle associazioni prevedano le conseguenze disciplinari della mancata stipulazione della polizza assicurativa, salvo che i consigli nazionali di ordini od associazioni non abbiano sottoscritto una polizza collettiva;

hh) prevedere che gli ordini professionali si organizzino mediante loro statuti, in conformità alle norme dello Stato che disciplinano l'accesso alle professioni;

ii) prevedere che l'Ordine professionale si articoli in:

1) Consiglio nazionale dell'Ordine, che assume la denominazione di Consiglio nazionale dell'Ordine della categoria, con i compiti di cui alla successiva lettera *pp*);

2) Ordini territoriali, che assumono la denominazione di "Ordine" della categoria secondo l'organizzazione territoriale prevista dal relativo ordinamento, con i compiti di cui alla successiva lettera *nn*);

ll) prevedere che all'Ordine professionale non si applichino la legge 21 marzo 1958, n. 259, e successive modificazioni, il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

mm) prevedere che l'Ordine territoriale sia così articolato:

1) Consiglio: è composto da un numero di consiglieri in rapporto al numero degli iscritti all'albo; è eletto dall'Assemblea ogni quattro anni; il mandato dei consiglieri può essere rinnovato per non più di tre volte consecutive dall'entrata in vigore del decreto legislativo. Il Consiglio nomina le cariche, elegge il Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Ordine, e può delegare singole funzioni ad uno o più consiglieri, ferma restando la responsabilità dell'intero Consiglio;

2) Assemblea: ne fanno parte gli iscritti all'albo; elegge il Consiglio ed il Collegio dei revisori; approva il bilancio preventivo e quello consuntivo; esprime il parere sugli altri argomenti sottoposti dal Consiglio; esercita ogni altra funzione attribuita dall'ordinamento di categoria;

3) Collegio dei revisori: è composto, in relazione al numero degli iscritti all'albo, da uno a tre membri nominati fra gli iscritti all'elenco dei revisori; è eletto dall'Assemblea ogni tre anni; controlla la tenuta dei conti e la gestione del bilancio; il mandato dei revisori può essere rinnovato per non più di due volte consecutive;

nn) prevedere che al Consiglio dell'Ordine territoriale spettino i seguenti compiti:

1) garantire l'osservanza dei principi della presente legge nel proprio ambito di competenza territoriale;

2) la tenuta e l'aggiornamento dell'albo e la verifica periodica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione dandone comunicazione al Consiglio nazionale;

3) la determinazione, nel rispetto del bilancio preventivo, del contributo obbligatorio annuale da corrispondere da ogni iscritto per il finanziamento dell'Ordine territoriale, nonché la percezione del contributo medesimo, mediante riscossione diretta ovvero con procedure esattoriali;

4) la vigilanza sul corretto esercizio della professione e il conseguente potere disciplinare sugli iscritti;

5) la formulazione di pareri in materia di liquidazione dei compensi ai agli iscritti all'Ordine;

6) l'esperimento, su richiesta, del tentativo di conciliazione fra gli iscritti ed i clienti che, in caso di controversie sui compensi, possono farsi assistere anche da associazioni di consumatori;

7) la formulazione di pareri richiesti dalle pubbliche amministrazioni territoriali su materie di interesse locale;

8) ogni altra funzione attribuita dall'ordinamento di categoria o delegata dal Consiglio nazionale;

oo) prevedere che il Consiglio nazionale sia così articolato:

1) Consiglio: è composto da un numero di consiglieri in rapporto al numero degli Ordini territoriali, con le modalità stabilite dallo Statuto di ciascun Ordine; è eletto dall'Assemblea degli Ordini territoriali ogni cinque anni; il mandato dei consiglieri può essere rinnovato per non più di tre volte consecutive dall'entrata in vigore del decreto legislativo. Il Consiglio nomina le cariche, elegge il Presidente, che ha la rappresentanza legale del Consiglio nazionale, e può delegare singole funzioni a uno o più consiglieri, ferma restando la responsabilità del Consiglio;

2) Assemblea nazionale: ne fanno parte i soggetti indicati nello statuto di ciascuno Ordine; elegge il Consiglio nazionale; approva il bilancio consuntivo e preventivo e, su proposta del Consiglio nazionale, approva lo statuto ed il codice deontologico e loro variazioni;

3) Collegio dei revisori: è composto da tre membri nominati fra gli iscritti all'elenco dei revisori; è nominato dal Ministero della giustizia ogni quattro anni; controlla la tenuta dei conti e la gestione del bilancio; il mandato dei consiglieri può essere rinnovato per non più di due volte consecutive;

pp) prevedere che al Consiglio nazionale spettino i seguenti compiti:

1) vigilare sul rispetto dei principi della presente legge;

2) svolgere i compiti ad esso assegnati dalla legge in attuazione di obblighi comunitari;

3) giudicare dei ricorsi avverso i provvedimenti adottati dall'Ordine territoriale, anche in funzione di giudice speciale qualora operante

prima del gennaio 1948, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti e nel rispetto degli articoli 24 e 111 della Costituzione;

4) esercitare funzioni di coordinamento degli Ordini territoriali;
5) designare i rappresentanti della categoria presso commissioni ed organi di carattere nazionale ed internazionale;

6) formulare pareri richiesti dalle pubbliche amministrazioni;

7) determinare le indennità dei consiglieri al fine di assicurare lo svolgimento del mandato senza pregiudizio economico nonché, sulla base di bilanci di previsione approvati dall'Assemblea nazionale, la misura del contributo obbligatorio annuale per lo svolgimento dei compiti di cui alla presente legge che deve essere corrisposto dall'Ordine territoriale previa esazione dagli iscritti agli albi, nonché percepire il contributo medesimo, mediante riscossione diretta ovvero con procedure esattoriali;

8) la determinazione degli *standard* qualitativi propri delle prestazioni professionali;

9) adottare i regolamenti ad esso delegati dall'ordinamento di categoria;

10) coordinare l'aggiornamento professionale;

11) assicurare la compiuta informativa al pubblico in ordine alle modalità di esercizio della professione;

12) ogni altra funzione attribuita dall'ordinamento di categoria per lo svolgimento dei compiti istituzionali;

qq) prevedere l'istituzione di organismi di coordinamento regionale degli Ordini territoriali, ove questi non siano organizzati esclusivamente su base nazionale o regionale;

rr) garantire che i consigli nazionali, i coordinamenti regionali ed i consigli locali dell'ordine, anche di professioni diverse, possano definire reciproci rapporti con accordi di programma di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

ss) prevedere che gli ordini curino l'aggiornamento periodico obbligatorio degli iscritti, organizzando appositi corsi e seminari, anche d'intesa con altre amministrazioni pubbliche, con università e istituzioni scientifiche e casse di professionisti;

tt) prevedere che le procedure elettorali garantiscano la trasparenza delle operazioni, la partecipazione degli iscritti e la tutela delle minoranze;

uu) prevedere che ciascun ordinamento professionale regoli il procedimento disciplinare garantendo, sulla base dei principi di cui all'articolo 111 della Costituzione e di quelli del codice di procedura civile:

1) la contestazione degli addebiti;

2) il diritto di difesa;

3) la distinzione fra le funzioni istruttorie e giudicanti;

4) la motivazione delle decisioni e pubblicità del provvedimento;

5) la facoltà dell'esponente di partecipare al procedimento;

vv) prevedere che l'esercizio della professione, in qualunque modo e forma, possa essere oggetto di pubblicità informativa e non comparativa e che sia consentita la pubblicità delle attività professionali esclusivamente

nelle forme previste dagli ordinamenti professionali e dagli statuti delle associazioni, in particolare dal codice deontologico.

1-quater. Il Governo è delegato, con i decreti di cui all'articolo 1-*bis*, ad adeguare l'ordinamento di categoria delle professioni indicate nell'allegato A, anche al fine di procedere alla unificazione tra ordini relativi a professioni le cui attività riguardano uno stesso settore economico o sociale nonché al riordino degli albi al fine di inserire le professioni di cui all'allegato B laddove venga accertata la omogeneità dei percorsi formativi.

1-quinques. Il Governo definisce, con i decreti di cui all'articolo 1-*bis*, un regime agevolato dei requisiti organizzativi stabiliti ai sensi dell'articolo 1-*bis* a favore delle associazioni iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, alla Banca dati del CNEL, istituita ai sensi dell'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro alla data di entrata in vigore della presente legge, che riguardino professioni che abbiano ottenuto il riconoscimento pubblico ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1-*bis*.

2. In ogni caso, le associazioni di cui al presente articolo sono tenute ad adeguarsi ai requisiti stabiliti ai sensi dell'articolo 1-*bis* entro e non oltre cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge, pena la cancellazione dal registro. A tal fine le associazioni in possesso dei requisiti stabiliti ai sensi dell'articolo 1-*bis* sono tenute a presentare apposita domanda d'iscrizione almeno sei mesi prima del termine innanzi stabilito.

3. In sede di prima applicazione ai professionisti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritti alle associazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento di cui al presente titolo non è richiesto il possesso del titolo di studio universitario, o equiparato, ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione.

1-sexis. Il Governo è delegato, con i decreti di cui all'articolo 1-*bis*, a riordinare la normativa in materia di agevolazioni e incentivi alle attività economiche, nel rispetto dei principi comunitari di settore, al fine di valorizzare la rilevanza economica e sociale delle libere professioni.

ALLEGATO A

- 1) agenti di cambio
- 2) agrotecnici e agrotecnici laureati
- 3) architetti, pianificatori territoriali, paesaggisti, conservatori, architetti iuniores e pianificatori iuniores
- 4) assistenti sociali specialisti e assistenti sociali
- 5) attuari e attuari iuniores
- 6) avvocati
- 7) biologi e biologi iuniores
- 8) chimici e chimici iuniores
- 9) consulenti del lavoro
- 10) dottori agronomi e forestali, agronomi e forestali, zoonomi, biotecnologi agrari

- 11) dottori commercialisti
- 12) farmacisti
- 13) geologi e geologi iuniores
- 14) geometri e geometri laureati
- 15) giornalisti
- 16) infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia
- 17) ingegneri civili e ambientali, ingegneri industriali, ingegneri dell'informazione, ingegneri civili e ambientali iuniores, ingegneri industriali iuniores, ingegneri dell'informazione iuniores
- 18) medici chirurghi, odontoiatri
- 19) notai
- 20) ostetriche
- 21) periti agrari e periti agrari laureati
- 22) periti industriali e periti industriali laureati
- 23) psicologi e dottori in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro e dottori in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità
- 24) tecnici di radiologia medica
- 25) ragionieri
- 26) spedizionieri doganali
- 27) veterinari

ALLEGATO B

- 1) podologo
 - 2) fisioterapista
 - 3) logopedista
 - 4) ortottista, assistente di oftalmologia
 - 5) terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva
 - 6) tecnico della riabilitazione psichiatrica
 - 7) terapeuta occupazionale
 - 8) educatore professionale
 - 9) tecnico audiometrista
 - 10) tecnico sanitario di laboratorio biomedico
 - 11) tecnico di neurofisiopatologia
 - 12) tecnico ortopedico
 - 13) tecnico audioprotesista
 - 14) tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
 - 15) igienista dentale
 - 16) dietista
 - 17) tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro».
-

